

GSI Lucchini S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231**

Dicembre 2020

INDICE

PARTE GENERALE	pag.	4
Premessa	"	5
Quadro normativo di riferimento e “sistema normativo 231”	"	5
Assetto societario, oggetto sociale, struttura, sistema di poteri e deleghe	"	11
Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato in GSI Lucchini	"	12
L’Organismo di Vigilanza di GSI Lucchini S.p.A.	"	14
Il Codice Etico	"	17
Il sistema disciplinare	"	21
Comunicazione, informazione e formazione. Aggiornamento del Modello	"	22
PARTE SPECIALE	"	23
Premessa	"	24
Criteri generali su cui si basano i protocolli	"	24
Reati presupposto, attività a rischio reato, protocolli, controlli a presidio	"	26
Protocolli per la prevenzione dei reati presupposto a maggior rischi di commissione ed alle relative aree sensibili	"	34
 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	"	35
 REATI SOCIETARI	"	38
 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI	"	42
 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	"	44
 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	"	45
 SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	"	46
 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CONFERIMENTO DI INCARICHI E CONSULENZE	"	58
 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	"	59

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLICITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	" 61
REATI AMBIENTALI - ECOREATI	" 63
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	" 71
RAZZISMO E XENOFOBIA	" 73
REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	" 74
REATI TRIBUTARI	" 75
CONTRABBANDO	" 77
WHISTLEBLOWING	" 79
STATUTO E DISCIPLINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	" 80
CODICE ETICO	" 89
SISTEMA DISCIPLINARE	" 111
APPENDICE	" 119

Testo D. Lgs. 231/2001 (aggiornato al 30 luglio 2020)

Elenco dei reati presupposto ai fini del D. Lgs. 231/2001 (aggiornato al 31 luglio 2020)

Dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse

Dichiarazione e clausola risolutiva espressa nei rapporti con i terzi

GSI Lucchini S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Premessa

Il primo modello di GSI Lucchini fu edito e approvato nel 2013.

Successivamente, sono stati redatti a cura dell'OdV aggiornamenti conseguenti alle sia alle profonde variazioni societarie ed organizzative intervenute a livello di gruppo, che come tali si ripercuotono anche sulla società, sia delle numerose innovazioni introdotte dal legislatore, di cui le più recenti in materia di reati tributari e di contrabbando.

Il modello tiene altresì conto della crisi pandemica verificatasi nei primi mesi dell'anno, e delle misure resesi necessarie per tutelare la salute dei lavoratori e degli ospiti in senso lato.

Quadro normativo di riferimento e “sistema normativo 231”

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il D. Lgs. 231/2001, relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, venne emanato l’8 giugno 2001.

La norma è stata emessa in attuazione della delega prevista dalla Legge n. 300 del 29 settembre 2000 allo scopo di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche a varie Convenzioni Internazionali sottoscritte dallo Stato Italiano: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 riguardante la tutela degli interessi finanziari; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, relativa alla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Inoltre successivamente, con la L. 146/2006, l’Italia ha ratificato la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e del 31 maggio 2001.

Dopo la prima stesura del decreto, nel tempo si è verificato un notevole aumento dei reati presupposto, con numerosi interventi del legislatore che hanno ampliato il catalogo dei reati la cui commissione nell’interesse o a vantaggio della società integra gli illeciti amministrativi previsti dal decreto.

L’innovazione del D. Lgs. 231/2001 nell’ordinamento giuridico italiano è stata di grande rilievo: infatti, mai prima si era prevista a carico degli enti una responsabilità formalmente amministrativa, ma sostanzialmente assimilabile ad una responsabilità penale.

Si rammenta infatti che, a mente dell’art. 27 della Costituzione, la responsabilità penale è personale, coerentemente con il brocardo latino *“societas delinquere non potest”*.

Alcuni autori, all’uscita del decreto, sono addirittura arrivati a lamentarne l’incostituzionalità, peraltro ormai da escludersi dato il notevole decorso del tempo dall’emanazione del decreto e l’assenza di decisioni che ne attestino l’incostituzionalità.

Ai fini del decreto, per “enti” si intendono: gli enti dotati di personalità giuridica, le società, le associazioni anche se prive di personalità giuridica; sono invece esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità dell’ente si configura in caso di commissione, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, dei reati elencati dal decreto da parte di:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (c.d. *soggetti in posizione apicale*: art. 5, comma 1, lettera a));
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. *soggetti in posizione subordinata*: art. 5, comma 1, lettera b).

Reati previsti ex D. Lgs. 231/2001 e relativa evoluzione

La responsabilità dell'ente sussiste nel caso in cui siano commessi, dai soggetti suddetti, i reati presupposto previsti dal decreto, nell'interesse o vantaggio dell'ente. Ove l'interesse o il vantaggio non sussistano, non si configura alcuna responsabilità amministrativa in capo all'ente, ma sono perseguitibili solo le persone fisiche che abbiano commesso il reato. Anzi, qualora dalla commissione del reato derivi un danno per l'ente, lo stesso sarà da considerarsi parte lesa.

Resta il fatto che anche quando le condotte vietate non siano poste in essere nell'interesse o a vantaggio della società e quindi non ne comportino la responsabilità amministrativa, sono comunque in contrasto con il Codice Etico e pertanto soggette alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.

Rispetto alla prima stesura del decreto, che - si ricorda - è nato essenzialmente per contrastare i fenomeni corruttivi, attualmente il catalogo dei reati presupposto è molto più ampio, essendosi ampliato nel tempo a seguito dei numerosi e reiterati interventi del legislatore.

Ad oggi, le tipologie dei reati presupposto previste dal decreto sono le seguenti:

- reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (v. anche modifiche apportate in materia di corruzione dalla L. 9.1.2019, n.3)
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo
- reati di frode informatica
- reati societari
- corruzione tra privati
- delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
- reati di abuso dei mercati
- reati di natura associativa
- reati sul diritto di autore e sulla proprietà industriale
- ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- delitti contro la personalità individuale, ivi compreso il c.d. reato di caporalato
- reati (limitatamente ad omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- reati in materia ambientale
- reati nell'impiego di cittadini di paesi terzi
- alcuni reati di carattere transazionale
- reati in materia di razzismo e xenofobia
- reati collegati a manifestazioni sportive
- reati tributari (recentemente introdotti con la legge 19 dicembre 2019, n. 157 ed incrementati con il D. Lgs. 75/2020)

- reati in materia di contrabbando (recentemente introdotti con il D. Lgs. 75/2020, in attuazione della Direttiva dell'Unione Europea 2017/1371)
- inosservanza delle sanzioni interdittive che siano disposte dal giudice in applicazione del decreto.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente è competente lo stesso giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati commessi dalla persona fisica.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'Appendice.

Sanzioni

Le sanzioni previste in caso di responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- Sanzioni pecuniarie:

sono determinate dal giudice in base ad un sistema di quote alquanto complesso, che vanno da un minimo di cento ad un massimo di mille e di importo compreso tra un minimo di € 258,22 ed un massimo di € 1.549,37 ciascuna. Il numero delle quote è determinato in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, alla condotta seguita dall'ente, dopo la commissione del reato, al fine di eliminarne o attenuarne le conseguenze, nonché di prevenire la commissione di ulteriori reati, mentre l'importo delle singole quote dipende dalle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

- Sanzioni interdittive:

dette sanzioni, più severe, limitano parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente l'attività dell'ente, in particolare in relazione alla specifica attività nell'ambito della quale il reato è stato commesso.

Le sanzioni interdittive possono essere inflitte solo nelle ipotesi tassativamente previste a seguito della commissione dei reati presupposto espressamente specificati nel decreto, qualora l'ente abbia tratto profitto di rilevante entità dalla commissione di reati presupposto da parte di soggetti in posizione apicale, oppure di soggetti sottoposti all'altrui direzione qualora siano rilevate gravi carenze organizzative tali da aver determinato o agevolato la commissione del reato.

Le sanzioni interdittive, normalmente, hanno carattere temporaneo, e vanno da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.

Peraltro, l'art. 16 prevede, in casi di particolare gravità e recidiva, sanzioni interdittive a carattere definitivo. Dette sanzioni sono state, a suo tempo, considerate dai alcuni autopri come anticostituzionali, in quanto in contrasto con il principio costituzionale secondo il quale la pena deve avere anche carattere rieducativo. In assenza però di sentenze della Corte Costituzionale di accoglimento di detto rilievo, esse sono pienamente efficaci, e sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Deve però precisarsi che, in luogo delle sanzioni interdittive, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente a cura di un commissario da lui nominato. Tale previsione risulta utile sia nel caso in cui l'attività dell'ente rivesta una particolare utilità pubblica o sociale.

Le sanzioni interdittive possono essere irrogate anche in via cautelare (cioè in una fase anteriore alla definizione del processo), ove sussistano gravi indizi circa la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato, e di fondati e specifici elementi che facciano concretamente ritenere l'esistenza del pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

- Confisca: tale sanzione segue necessariamente la sentenza di condanna (art. 19).
- Pubblicazione della sentenza: trattasi di una sanzione eventuale, che presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001

Il decreto, accanto alla precisazione dei casi in cui l'ente incorre nella responsabilità amministrativa a seguito della commissione di uno dei reati presupposto da parte dei soggetti indicati nell'art. 5, prevede però anche, agli artt. 6 e 7, le forme di esonero da tale responsabilità.

In particolare l'art. 6, comma 1, prevede che l'ente sia esonerato dalla responsabilità amministrativa quando il reato sia commesso dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), cioè da parte dei cosiddetti soggetti apicali, se prova:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento;
- che chi ha commesso il reato lo ha fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'art. 6, al comma 2, indica i requisiti ai quali devono rispondere i modelli:

- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto, cioè le attività a maggior rischio di commissione; (*)
- previsione di specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di cui alla lettera b), cioè dell'OdV (organismo di vigilanza);
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la mancata osservanza delle misure indicate nel modello.

(*) Fermo restando che sia l'analisi sia l'esperienza hanno consentito di individuare le aree a maggior rischio, il Modello si propone di dettare protocolli (regole, prescrizioni e divieti) idonei a prevenire la commissione di tutti i reati presupposto previsti dal decreto, in quanto in astratto non può escludersi che anche un reato presupposto la cui commissione sia da ritenersi improbabile nel contesto aziendale (ad es., la mutilazione di organi genitali femminili o i reati in materia di razzismo e xenofobia) possa invece essere realizzato. Allo scopo, soccorrono anche i principi generali e le norme di comportamento del Codice Etico, che ha efficacia cogente al pari delle altre parti del Modello.

Si rammenta che l'efficacia del Modello può essere ulteriormente rafforzata quando esso sia redatto sulla base di linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicate al Ministero della giustizia.

Nell'ipotesi in cui invece, come previsto dall'art. 7, comma 1, il reato sia stato commesso da soggetti in posizione subordinata, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte delle figure che avrebbero dovuto esercitarli, a meno che l'ente non abbia adottato ed efficacemente attuato il modello di cui sopra.

Pertanto, il modello deve prevedere misure idonee a prevenire, nello svolgimento dell'attività, la commissione dei reati presupposto previsti dal decreto; ciò però non è sufficiente se il Modello non è efficacemente attuato (in altri termini, se le sue prescrizioni restano sulla carta).

Infatti, affinché il modello sia efficacemente attuato, occorrono:

- la verifica periodica dell'idoneità del modello;
- l'aggiornamento del modello stesso qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, o quando interventi legislativi incrementino o modifichino i reati presupposto;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei protocolli (prescrizioni e divieti) previsti nel modello.

Si segnala qui che l'art. 6 è stato, in epoca alquanto recente, modificato rispetto alla stesura originaria con l'introduzione dell'istituto del c.d. *whistleblowing*, cioè il sistema di tutele a favore di coloro che segnalino la commissione di reati presupposto e di infrazioni al Modello.

Tale disciplina appare non particolarmente omogenea rispetto al resto dell'articolo; peraltro, essa riveste particolare importanza in quanto introduce nell'ordinamento italiano un istituto fino ad allora assente, e di provenienza dal mondo anglosassone.

Detto istituto è trattato sinteticamente nella Parte Generale e analiticamente nella Parte Speciale del Modello.

Linee guida elaborate dalle associazioni di categoria.

Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001, le principali associazioni di categoria elaborarono "codici di comportamento" così come previsto dall'art. 3, comma 6.

Detti "codici di comportamento", che costituiscono vere e proprie linee guida dettate dalle varie associazioni di categoria per il comportamento dei propri associati, sono state successivamente aggiornate, in uno con l'incremento periodico dei reati presupposto operato dal legislatore.

Nel caso di GSI Lucchini, rivestono particolare interesse le Linee Guida elaborate, e successivamente aggiornate, da Confindustria (che è anche stata la prima associazione di categoria ad elaborare un simile documento).

Le prime linee guida vennero infatti emanate nel marzo 2002, e successivamente più volte aggiornate in funzione dell'evoluzione legislativa, dottrinale e giurisprudenziale e dell'esperienza pratica.

Dette linee guida sono state dichiarate adeguate, con l'emissione di apposite note, da parte del Ministero di Giustizia.

Whistleblowing - Art. 6 D. Lgs. 231/2001

Questo istituto, previsto all'art. 6, comma 2-bis del decreto, è stato introdotto con la L. 30 novembre 2017, n. 179, pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 2017 ed in vigore dal 29 dicembre 2017.

Trattasi di istituto di derivazione dal diritto anglosassone, e riguarda la segnalazione di illeciti rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 o di infrazioni al modello.

Esso è finalizzato a garantire la tutela dei soggetti previsti dall'articolo 5 del decreto (*), che segnalino illeciti (o violazioni al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La norma suddetta non si limita alla previsione di tutele nei confronti dei segnalanti, di cui appresso, ma apporta anche modifiche alla parte dell'art. 6 del decreto che detta i requisiti di idoneità dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex 231.

Pertanto i modelli, oltre a rivestire le caratteristiche già previste ed illustrate sopra, devono anche prevedere l'attivazione di uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell'integrità dell'ente; tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Deve inoltre essere previsto almeno un canale alternativo, idoneo a garantire la riservatezza: il canale alternativo, pertanto, dovrà essere di carattere informatico o tradizionale, in alternativa alle caratteristiche degli altri canali.

Sia le tutele previste dall'art. 6, e riprese dal Modello, che i canali resi disponibili ai fini delle segnalazioni devono essere resi noti ai potenziali segnalanti.

Le segnalazioni delle condotte illecite rilevanti ai fini del decreto e/o delle infrazioni al Modello devono basarsi su elementi di fatto precisi e concordanti.

Oltre alla tutela della riservatezza dei segnalanti, sono previste altre forme di tutela a loro favore: infatti, è vietato porre in essere nei confronti del segnalante atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

I modelli di organizzazione devono altresì prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure poste a tutela del segnalante.

Pertanto, il Modello di GSI Lucchini prevede, nella parte speciale, protocolli in linea con le prescrizioni e i divieti previsti nell'art. 6 del decreto e, nel Codice Etico, principi e norme di comportamento coerenti con detti dettami.

Le violazioni alle tutele previste a favore del segnalante, sia quelle in materia di riservatezza sia del divieto di atti ritorsivi, costituiscono pertanto grave infrazione al Modello, e sono sanzionate ai sensi del Sistema Disciplinare.

- (*) a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Assetto societario, oggetto sociale, struttura, sistema di poteri e deleghe

GSI Lucchini S.p.A. fa oggi parte, dopo una serie di variazioni dell'assetto societario, del gruppo capeggiato da JWS Steel Italy S.r.l. che ne costituisce il socio unico ~~di maggioranza~~, a sua volta interamente controllata da JSW Steel Ltd.

L'attività di direzione, coordinamento e controllo è da riferirsi pertanto a JWS Steel Italy S.r.l.

La governance è di carattere tradizionale.

GSI Lucchini svolge la propria attività nell'ambito delle aree di proprietà o sotto la disponibilità di JWS Steel Italy Piombino S.p.A.

La sede legale è stabilita in Piombino.

GSI Lucchini ha una clientela prevalentemente internazionale, rispetto alla quale si pone come soggetto imprenditoriale autonomo operante sul mercato.

La sua attività è ispirata, coerentemente con la filosofia del gruppo, alla massima eticità sia nelle attività promozionali e commerciali, sia nell'attività produttiva, con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro che alla tutela ambientale, rispetto alle quali si avvale anche della collaborazione sistematica di soggetti specialistici esterni.

L'oggetto sociale è in sintesi il seguente:

fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

Nonostante la contenuta dimensione della Società e del suo organico, l'organizzazione aziendale è strutturata in modo da consentire l'osservanza del principio di "segregazione" tra le attività operative e le attività di controllo.

Lo stesso dicasi per il sistema di deleghe, per cui le competenze e le responsabilità sono ben definite, sia all'interno della Società sia nei rapporti con la capogruppo.

Le procedure e i protocolli

Data la dimensione contenuta la società, che opera in garanzia di qualità ed è in possesso di certificazioni che costituiscono un sistema altamente procedurizzato, è dotata soprattutto di procedure relative all'attività produttiva.

L'attitudine ad operare in garanzia di qualità ha favorito un ambiente recettivo rispetto all'instaurazione ed al mantenimento nel tempo di una mentalità collettiva orientata al rispetto del Modello, verificata nel tempo.

I protocolli contenuti nel Modello si ispirano ai seguenti criteri fondamentali:

- separazione ("segregazione") dei compiti, ed in particolare tra le attività operative e quelle di controllo, creando un "conflitto virtuoso" tra funzioni;
- documentazione, verificabilità e tracciabilità delle attività;
- adeguata documentazione, correttamente conservata, dei controlli effettuati.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato in GSI Lucchini S.p.A.

Redazione del modello

La società, dopo una prima edizione del Modello approvata nel 2013 e successivi aggiornamenti apportati dall'OdV, ha ritenuto opportuno su segnalazione dello stesso procedere alla redazione di un nuovo Modello organico.

Pertanto, partendo dalla prima edizione, e sulla scorta degli aggiornamenti periodici effettuati, si è provveduto alla redazione di un nuovo Modello di organizzazione, gestione e controllo che tiene conto dell'attuale testo del D. Lgs. 231/2001 derivante dai numerosi interventi del legislatore e del relativo catalogo dei reati presupposto, di conseguenza incrementatisi nel tempo in modo rilevante, delle variazioni societarie e organizzative succedutesi, della coerenza del sistema di poteri e deleghe con l'assetto societario e organizzativo e dell'esperienza derivante dal costante monitoraggio effettuato negli da parte dell'OdV.

Con riferimento ai rapporti tra la società e JWS Steel Italy Piombino S.p.A. si è tenuto conto dei punti di interrelazione tra le due società.

In tal modo si sono sottoposte a verifica quelle che già erano state individuate come attività in teoria maggiormente a rischio di commissione dei reati previsti dal decreto (attività "sensibili").

Di conseguenza, è stato sottoposto a verifica il sistema di controlli per la prevenzione della commissione dei reati presupposto previsti dal decreto.

Infine, si è provveduto a riscrivere i comportamenti da porre in essere ai vari livelli, ed a redigere un nuovo sistema disciplinare che ne sanzioni le violazioni.

Con riferimento ai comportamenti, oltre ai protocolli mirati alla prevenzione dei reati presupposto, si è provveduto a riscrivere il Codice Etico, contenente sia i principi etici che devono informare la politica e l'attività della società, sia le norme di comportamento da attuarsi in concreto, in coerenza con i suddetti principi.

In tal senso, pertanto, il Codice Etico ha una portata più ampia rispetto ai protocolli contenuti nel Modello, in quanto questi ultimi sono finalizzati a prevenire i reati presupposto, mentre le norme del Codice Etico intendono orientare i comportamenti così da evitare condotte in contrasto con i principi etici ai quali si ispira la società, anche nel caso in cui non integrino gli estremi di uno dei reati presupposto.

Le componenti del Modello

Il Modello di GSI Lucchini è così composto:

- Parte Generale, nella quale si ripercorrono sinteticamente la struttura, lo spirito e le finalità del D. Lgs. 231/2001, si elencano sinteticamente i reati presupposto e le sanzioni cui gli illeciti amministrativi derivanti dalla loro commissione danno luogo, si descrivono sommariamente l'oggetto sociale della società ed il suo assetto societario e organizzativo, e si fornisce una sintesi della struttura e dei contenuti del Modello.
- Parte Speciale, nella quale sono contenuti i protocolli ed i controlli a presidio relativi agli illeciti amministrativi ed ai reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001
- Codice Etico, nel quale come detto sopra sono riportati i principi etici cui si ispira la società nella propria attività, sia le conseguenti norme di comportamento.

- Statuto e Disciplina dell'Organismo di Vigilanza, contenente le prerogative e i compiti dell'OdV.
- Sistema Disciplinare, nel quale sono riportate le sanzioni a fronte della violazione del Modello da parte delle singole categorie di destinatari dello stesso.

Nel Modello sono descritte le modalità di comunicazione, diffusione ed informazione sul Modello stesso e sui suoi contenuti.

In allegato al Modello sono riportate, in allegato, le dichiarazioni di responsabilità da rilasciarsi a cura dei destinatari del Modello che rivestono funzioni di responsabilità nella gestione e nel controllo dell'azienda, nonché clausole da inserire nei contratti con i terzi, al fine di impegnarli al rispetto del Modello e del Codice Etico e rappresentare le conseguenze nel caso tale impegno venga disatteso.

Nell'Appendice sono riportati il testo integrale del decreto ed il catalogo dei reati presupposto la cui commissione dà luogo agli illeciti amministrativi a carico della Società.

Di seguito, sempre nella Parte Generale, si provvede ad illustrare, in sintesi, le varie componenti del Modello, analiticamente riprese successivamente.

L'Organismo di Vigilanza di GSI Lucchini S.p.A.

Nella parte del Modello denominata “Statuto e disciplina dell’Organismo di Vigilanza” (OdV) sono regolamentati:

- la composizione dell’OdV;
- la durata in carica;
- le attribuzioni, le prerogative ed i compiti;
- le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità, gli eventuali motivi di revoca e le relative modalità;
- i flussi informativi verso l’OdV.

Note di carattere generale

Composizione, caratteristiche dei componenti e permanenza in carica

L’Organismo di Vigilanza sul piano personale e morale deve essere in possesso dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, onorabilità ed assenza di conflitto di interessi; sul piano professionale, deve essere in possesso di competenze ed esperienze specifiche adeguate al ruolo.

L’organismo può essere collegiale o monocratico; nel caso di GSIL si è optato per questa seconda soluzione. In linea generale, i componenti dell’OdV (sia in composizione collegiale che monocratica) possono essere sia esterni che interni alla Società; in questo secondo caso, è opportuno che essi rivestano funzioni di staff, non siano coinvolti nel processo operativo ed occupino una posizione gerarchica sufficientemente elevata da consentire il rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza.

Budget dell’Organismo di Vigilanza

Nell’ambito del budget annuale aziendale è previsto lo stanziamento di una somma a disposizione dell’OdV al fine di assicurarne l’effettivo esercizio delle sue prerogative, sempre in applicazione dei criteri di autonomia e indipendenza.

I motivi per i quali l’OdV può ricorrere al proprio budget annuale possono consistere, ad esempio, nell’utilizzo di soggetti terzi per l’effettuazione delle proprie verifiche (v. *infra*), per eventuali iniziative di autoaggiornamento e di autoformazione (come corsi, convegni, ecc.).

Compiti e attribuzioni

Deve anzitutto precisarsi che nel caso dell’OdV è improprio parlare di “poteri”, mentre è corretto parlare di compiti, attribuzioni e prerogative.

In base all’art. 6, 1° comma del decreto, l’OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di verificarne l’aggiornamento.

L’aggiornamento del Modello si rende necessario anzitutto in presenza di interventi del legislatore sul decreto; inoltre, è necessario aggiornare il Modello quando si verifichino significative modifiche nell’oggetto sociale, nell’assetto societario o nella struttura organizzativa.

Nel caso di GSI Lucchini, è lo stesso OdV che provvede alla redazione degli aggiornamenti, sulla base delle informazioni ricevute da parte delle strutture della Società, nell’ambito dei flussi informativi stabiliti, dei quali si parlerà in seguito.

Sempre con riferimento al Modello di GSI Lucchini, il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello stesso.

Da ciò derivano alcune rilevanti conseguenze:

- anzitutto, rientra nelle competenze dell’OdV non solo la verifica dell’applicazione e dell’osservanza delle altre parti del Modello, ma anche del Codice Etico;

- inoltre, l'inoservanza dei principi e delle norme contenuti nel Codice Etico costituisce infrazione al Modello, ed è quindi passibile di sanzioni ai sensi del Sistema Disciplinare.

L'OdV svolge i propri compiti attraverso le seguenti modalità di azione:

- verifica l'idoneità del Modello a prevenire condotte in contrasto con il D. Lgs. 231;
 - verifica l'effettiva applicazione del Modello, attraverso il costante monitoraggio sull'attività aziendale nonché effettuando periodicamente verifiche su aree sensibili, o perché ritenute a maggior rischio di commissione di reati presupposto, o perché interessate da interventi del legislatore, o perché toccate da variazioni organizzative che comportino mutamenti, ad esempio, nella ripartizione delle responsabilità.
- Tali verifiche possono essere effettuate direttamente o in collaborazione con strutture aziendali; in alcuni casi che richiedano particolare riservatezza o competenze di carattere specialistico, può avvalersi anche di soggetti esterni, attingendo per gli aspetti economici dal budget messogli a disposizione;
- verifica l'aggiornamento del Modello rispetto ai seguenti aspetti:
 - interventi legislativi che modifichino il decreto o ne amplino l'ambito di applicazione, ad esempio attraverso l'introduzione di nuovi reati presupposto;
 - evoluzione nelle interpretazioni giurisprudenziali che richiedano la modifica di alcuni protocolli previsti dal Modello;
 - modifiche rilevanti nell'assetto societario o nella struttura organizzativa;
 - infrazioni al Modello, verificando se comportino la necessità di adeguare alcuni protocolli e controllo a presidi, qualora non appaia sufficiente intervenire sui comportamenti dei destinatari.

- analizza la fondatezza delle segnalazioni ricevute su presunte violazioni del Modello, o delle violazioni di cui sia venuto a conoscenza direttamente, dandone informazione alla società; nel caso le segnalazioni risultino fondate l'OdV propone, se del caso, l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti del/dei soggetto/i che ha/hanno compiuto la violazione e analizza la causa della stessa.

Le segnalazioni devono essere fatte per iscritto, o tramite posta elettronica, o comunque attraverso uno dei canali predisposti appositamente dalla società (si veda in proposito quanto previsto sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale a seguito della nuova formulazione dell'art. 6 del decreto in materia di *whistleblowing*.

In via normale le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione, a meno che non rivestano gravità tale, in funzione dei fatti segnalati o dei soggetti che riguardano, da non poter essere ignorate, o se ad esempio il fatto che il segnalante intenda restare anonimo sia da ritenersi giustificabile in funzione di una sua particolare condizione.

In ogni caso, nell'esame e nella trattazione delle segnalazioni l'OdV assicura che vengano osservate le dovute tutele in materia di riservatezza dei soggetti interessati (ivi compreso, in particolare, il soggetto che ha inoltrato la segnalazione, oggi tutelato anche ai sensi della succitata nuova formulazione dell'art. 6 del decreto in materia di *whistleblowing*), curando altresì che essi non possano essere sottoposti ad azioni ritorsive, discriminatorie o comunque lesive di loro interessi tutelati per il fatto dell'indagine dell'OdV.

- Effettua un reporting periodico (di norma con periodicità annuale, fatte salve situazioni che richiedano un'informazione tempestiva) verso il CdA ed il Collegio Sindacale circa la propria attività;
- Verifica che ai destinatari sia fornita adeguata informazione sul Modello, e suggerisce ove necessario l'adozione di azioni di formazione sullo stesso, da effettuarsi tramite le competenti strutture aziendali o anche direttamente.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L’OdV provvedere a redigere autonomamente un proprio Regolamento nel quale sono definite le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività dell’organismo, coerentemente con le attribuzioni e i compiti previsti dal decreto e dal Modello.

Il Regolamento disciplina, in sintesi, i seguenti aspetti:

- modalità di verbalizzazione, di tenuta dei verbali e della documentazione di competenza;
- modalità di funzionamento;
- modalità di effettuazione delle verifiche;
- modalità di trattazione delle segnalazioni ricevute;
- modalità di acquisizione di informazioni e documentazione.

Il Regolamento redatto dall’OdV viene reso noto alla società ed alle sue strutture.

Il Codice Etico

Come si è già detto, il Codice Etico di GSI Lucchini costituisce parte integrante del Modello, per cui ha la stessa efficacia cogente delle altre parti del Modello.

Esso contiene i principi etici che devono informare la politica della società, i comportamenti degli amministratori, dirigenti, altri dipendenti, collaboratori e fornitori; da detti principi discendono le norme di comportamento da adottarsi da parte di detti soggetti nel compimento dei singoli atti e delle attività svolte per conto della società o comunque nell’ambito del loro rapporto con essa.

Il Codice Etico è suddiviso in tre parti:

- la prima parte riporta i principi etici generali che ispirano la politica della società;
- la seconda parte contiene le norme di comportamento che devono essere adottate, in coerenza con i suddetti principi, da parte dei soggetti che operano in nome e per conto della società, o comunque che intrattengono con la stessa rapporti contrattuali, nell’esecuzione degli stessi;
- la terza parte contiene le modalità di informazione sui contenuti del Codice Etico, precisazioni sulla gestione delle segnalazioni di violazione del Codice e sull’applicazione delle relative sanzioni ai sensi del Sistema Disciplinare.

Nella sezione della Parte Speciale dedicata al Codice Etico sono riportati nel dettaglio i contenuti di cui sopra, dei quali si offre di seguito una sintetica descrizione.

Parte prima - Principi generali

Come detto, riporta i principi generali cui deve ispirarsi la politica della società, ed ai quali pertanto la stessa deve attenersi nell’adozione dei propri atti, nella gestione interna ad esempio nei rapporti con i dipendenti, e nei rapporti verso l’esterno (pubblica amministrazione, associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici, operatori nazionali ed internazionali), nonché con l’azionista e con le società appartenenti al gruppo.

I principi generali che informano l’attività della società sono i seguenti:

- uguaglianza e parità tra gli esseri umani
- legalità
- riservatezza e tutela della protezione dei dati personali
- tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro
- dignità, integrità, rispetto e valorizzazione della persona
- correttezza, diligenza, spirito di servizio
- imparzialità
- onestà, integrità e lealtà
- qualità
- tutela dell’ambiente
- responsabilità verso la collettività.

Parte seconda - Norme di comportamento

Detti principi etici devono tradursi, nella pratica, nell’attività della società dei destinatari del Modello, mediante l’adozione di comportamenti in linea con essi.

Sempre sinteticamente si ricordano di seguito le norme di comportamento più significative, analiticamente indicate nella sezione della Parte Speciale dedicata al Codice Etico.

Organi sociali (amministratori e sindaci) e dirigenti

Le azioni e gli atti di questi soggetti devono essere scevri da condizionamenti interni o esterni che comportino condotte non lecite, e devono essere caratterizzati da lealtà e correttezza; detti soggetti sono tenuti alla dovuta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro ruolo; essi devono inoltre astenersi dal compiere atti, o dall'intervenire nell'iter di formazione e deliberazione di atti, nei quali possano avere un conflitto di interessi, anche potenziale.

Stante l'oggetto sociale della società, sono tenuti, in funzione del ruolo ricoperto, alla massima cura nell'adozione delle misure di prevenzione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle aree di pertinenza della società previste dalla legge, nonché nel controllo della loro osservanza.

Devono inoltre, sempre in base al ruolo ricoperto, dedicare la dovuta attenzione al rispetto dell'ambiente. Particolare attenzione devono dedicare alle prescrizioni dell'art. 6 del decreto in materia di *whistleblowing*, curando che vengano attivati i canali di segnalazione previsti dalla norma, che sia effettivamente tutelata la riservatezza di coloro che segnalino illeciti o infrazioni al Modello, e che nei loro confronti non vengano compiuti atti ritorsivi o discriminatori.

Altri dipendenti (quadri, impiegati, operai)

Tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto delle norme di legge, delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni e norme di comportamento previste dalla società, con particolare riferimento, dato l'oggetto sociale della società, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, all'uso dei dispositivi di protezione individuale e alle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente.

Anch'essi sono tenuti alla riservatezza sui dati e sulle informazioni relative alla società di cui siano in possesso in relazione all'attività svolta; sussiste altresì in capo ad essi, sempre sulla base del citato art. 6 del decreto, l'obbligo di riservatezza verso i soggetti che segnalino illeciti o infrazioni al Modello qualora ne vengano a conoscenza; coloro che ricoprono ruoli di coordinamento devono inoltre astenersi dal compiere direttamente o dal favorire o propugnare atti ritorsivi o discriminatori nei confronti dei soggetti segnalanti.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Oltre che ad astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare i reati presupposto verso la pubblica amministrazione previsti dal decreto, il Codice Etico impone particolari prescrizioni e divieti, come ad esempio quello di elargire a funzionari pubblici regali oppure dazioni in denaro o sotto forma di altre utilità, tanto più se finalizzati a procurare vantaggi alla Società.

Si precisa che, dato il parco clienti della società, tali prescrizioni riguardano esponenti della pubblica amministrazione di stati esteri, sia comunitari che extracomunitari.

Conflitti d'interesse

Tutti i soggetti destinatari, sia componenti degli organi sociali che dirigenti che altri dipendenti devono evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interessi con la società.

Qualora ciò dovesse verificarsi, devono informarne tempestivamente, a seconda della posizione ricoperta in azienda, i superiori o gli organi sociali, ed in ogni caso astenersi dal compimento di atti che li vedano in conflitto di interessi.

Rapporti con i soci

Detti rapporti devono essere ispirati a correttezza e lealtà.

conseguentemente, tutti i documenti ed i report relativi alla gestione della società ed al suo andamento economico-finanziario devono essere elaborati e redatti all'insegna della massima correttezza, veridicità e trasparenza.

Attività commerciale

L'attività di marketing e l'attività commerciale finalizzate all'acquisizione di commesse devono essere ispirate a lealtà e correttezza nei confronti dei clienti o potenziali clienti, evitando azioni di concorrenza sleale o di denigrazione verso i concorrenti.

Lo stesso dicasì per quanto riguarda le fasi di elaborazione dei documenti contrattuali e dell'esecuzione dei contratti.

Rapporti con fornitori e collaboratori

I rapporti con i fornitori, con riguardo sia alla loro selezione ed all'affidamento di appalti, forniture o consulenze, devono essere utilizzati esclusivamente criteri oggettivi di carattere economico, qualitativo e morale, evitando favoritismi da un lato e discriminazioni dall'altro.

I fornitori ed i collaboratori, da parte loro, oltre ad essere tenuti alla massima correttezza nell'esecuzione dei contratti, devono impegnarsi ad osservare il Codice Etico della Società, nonché, in particolare, la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di tutela dell'ambiente, in materia di appalti e di impiego del personale in termini di regolarità fiscale, contributiva ed in relazione alle vigenti normative in materia di impiego di personale proveniente da paesi terzi e di contrasto al caporalato.

Sistema di controllo

Tutti coloro che operano per la società e/o nell'ambito di essa (amministratori, dirigenti, altri dipendenti), devono effettuare i controlli di propria competenza segnalando a chi di dovere (superiori gerarchici, soggetti preposti alla sicurezza, OdV) eventuali disfunzioni nel sistema di controllo dovute a carenze organizzative o a comportamenti inadeguati.

Riservatezza

Come sopra detto in relazione alle varie categorie di destinatari, tutti coloro che operano in nome e per conto della società o comunque siano legati da rapporti contrattuali con essa, hanno l'obbligo di riservatezza in relazione alle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività, nonché nei confronti di chi segnali illeciti o infrazioni al Modello.

Patrimonio della Società

Tutti coloro che operano in nome e per conto della società o comunque siano legati da rapporti contrattuali con essa sono tenuti ad usare la dovuta diligenza in relazione ai beni loro affidati, o comunque a non recare danni ad essi, ai fini della salvaguardia e della tutela del patrimonio aziendale.

Terzi destinatari

In generale, tutti i terzi che intrattengono rapporti di natura contrattuale con la società sono tenuti ad osservare i principi e le norme del Codice Etico.

Allo scopo, la società provvede a portare il Codice Etico a conoscenza di tutti i soggetti con i quali intrattiene rapporti contrattuali (compresi i clienti o potenziali clienti).

I fornitori ed i collaboratori, al momento di sottoscrivere i contratti con la società, devono impegnarsi formalmente all'osservanza del Codice Etico, sottoscrivendo altresì apposite clausole, ivi compresa una clausola risolutiva espressa del rapporto contrattuale, qualora detto impegno venga disatteso.

I fornitori ed i collaboratori che si rifiutino di sottoscrivere tali impegni e clausole non potranno intrattenere rapporti contrattuali con la società.

Stanti i diversi rapporti di forza contrattuale, nei confronti dei clienti sarà comunque opportuno formulare l'invito a rispettare il Codice Etico, fermo restando che, in caso di grave violazione dello stesso, la società valuterà l'opportunità di proseguire o meno il rapporto.

Rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Tutti i destinatari del Codice Etico devono collaborare con l'Organismo di Vigilanza; le strutture della società sono tenute a fornire all'OdV le informazioni e la documentazione che lo stesso richieda, sia in via sistematica che per singole situazioni, ed a comunicargli tempestivamente, ove ne vengano a conoscenza, infrazioni al Modello o disfunzioni nella sua applicazione.

Parte terza - comunicazione, formazione e informazione, violazioni e sanzioni

La terza parte contiene le modalità con cui si informano i destinatari circa il contenuto del Codice Etico, si richiede l'impegno alla sua osservanza, si effettuano le segnalazioni sulla sua violazione e si applicano le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.

Il sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lettera e) del decreto, prevede espressamente che, affinché l'ente possa andare esente dalla responsabilità amministrativa in caso di commissione di reati presupposto dai soggetti previsti dallo stesso decreto, oltre all'adozione del modello ed all'istituzione dell'organismo di vigilanza sia introdotto "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Mancato rispetto che si traduce in:

- violazioni dei protocolli (prescrizioni e divieti);
- mancata osservanza delle procedure dato che le stesse, pur non facendo parte integrante del Modello, sono dallo stesso richiamate;
- mancato rispetto del Codice Etico

Deve precisarsi che non sono sanzionati solo i comportamenti che integrino gli estremi dei reati presupposto, ma anche quelli che, pur non costituendo reati presupposto, possono integrare gli estremi di altri reati o anche non siano punibili penalmente, ma siano in contrasto con i protocolli del Modello e con il Codice Etico.

I soggetti sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare sono gli stessi soggetti destinatari del Modello o del Codice Etico e cioè amministratori, dirigenti, altri dipendenti, collaboratori a vario titolo, fornitori, partners commerciali, terzi destinatari.

Ovviamente, il potere disciplinare della società non può estendersi ai clienti; peraltro, in caso di infrazione al Codice Etico o addirittura di commissione da parte degli stessi di reati presupposto, la società dovrà valutare attentamente l'opportunità di proseguire il rapporto, sia sotto un profilo puramente etico sia, e soprattutto, allo scopo di evitare coinvolgimenti di natura giurisdizionale.

Nel sistema disciplinare sono previste sanzioni per ciascun categoria dei destinatari, in funzione del ruolo rivestito e delle responsabilità ricoperte.

Le sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione; la loro entità, inoltre, tiene conto delle circostanze in cui la stessa si è verificata, dell'eventuale recidiva, dell'eventuale concorso di più soggetti o della commissione di più infrazioni da parte dello stesso soggetto.

Resta inteso che le sanzioni inflitte ai sensi del Sistema Disciplinare possono sempre essere impugnate con gli strumenti previsti, a seconda del soggetto al quale siano state irrogate, dalla legge o dai contratti collettivi applicabili.

Comunicazione, informazione e formazione sul Modello e sui suoi aggiornamenti

Una volta approvato il Modello, o i suoi aggiornamenti, la società deve far sì che lo stesso venga portato a conoscenza di tutti i destinatari, ivi compresi i terzi destinatari come fornitori e collaboratori; ciò, a seconda delle condizioni logistiche, può essere fatto sia mediante l'invio in formato elettronico, sia mediante la consegna di una copia cartacea quando la modalità in formato elettronico non sia possibile, sia mettendo a disposizione una copia in luoghi accessibili e indicati con precisione.

Quando ritenuto necessario dalla società e/o dall'OdV, si procede ad azioni mirate di informazione o formazione, sia in generale sulla materia "231", sia sul Modello, sia su suoi aspetti particolari o su eventuali aggiornamenti.

GSI Lucchini S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231**

PARTE SPECIALE

Premessa

Stante il fatto che la società era già dotata di un Modello, che negli anni si è provveduto a redigere sistematicamente aggiornamenti a seguito sia dei vari cambiamenti dell'assetto societario, sia delle innovazioni legislative, le aree di rischio sono chiaramente individuate.

Fermo restando il fatto che il Modello è finalizzato a prevenire la commissione di tutti i reati presupposto previsti dal decreto, si è posto l'accento in particolare sulle aree che presentano, in astratto, maggiori rischi di commissione.

Nella fattispecie, data l'attività manifatturiera della società, esercitata in un ambiente che abbisogna di precise misure di sicurezza in particolare in relazione alla sicurezza ed all'inquinamento acustico, si pone particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed all'ambiente in cui la società opera.

Inoltre, stante il fatto che la clientela è prevalentemente privata ed in buona parte estera, devono essere particolarmente monitorati gli aspetti relativi alla corruzione tra privati ed ai reati transnazionali.

Questi reati sono analizzati nelle diverse sezioni della presente parte speciale, in ciascuna delle quali sono riportati i protocolli, le prescrizioni ed i controlli a presidio ritenuti idonei al prevenirne la commissione.

A tale proposito, devono essere tenute presenti anche le interdipendenze tra GSI Lucchini e Jsw Steel Italy Piombino S.p.A.

Criteri generali su cui si basano i protocolli

“Segregazione” (separazione) delle funzioni e delle attività

Nonostante le contenute dimensioni della società, è opportuno che le attività operative siano il più possibile distinte dalle attività di controllo.

Nelle attività amministrative e finanziarie, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- quanto agli incassi
 - devono sempre corrispondere alla fatturazione attiva, o comunque all'emissione di documenti che giustifichino l'incasso (ad es. finanziamenti o altro); i documenti relativi all'incasso devono corrispondere ai documenti contrattuali da cui traggono origine;
 - devono avvenire secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalla legge, e comunque devono essere sempre tracciabili anche se avvenuti in contanti entro i limiti di legge;
- quanto ai pagamenti:
 - devono avvenire sempre sulla base ed in conformità degli impegni contrattuali assunti e regolarmente formalizzati;
 - gli importi dei pagamenti devono corrispondere ai relativi impegni di spesa, fatte salve eventuali successive variazioni, purché regolarmente autorizzate in base al sistema di poteri e deleghe;
 - prima dell'effettuazione dei pagamenti, deve essere verificata l'effettiva acquisizione da parte della società dei beni/servizi acquistati, e della loro conformità nella quantità e nella qualità all'ordine;
 - i pagamenti sono eseguiti secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalla legge; in ogni caso, devono essere sempre tracciabili anche se effettuati in contanti entro i limiti di legge.

- attività contabili:
- devono rispettare i corretti principi contabili e le norme di legge
- attività relative al bilancio:
- devono essere verificate e controllate la veridicità e la correttezza dei dati;
- il bilancio viene redatto sulla base dei corretti principi contabili ed in osservanza alle norme civilistiche.

Sistema di deleghe interne e poteri verso l'esterno:

La società deve essere dotata di un sistema di poteri e deleghe formalizzato e noto a tutti gli operatori.

Il suo rispetto è inderogabile, per cui tutti gli atti interni ed esterni devono essere coerenti con detto sistema. Sono eccezionalmente possibili eventuali ratifiche successive solo in caso di urgenza e/o gravità, come ad es. in caso di imminenti scadenze di termini il cui spirare potrebbe recare danno alla società, di pericolo imminente per la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori o di terzi, o per imminenti motivi di tutela ambientale.

Tracciabilità dei processi e degli atti

Tutti i processi finalizzati all'assunzione di decisioni, all'emanazione e all'esecuzione di atti rilevanti devono essere tracciabili e assistiti dalle relative motivazioni, sia che riguardino, ad es., decisioni che comportino impegni di spesa o comunque oneri economici a carico della società, modifiche nella posizione di dipendenti o collaboratori, significativi riflessi sull'ambiente o sulla sicurezza, sia in caso di domande o istanze verso la pubblica amministrazione.

Inoltre, gli atti formali devono sempre essere corredati dalla relativa documentazione di supporto.

In proposito, si riportano due significativi esempi, relativi ad attività sensibili:

- il controllo e la liquidazione delle fatture devono avvenire previa verifica dei documenti contrattuali che hanno originato l'impegno di spesa, e della coerenza, sul piano quantitativo, qualitativo ed economico, tra le prestazioni, i servizi o i prodotti oggetto dell'ordine e quelli ricevuti;
- i processi di pagamento o di incasso avvengono previa verifica dei documenti contrattuali su cui si basano e della corrispondenza della prestazione/prodotto ricevuti o prestati;
- tutta la documentazione sopra citata deve essere correttamente archiviata e conservata, sempre ai fini della tracciabilità.

Sempre a titolo esemplificativo, si enumerano di seguito i procedimenti per i quali è essenziale il requisito della tracciabilità:

- rapporti - contrattuali, istituzionali o anche informali - con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, nazionale o estera;
- richieste di offerta, ricezione delle offerte, formulazione delle offerte commerciali;
- partecipazione a gare;
- acquisizione degli ordini;
- acquisti, appalti e conferimento di incarichi;
- selezione di personale e assunzioni;
- elaborazione di situazioni e documenti contabili, economici e finanziari;
- fatturazione attiva e passiva;
- pagamenti;
- incassi;
- attività di gestione del personale che comportino modifiche alla posizione di dipendenti;
- elaborazione ed approvazione del bilancio, delle situazioni infrannuali, delle situazioni previsionali;

- contenziosi giudiziali e stragiudiziali, fiscali e amministrativi
- visite ispettive e relativi esiti.

Reporting sulle principali attività

Tutte le attività che costituiscono processi decisionali e/o che impegnano economicamente la società devono costituire oggetto di reporting ai livelli superiori, e contenere sia la descrizione delle fasi dell'attività nonché le relative decisioni.

In via esemplificativa, costituiscono oggetto di reporting le seguenti attività:

- rapporti con la pubblica amministrazione (in senso lato, compresa anche la magistratura ordinaria, contabile e amministrativa e le istituzioni europee)
- rapporti con fornitori, acquisti, appalti, incarichi, consulenze
- rapporti con clienti e rapporti commerciali
- attività di gestione del personale quando comportino assunzioni o modifiche della posizione individuale di lavoratori o modifiche di trattamenti collettivi
- attività che possano avere un impatto sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
- attività che possano avere un impatto sull'ambiente
- attività in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali
- eventuali contenziosi
- rapporti con enti dotati di poteri ispettivi
- gestione delle segnalazioni di infrazione al Modello.

Reati presupposto, attività a rischio reato, protocolli e controlli a presidio

Si riportano di seguito i reati presupposto che in astratto possono essere ritenuti a maggior rischio di commissione nella società e le condotte suscettibili di integrarli. Nelle rispettive sezioni della parte speciale vengono illustrati i protocolli ritenuti idonei alla loro prevenzione.

Reati contro la Pubblica Amministrazione: nozioni di carattere generale.

Si rammenta che originariamente il D. Lgs. 231/2001 era nato essenzialmente per prevenire detti reati.

E' vero che il mercato in cui opera la società è costituito prevalentemente da soggetti privati; è però anche vero che anche detti reati sono rilevanti per GSI Lucchini, la quale comunque intrattiene rapporti con la PA per tutto ciò che riguarda licenze, eventuali finanziamenti, verifiche degli enti ispettivi, stante in particolare la tipologia della produzione.

In via propedeutica, è opportuno chiarire il concetto di Pubblica Amministrazione ai fini 231.

La P.A. è costituita in misura di gran lunga prevalente da soggetti pubblici (come l'amministrazione dello Stato e gli Enti locali: regioni, province, comuni, magistratura e, particolarmente a seguito del D. Lgs. 75/2020, anche dalle istituzioni europee); essa può essere inoltre costituita anche da soggetti privati disciplinati da norme di diritto pubblico (ad es. società miste, società che fungono da stazioni appaltanti di attività o lavori pubblici), ed in generale da tutti i soggetti che svolgono funzioni pubbliche sia direttamente in base alla loro natura istituzionale, sia in sostituzione della pubblica amministrazione, quando siano loro demandate funzioni tipici di essa o riconosciuti dalla legge come tali (ad es., è pubblico ufficiale il Notaio in quanto esercita le funzioni attribuitegli dalla legge in materia di pubblica fede).

Sotto questo aspetto, sono di particolare interesse la figura del "pubblico ufficiale" e dell'"incaricato di pubblico servizio".

Il "pubblico ufficiale" è, ai sensi dell' art. 357 c.p., *"chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*; la norma precisa che *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da*

norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.

Per “incaricato di pubblico servizio” si intende, a mente dell’art. 358 c.p., colui che esercita “*un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Pertanto, le due figure si distinguono in quanto il pubblico ufficiale esercita un vero e proprio potere, mentre l’incaricato di pubblico servizio svolge una pubblica attività, ma non esercita un potere.

Occorre tener presente che le due figure sopra citate sono qualificate come tali non solo, e non sempre, in quanto appartengano ad un ente pubblico o dipendano da esso, ma con riferimento alla natura dell’attività concretamente svolta. Pertanto, può ricoprire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio anche chi, pur non appartenendo alla P.A., svolga in determinate occasioni le attività di cui agli artt. 357 e 358 c.p. sopra citati.

A titolo di esempio, si considerano pubblici ufficiali :

- i soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa (parlamentari, membri del Governo, consiglieri regionali provinciali e comunali, parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa, soggetti che svolgono funzioni accessorie);
- i soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria: magistrati di ogni organismo, giudici di pace, membri di commissioni parlamentari di inchiesta, soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardie di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, liquidatori fallimentari, commissari straordinari di grandi imprese in crisi etc.);
- i soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa: dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri, degli enti territoriali (Stato, Unione europea, organismi sopranazionali, Stati esteri, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane); soggetti che svolgono funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato (componenti dell’ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo dell’ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche di occupazione di suolo pubblico, addetti all’ufficio di collocamento, dipendenti delle Aziende di Stato e delle Aziende Municipalizzate; addetti all’esazione di tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri e delle sopra intendenze); dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (Camere di Commercio, Banca d’Italia, Autorità di Vigilanza, istituti di previdenza pubblica, ISTAT, ONU etc.); privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (notai, Enti privati operanti in regime di concessione, o regolati da norme di diritto pubblico, o svolgenti attività di interesse pubblico, o controllate in tutto o in parte dallo Stato ecc.).

Si precisa infine che, a mente dell’art.322 bis c.p., i reati verso la P.A. sussistono anche quando riguardino pubblici ufficiali stranieri, cioè soggetti che svolgono funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell’ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell’Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Tale previsione è da tenere ben presente specie per quanto riguarda i rapporti commerciali, economici e finanziari con clienti esteri a carattere pubblico, specie a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate agli artt. 24 e 25 del decreto dal D.Lgs. 75/2020.

Altri soggetti

Si deve precisare che, oltre ai rapporti con soggetti appartenenti alla P.A., occorre tener conto anche di rapporti con altri soggetti, nell’ambito dei quali possa crearsi la precondizione per la commissione di vari reati tra cui quelli qui trattati. Si pensi alla casistica, di cui vi sono abbondanti esempi nell’esperienza

giudiziaria, consistente nella costituzione di fondi occulti mediante rapporti commerciali con soggetti privati, ed al successivo utilizzo di quei fondi per l'ottenimento di vantaggi da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. L'allestimento di un efficace sistema di controllo deve quindi tener conto anche di queste fasi pregresse, onde poter prevenire condotte che costituiscano la condizione per la successiva commissione di reati presupposto rilevanti ex 231, come appunto i reati verso la P.A., o, come riportato nelle rispettive sezioni, i reati tributari ed i reati di riciclaggio o autoriciclaggio, di cui i reati tributari possono costituire una fase prodromica.

Le attività potenzialmente a maggior rischio di commissione di reati presupposto verso la PA sono:

- rapporti con soggetti pubblici (nazionali, appartenenti all'Unione Europea o extracomunitari) per l'ottenimento di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche: si tratta delle attività che concernono la richiesta e l'ottenimento dalle competenti autorità di finanziamenti e sovvenzioni ai fini di varie iniziative aziendali (ad es., iniziative di formazione);
- rapporti con soggetti pubblici (nazionali, appartenenti all'Unione Europea o extracomunitari) competenti, direttamente o indirettamente, in relazione alla valutazione degli esiti di gare per l'acquisizione di commesse;
- gestione dei rapporti con funzionari pubblici in caso di ispezioni, rilievi o diffide in materia previdenziale, fiscale, ambientale, di sicurezza,
- predisposizione e inoltro di dati e notizie a enti ed uffici della PA, alterati al fine di conseguire vantaggi per la società, ivi comprese dichiarazioni e documentazioni fiscali (reati finanziari);
- attività di carattere amministrativo, sempre con eventuali finalità corruttive verso soggetti appartenenti alla P.A. nei confronti del fisco o di altra autorità o ente pubblico, o mediante l'alterazione di dati;
- eventuali controversie sia con la PA che con privati (mediante attività corruttive verso funzionari pubblici, magistrati, consulenti tecnici d'ufficio, arbitri ecc., o alterazione di dati e notizie);
- gestione del personale, con riferimento, a titolo esemplificativo, ad assunzioni, miglioramenti retributivi o avanzamenti di carriera al fine di compiacere funzionari pubblici
- omaggi e spese di rappresentanza in favore di funzionari ed enti pubblici.

Il rischio di commissione dei reati nelle attività suddette può concretizzarsi sia mediante la realizzazione in proprio delle attività delittuose sia, specie da parte dei soggetti apicali, nell'istigazione al compimento di attività delittuose di collaboratori o di terzi , sia nell'omissione dei controlli sull'operato dei propri collaboratori, quando i reati siano commessi da questi.

Di seguito le condotte da adottarsi al fine di prevenire i reati presupposto in questione, rendendo tracciabili i rapporti con i soggetti appartenenti alla PA:

- è opportuno che agli incontri con soggetti appartenenti alla PA partecipino, ove possibile, almeno due persone
- è opportuno redigere verbali o sugli incontri con soggetti appartenenti alla PA
- i verbali, i rapporti e la documentazione relativa ad incontri e rapporti con soggetti appartenenti alla PA devono essere conservati agli atti
- quando detti rapporti siano tenuti da parte dei soggetti apicali ed in particolare ove abbiano ad oggetto rapporti che possono impegnare la società o che abbiano natura commerciale o economica diretta o indiretta, è opportuno che di essi sia data comunicazione al CdA.

Reati societari

Per la maggior parte sono reati relativi alle attività di tipo finanziario, come la formazione del bilancio e delle scritture contabili.

Particolarmente delicati sono anche i reati in materia di corruzione tra privati, introdotti alquanto recentemente e previsti prima dall'art. 2635 c.c. e successivamente integrati dall'art. 2635-bis c.c.; detti articoli, pur essendo contenuti nel codice civile, sono norme penali a tutti gli effetti.

Reati informatici

Coinvolgono le strutture informatiche della società e, nella misura in cui vi sia interrelazione con le analoghe strutture di JSW Steel Italy Piombino S.p.A., anche queste ultime.

La relativa prevenzione comporta un attento controllo da parte degli amministratori di sistema in termini di possibilità di accesso al server, ai vari siti internet e alla riservatezza delle credenziali per il personale dotato di apparecchiature informatiche.

Reati contro la personalità individuale

Si tratta di reati in materia di pedopornografia, violenza sessuale, riduzione in schiavitù e simili, la cui commissione è difficilmente ipotizzabile in GSI LUCCHINI: peraltro, alquanto recentemente è stato introdotto tra i reati presupposto, nell'ambito dell'art. 25-quater del decreto il reato di "caporalato".

La commissione di detto reato è invece, almeno in astratto, possibile in un'azienda industriale, anche se non particolarmente a rischio nell'ambiente di GSI Lucchini.

Pertanto, si è comunque inserita un'apposita sezione nella Parte Speciale del modello, in cui sono riportati i protocolli da seguire al fine di prevenire questa tipologia di reato.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D. lgs. 231/01) - Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590, 3° c., c.p.)

I rischi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati quelli ritenuti più sensibili sia nella fase di analisi ai fini dei vari aggiornamenti del modello, sia nel corso delle varie verifiche operate dall'OdV.

E, in effetti, la società dedica particolare attenzione alla prevenzione di incidenti e infortuni sul lavoro, oltre che nella gestione quotidiana anche mediante riunioni strutturate e sistematiche che vedono coinvolti i livelli responsabili dell'azienda, soggetti esterni specializzati e gli stessi lavoratori.

Ciò in quanto, oltre alla prevenzione dei reati presupposto previsti dal decreto, la filosofia aziendale intende prevenire per quanto possibile qualsiasi incidente, anomalia, infortunio anche lieve.

Per quanto in particolare riguarda i reati presupposto previsti dall'art. 25-septies del decreto, i relativi estremi si integrano quando gli eventi di cui agli artt. 589 e 590 3° comma c.p. si dovessero verificare a causa della mancata adozione, inosservanza, omesso controllo circa l'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Sia i detentori delle specifiche deleghe in materia di sicurezza sia i responsabili gerarchici ai vari livelli possono incorrere nella commissione di detti reati (con ciò coinvolgendo anche la società nella relativa responsabilità amministrativa ex D. L231/2001), qualora la verifica dell'evento sia dovuta a:

- mancata, insufficiente o inadeguata predisposizione dei documenti prescritti dalle norme di legge (es. DVR, DUVRI)
- omessa informazione e/o formazione in materia di sicurezza
- mancato, insufficiente o inadeguato rilascio delle deleghe in materia di sicurezza
- mancata, insufficiente o inadeguata predisposizione di adeguati presidi a fini di prevenzione
- mancata, insufficiente o inadeguata predisposizione di adeguati sistemi di controllo e di un adeguato sistema di reporting
- omesso, insufficiente o inadeguato esercizio delle deleghe in materia

- mancata, insufficiente o inadeguata dotazione dei DPI ai lavoratori
- omesso, insufficiente o inadeguato controllo sull'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori
- omesso, insufficiente o inadeguato controllo sull'efficacia dei presidi ai fini della sicurezza
- omesso, insufficiente o inadeguato controllo sul rispetto delle norme in materia di sicurezza da parte dei collaboratori.

Anche il personale operativo può incorrere nella commissione di questi reati ove l'evento dannoso si verifichi a causa di:

- mancato, insufficiente o inadeguato rispetto delle norme di sicurezza
- mancato, insufficiente o inadeguato utilizzo dei DPI
- mancata, insufficiente o inadeguata segnalazione di problematiche riscontrate in materia di sicurezza.

Ricettazione e riciclaggio - Autoriciclaggio

La prevenzione di questi reati, introdotti per la prima volta con il D. Lgs. 231/2007 (singolare coincidenza nel numero del provvedimento) consiste nella predisposizione di adeguati presidi e procedure nelle aree amministrative e finanziarie, nelle quali i rischi di commissione sono, per loro natura, maggiormente presenti.

Pertanto, devono essere adottati i seguenti protocolli:

- i pagamenti e gli incassi devono avvenire solo con mezzi tracciabili, preferibilmente mediante bonifico bancario; quando tali operazioni, per esiguità della somma o per altri motivi, siano effettuate mediante l'uso di denaro contante, ciò deve avvenire nei limiti consentiti dalle vigenti norme di legge, e devono essere puntualmente documentate e rendicontate;
- la documentazione a supporto delle suddette operazioni deve essere correttamente archiviata e conservata;
- deve essere sempre effettuato, e tracciato, il controllo di congruenza tra i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) ed i relativi importi con i documenti contrattuali o comunque con i documenti che vi hanno dato origine.

In epoca più recente, e più precisamente nel 2015 è stato inoltre introdotto tra i reati presupposto previsto nel decreto il reato di *autoriciclaggio*.

Detto reato è a struttura complessa, in quanto si compone tipicamente di due fasi: la prima consiste in qualunque condotta, a carattere doloso, consistente in scorrettezza, infedeltà o non veridicità dei dati riferiti nelle scritture contabili e nella redazione del bilancio da cui derivi l'occultamento di poste o comunque di somme di denaro che successivamente (seconda fase) vengano reimpiegate o reinvestite nell'interesse o a vantaggio della società.

Il rischio di commissione di detto reato è particolarmente elevato, in astratto, in tutte le realtà di tipo industriale o commerciale. Pertanto, per la sua prevenzione è necessaria l'osservanza non solo dei protocolli riportati nella specifica sezione della Parte Speciale, ma anche di quelli previsti per la prevenzione del reato di riciclaggio, dei reati societari e dei reati finanziari, di recente introduzione, nella misura in cui comportino l'occultamento di poste o somme di denaro suscettibili di essere reinvestite.

Reati in materia di criminalità organizzata (associazione a delinquere)

Il rischio di commissione di questa tipologia di reato non può considerarsi particolarmente elevato in GSI Lucchini.

Peraltra, si è comunque dedicata una apposita sezione della Parte Speciale anche ai fini della prevenzione di detti reati è dedicata apposita sezione.

Anche in questo caso i relativi protocolli sono formulati secondo i criteri generali di tracciabilità, segregazione dei compiti tra attività operative e di controllo, e rispetto del sistema di poteri e deleghe.

Istigazione a non rendere testimonianza o a rendere falsa testimonianza al magistrato

La prevenzione di questo reato presupposto, che comporta illecito amministrativo qualora la reticenza o la falsità della testimonianza riguardi un procedimento in cui è coinvolta la società ed avvenga nell'interesse o a vantaggio della stessa, richiede il rispetto dei seguenti protocolli:

- chiunque operi all'interno o comunque per conto della società, quale che sia la posizione occupata, deve astenersi dal fornire indicazioni o impartire disposizioni a componenti della società, dipendenti, terzi, tali da indurli a non testimoniare su fatti a loro conoscenza o a testimoniare il falso;
- tale divieto, la cui violazione è da ritenersi particolarmente grave se effettuata da parte di soggetti apicali, si estende anche ai legali ai quali sia affidata la difesa della società o di soggetti con essa collegati.

Reati di proprietà industriale e di diritto d'autore

Questi reati presupposto sono stati introdotti nel decreto con le L. 94/2009, 99/2009 e 106/2009.

Per quanto riguarda il diritto d'autore, il rischio di commissione appare poco elevato dato l'oggetto sociale di GSI LUCCHINI.

In astratto, potrebbero configurarsi reati in materia di proprietà industriale, ancorché anche per essi l'esperienza relativa all'attività della società non ha evidenziato un rischi di commissione particolarmente elevato.

Alla luce di ciò, non si ravvisa la necessità di dedicare a questa tipologia di reati una sezione specifica.

Sarà sufficiente anzitutto prendere visione degli stessi, essendo riportati nell'appendice del Modello, attenersi ai criteri ed ai principi generali ed alle norme di comportamento previsti nel modello e nel codice etico e, nello specifico istituire adeguati punti di controllo a livello di vertice e di superiori gerarchici onde evitare che siano realizzate in proprio attrezzature brevettate, o che si realizzino e commercializzino prodotti tutelati da brevetti.

Reati ambientali

Questa categoria di reati è connessa sia alla tipologia dei materiali utilizzati, ai processi di produzione ed ai prodotti stessi.

Fermo restando la rilevanza di questi reati, il fatto che la produzione aziendale possa definirsi sostanzialmente come "monoprodotto" fa sì che l'intero processo sia ormai consolidato e regolato da specifiche procedure rispettose delle norme in materia ambientale.

L'impatto sull'ambiente esterno della rumorosità del processo lavorativo (rilevante ai fini della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro, tanto che ad esso viene dedicata particolare attenzione) è sostanzialmente trascurabile, stanti le misure di insonorizzazione adottate.

I protocolli per la prevenzione di questa tipologia di reati sono contenuti nell'apposita sezione della parte speciale.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

I presupposti per la commissione di detto reato possono verificarsi, in astratto, sia nell'impiego di personale proprio che in caso di appalto.

Fermo restando quanto previsto nella relativa sezione della Parte Speciale, in linea generale devono essere istituiti meccanismi di controllo interno in caso di utilizzo di cittadini di paesi terzi alle dirette dipendenze

della società, e in caso di appalto meccanismi di controllo sugli appaltatori, ai quali dovranno essere rappresentate formalmente le relative responsabilità.

Reati tributari

Con l'art. 39 della L. 157/2019, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, sono entrati a far parte del decreto anche i reati tributari, previsti dall'art. 25-quinquiesdecies e contenuti nel D. Lgs. 74/2000. Inoltre, con il D. Lgs. 75/2020, il novero di detti reati è stato ulteriormente incrementato, con l'aggiunta dei reati commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

I relativi reati presupposto sono dettagliatamente riportati in appendice.

Le condotte vietate al fine di non incorrere in questo illecito sono puntualmente descritte nell'art. 25-quinquiesdecies, e non differiscono in modo rilevante, così come i profili di rischio, da quanto previsto dalla precedente versione dello stesso articolo.

Per l'esame analitico di questi reati, si rinvia alla specifica sezione ad essi dedicata.

Contrabbando

Anche questa categoria di reati è stata introdotta, con l'inserimento nel decreto dell'art. 25-sexiesdecies, dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, entrato in vigore il 30 luglio 2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Direttiva PIF - Protezione Interessi Finanziari dell'Unione Europea).

Reati transnazionali

La rilevante quota di produzione verso l'estero e i connessi rapporti con soggetti esteri fanno sì che per questa tipologia di reati possano presentarsi condizioni di rischio superiori rispetto alle altre società del gruppo.

Pertanto, si rimanda alle relative disposizioni di legge contenute in Appendice, estremamente chiare ed esplicite in proposito.

Avendo queste disposizioni carattere "trasversale", cioè potendo riguardare varie categorie di reati, in linea generale dovranno essere osservati tutti i protocolli previsti dal modello, nonché i principi generali e le norme di comportamento previsti dal Codice Etico, con particolare riferimento ai reati in materia di corruzione verso le pubbliche amministrazioni e tra privati.

E' infatti noto che in certi paesi esteri ci si può imbattere nella prassi di ingraziarsi clienti pubblici e privati mediante dazioni di denaro o altra utilità: ebbene, tali prassi sono assolutamente vietate, in quanto aderire ad esse potrebbe comportare la commissione di questa classe di reati presupposto, con conseguente responsabilità ex 231 della società.

Quindi i rapporti con i clienti, potenziali clienti e istituzioni estere dovranno essere improntati alla stessa correttezza prevista nelle relazioni con gli analoghi soggetti nazionali.

Ne consegue che devono essere soggetto a particolare controllo:

- tutte le spese effettuate in occasione di visite di detti soggetti presso la sede della società, nonché tutte le spese effettuate in occasione di trasferte all'estero di soggetti della società, che non dovranno mai eccedere ordinari atti di accoglienza o cortesia;
- la congruenza tra importi e prestazione sottostante in tutte le transazioni finanziarie con detti soggetti.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. 231/2001)

Si cita per completezza questo ulteriore reato presupposto, che riveste natura secondaria rispetto agli altri reati, in quanto la sua commissione è possibile solo a seguito di un precedente accertamento giudiziale della commissione di altro reato presupposto: esso consiste infatti nella non osservanza di quanto stabilito a seguito dell'irrogazione di una sanzione interdittiva.

Inosservanza del Codice Etico

Il Codice Etico, per precisa scelta della società, costituisce parte integrante del Modello, talché i protocolli contenuti nel Modello sono finalizzati, oltre che alla prevenzione di reati presupposto previsti dal decreto, anche alla prevenzione ed alla rilevazione di condotte in contrasto con il Codice Etico.

Da ciò conseguono i seguenti aspetti:

- la competenza dell'OdV si estende anche in relazione alle infrazioni del Codice Etico;
- le condotte poste in essere violazione dei principi generali e delle norme di comportamento previste dal Codice Etico, anche qualora non integrino gli estremi di un reato presupposto, costituiscono comunque infrazione al Modello stesso, esponendo i loro autori alle sanzioni previste dal sistema disciplinare;
- ove tali condotte, pur non integrando gli estremi di un reato presupposto, ne favoriscano anche direttamente la commissione, ciò viene considerato aggravante ai fini della valutazione della sanzione da irrogare ai sensi del sistema disciplinare.

Protocolli per la prevenzione dei reati presupposto a maggior rischio di commissione ed alle relative aree sensibili

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In questa sezione si enunciano i protocolli da osservarsi al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto contro la P.A.

Detti reati sono previsti, soprattutto con riguardo al testo originario del decreto, negli artt. 24 e 25 del decreto. Si precisa che detti articoli sono stati recentemente modificati con il D. Lgs. 75/2020, che recepisce la Direttiva dell'Unione Europea 2017/1371; detto decreto ha modificato anche l'art. 25-quinquiesdecies (vedi) e ha introdotto l'art. 25-sexiesdecies (vedi). Peraltro, possono essere riferibili a questa categoria anche i reati tributari, introdotti tra i reati presupposto del decreto con la L. 157/2019, in vigore dal 25.12.2019, ed incrementati con il D. Lgs. 75/2020, nonché una parte dei reati di contrabbando, introdotti con lo stesso sopracitato D. Lgs. 75/2020. Questi reati sono specificatamente trattati nelle rispettive sezioni del Modello.

E' trattato nella presente sezione anche l'illecito consistente nell'induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 25-decies.

Oggi, l'art. 24 è rubricato come "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", l'art. 25 come "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio".

In appendice è contenuto l'elenco completo dei reati presupposto contro la P.A., dei quali qui di seguito si riportano, in sintesi, i principali:

- art. 316-bis c.p.: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea
- art. 316-ter c.p : indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- art. 640-bis c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640-ter c.p.: frode informatica
- art. 318 c.p. e seguenti: le varie fattispecie di corruzione
- art. 319-ter c.p.: corruzione in atti giudiziari
- art. 319 quater c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilità
- dazione o promessa di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio - art. 321 c.p.
- traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.
- art. 322 c.p.: istigazione alla corruzione
- art. 317 c.p.: concussione
- art. 322-bis c.p.: peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati tributari (v.)
- reati in materia di contrabbando (v.)

All'inizio della parte speciale si è provveduto a fornire le definizioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio; sono inoltre state fornite le nozioni attinenti la pubblica amministrazione nonché altri soggetti che, pur avendo natura privatistica, potrebbero costituire dei veicoli per la commissione di reati verso la PA.

I reati nei confronti della PA possono essere compiuti sia direttamente, sia in concorso con altri soggetti, ad esempio costituendo fondi (mediante operazioni di fatturazione irregolare) destinati alla corruzione di soggetti pubblici soggetti pubblici, che rivestano ruoli istituzionali o politici, al fine di conseguire vantaggi in

modo illecito, come aggiudicazione di gare o commesse, ottenimento di finanziamenti o contributi pubblici, atteggiamenti illecitamente benevoli in occasione di ispezioni e controlli ecc.

Costituiscono pertanto attività sensibili agli effetti di questi reati anche i rapporti con i fornitori, l'erogazione di contributi e liberalità, l'affidamento di consulenze.

Aree di attività sensibili

Sono individuate come attività sensibili le seguenti:

Più probabile appare il rischio in relazione alla richiesta di finanziamenti, licenze, autorizzazioni, o ad indagini ispettive.

- area commerciale: nonostante il parco clienti della società sia costituito essenzialmente da soggetti privati, occorre prestare particolare attenzione ai rapporti con esponenti di paesi esteri dove sia diffusa la prassi di ingraziarsi esponenti pubblici al fine di ottenere commesse, nonché in caso di partecipazione a gare in cui, anche se la stazione appaltante ha natura privatistica, abbia veste di soggetto pubblico.
- attività relative ai c.d. processi di provvista: pagamenti e incassi; acquisto di beni e servizi; conferimento di incarichi; assunzione di personale; promozioni o incentivi o aumenti discrezionali erogati a dipendenti; erogazioni a titolo di contributi o liberalità; omaggi; spese di rappresentanza. Nell'ambito di queste attività, infatti, possono in astratto essere realizzate condotte finalizzate a procurare a soggetti della P.A. danaro, favori o altre utilità al fine di ottenerne vantaggi illeciti per la società, come l'aggiudicazione di gare e commesse, contributi pubblici, concessioni, autorizzazioni;
- verifiche, accertamenti e ispezioni da parte degli organi e degli enti competenti, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, regolarità fiscale e contributiva, di impiego di personale, tutela dell'ambiente.

Controlli a presidio per la prevenzione dei reati contro la P.A.

Premesso che in generale è necessario disporre di un chiaro sistema di poteri e deleghe, il cui rispetto è fondamentale ai fini della prevenzione di ogni reato presupposto, in particolare sono istituiti i seguenti controlli a presidio:

- quanto ai processi di provvista, sono necessari: l'istituzione ed il rispetto di adeguate procedure per la regolazione di incassi e pagamenti, che prevedano la separazione tra compiti operativi e di controllo e siano in linea con i protocolli previsti dal Modello in materia; il rispetto delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi ed al conferimento di incarichi e consulenze
- per quanto riguarda le erogazioni liberali e l'erogazione di contributi (da effettuarsi solo per ragioni eccezionali e previa adeguata motivazione), si richiedono la verifica dell'inerenza del contributo e del soggetto a favore del quale lo stesso viene erogato con l'oggetto sociale, e la limitazione dell'importo
- gli interventi a favore dei singoli dipendenti che ne migliorino le condizioni economiche, l'inquadramento o la posizione in azienda devono essere adottati nel rispetto delle norme contrattuali e, qualora abbiano natura discrezionale, sulla base di criteri oggettivi, riscontrabili e supportati da adeguata motivazione
- le eventuali assunzioni di personale devono essere effettuate solo in presenza di oggettive esigenze organizzative, sulla base di processi di selezione ispirati a criteri oggettivi e predeterminati, e adeguatamente motivate quanto alle esigenze che vi hanno dato luogo quanto ai soggetti assunti
- in caso di richiesta di contributi pubblici (a livello sia nazionale che europeo), concessioni,

autorizzazioni, licenze, eventuale partecipazione a gare pubbliche o acquisizione di commesse pubbliche, si richiedono:

- l'esposizione dei motivi che hanno dato luogo alla richiesta
 - la tracciabilità del processo istruttorio e decisionale
 - la conservazione dei relativi atti
 - il reporting sui contatti con i soggetti della PA nelle varie fasi del procedimento
 - la corretta e veritiera esposizione dei dati e, nel caso di richiesta di contributi, la corretta e veritiera rendicontazione.
- in caso di verifiche e ispezioni, si richiedono:
- l'affidamento di detti rapporti esclusivamente alle funzioni aziendali competenti in base all'organizzazione interna e/o al sistema di poteri e deleghe
 - la corretta e veritiera esposizione dei dati e delle situazioni rilevanti ai fini della verifica
 - un reporting sui contatti intrattenuti con i soggetti verificatori nelle varie fasi della verifica e sul relativo esito.

Si richiama inoltre, sempre allo scopo di prevenire la commissione dei reati presupposto contro la P:A:, il rispetto del Codice Etico, con particolare riferimento alle norme comportamentali ed alle limitazioni riguardanti l'erogazione a soggetti della PA di regali, omaggi o altre utilità.

REATI SOCIETARI

Si riportano di seguito i principali reati societari previsti dall'art. 25-ter del decreto, il cui elenco completo è comunque riportato in appendice, nella parte "Elenco dei reati presupposto":

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c. N.B.: vale solo per le società quotate)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- corruzione tra privati (art. 2635 e art. 2635-bis c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- agiotaggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- falso in prospetto (art. 2623 e 173-bis del d.lgs. n. 58/1998). N.B.: la L. 28.12.2005 n. 262 ha abrogato l'art. 2623 c.c relativo al falso in prospetto, che costituiva uno dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, ed ha introdotto nel Testo Unico Finanziario l'art. 173-bis, che però non è richiamato nel D.lgs. 231/2001: è pertanto lecito ritenere che, allo stato, il suddetto art. 173-bis non costituisca, a differenza dell'abrogato art. 2623 c.c., un reato presupposto. In tal modo si è creato un vuoto legislativo, che potrà essere colmato solo da un successivo intervento legislativo.

N.B.: si segnala che con la legge 68/2015 sono state introdotte modifiche al reato di false comunicazioni sociali, delle quali si tratta alla fine di questa sezione.

Attività sensibili

Le aree di attività sensibili, nelle quali è in astratto ritenuta possibile la commissione delle fattispecie di reato qui trattate, sono state individuate come segue.

- **Predisposizione, redazione e approvazione del bilancio, relazioni e comunicazioni sociali.**
Tali attività consistono nella raccolta ed elaborazione dei dati contabili per la formulazione dei documenti previsionali e consuntivi: bilancio e conto economico annuale, situazioni previsionali, infrannuali e consuntive, budget annuale.
Esse devono essere effettuate nel rispetto dei corretti principi contabili e delle norme previste in materia dal codice civile; devono essere tracciabili e trasparenti, nonché accompagnate da adeguata documentazione correttamente conservata, sì da consentire il riscontro tra i documenti ufficiali e quelli che hanno formato il processo di elaborazione; tutte le fasi di elaborazione e di approvazione devono avvenire nel rispetto del sistema di poteri e deleghe.
Le eventuali modifiche dei documenti contabili devono essere supportate da idonea motivazione adeguatamente formalizzate e autorizzate in base al sistema di poteri e deleghe.
- **Rapporti con JSW Steel Italy Piombino S.p.A., con gli azionisti, , con la società di revisione e con il**

Collegio Sindacale.

Le attività e gli adempimenti svolti da parte degli organi e delle strutture della società per relazionare gli azionisti e gli organi di controllo circa l’andamento della società sono espletati dai soggetti a ciò deputati in base all’organizzazione aziendale e al sistema di poteri e deleghe, secondo i corretti principi contabili e in base a criteri di massima collaborazione e trasparenza. I libri obbligatori sono conservati adeguatamente, e sono adottate adeguate misure di sicurezza al fine di consentire l’accesso alla relativa documentazione solo ai soggetti abilitati.

- **Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione dei CdA e delle assemblee e conservazione dei relativi atti.**

Anzitutto avvengono secondo i tempi definiti dalle norme di legge; le varie fasi sono gestite dai soggetti individuati in base all’organizzazione aziendale ed al sistema di poteri e deleghe; la documentazione di supporto ed i verbali sono adeguatamente archiviati e conservati, ed il relativo accesso è consentito, attraverso idonee misure di sicurezza, esclusivamente ai soggetti abilitati.

- **Gestione degli utili e delle riserve, operazioni sul capitale.**

Si tratta delle attività finalizzate a gestire e formalizzare le operazioni sui risultati di esercizio e sul capitale. In proposito, sono individuati in base all’organizzazione aziendale ed al sistema di poteri e deleghe soggetti rispettivamente preposti alla predisposizione della documentazione, all’assunzione delle decisioni, al controllo della relativa correttezza e conformità alle norme di legge, alla corretta archiviazione e conservazione della documentazione, alla definizione ed al controllo delle misure di sicurezza atte a consentire l’accesso alla documentazione ai soli soggetti abilitati.

Tutte le operazioni sopra elencate sono svolte in base a criteri che, in linea generale, sono valide a fine di prevenire tutti i reati presupposto ma, a maggior ragione, lo sono in relazione ad attività dalle quali sono originati dati e situazioni ufficiali che definiscono l’andamento dell’ente.

- Tracciabilità: tutte le fasi devono essere tracciabili; la documentazione deve essere formalizzata per iscritto e correttamente conservata, a cura dei soggetti a ciò deputati.
- Segregazione dei compiti: per quanto possibile in funzione della dimensione della società, devono essere distinti i soggetti preposti alla elaborazione e predisposizione delle informazioni e della documentazione, quelli cui compete l’assunzione di decisioni, e quelli deputati al controllo.
- Osservanza del Codice Etico. E’ essenziale che tutti i soggetti che partecipano, a qualunque titolo, alle attività in questione osservino, oltre alle specifiche norme di legge, le procedure interne ed i principi e le norme previste dal Codice Etico per quanto di pertinenza. La delicatezza della materia, infatti, richiede che le varie operazioni siano effettuate con diligenza, buona fede, trasparenza.
- Rispetto del sistema di poteri e deleghe. E’ essenziale che tutti i soggetti che partecipano, a qualunque titolo, alle attività in questione operino nel più stretto rispetto del sistema di poteri e deleghe e dei ruoli attribuiti dall’organizzazione aziendale, onde evitare che eventuali disfunzioni, o addirittura violazioni del modello, siano imputabili a deficit organizzativi.

Corruzione tra privati

Questa categoria di reati è prevista dall’art. 25-ter, lettera *s-bis* a seguito di più interventi legislativi che hanno introdotto tra i reati presupposto quelli previsti dall’art. 2635 c.c. 3° comma, la cui portata iniziale è stata poi ampliata, e dall’art. 2635 bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati).

Infatti l’attuale disciplina amplia, rispetto al primo intervento legislativo, il campo di applicazione, estendendo i soggetti ai quali può essere addebitato il reato presupposto ad altri ruoli oltre a quelli apicali

inizialmente previsti, ed aggiunge il reato presupposto di istigazione alla corruzione tra privati, anch'esso inizialmente non previsto.

Tali norme estendono il campo dei reati presupposto in materia di corruzione, precedentemente previsto solo verso soggetti della pubblica amministrazione in linea con le finalità originarie del decreto, ai rapporti con soggetti privati come, a titolo esemplificativo, clienti, fornitori, appaltatori, consulenti.

Si precisa gli artt. 2635 e 2635-bis sopra citati sono inseriti nel Libro V (“Del Lavoro”), Titolo XI del codice civile, rubricato come “Disposizioni penali in materia di società e di consorzi”: ciò può indurre, ed ha indotto vari esponenti della dottrina, a ritenerne che siano da escludersi i rapporti con persone fisiche.

Prudenzialmente, peraltro, anche nei rapporti con questi soggetti dovranno essere evitate ed impediti le condotte vietate e punite dalle norme in questione.

Di conseguenza, anche nei confronti delle persone fisiche sono da adottarsi, al fine di prevenire la commissione di questi reati, i protocolli come pure i principi e le norme di comportamento previsti in materia dal Codice Etico.

Prescrizioni

Tutti i rapporti aventi contenuto economico intrattenuti con privati, che siano enti, società, associazioni o persone fisiche come professionisti, consulenti, artigiani ecc., devono essere inerenti all'oggetto sociale; è pertanto vietata la corresponsione, come pure la promessa, di danaro, beni o altre utilità che non siano inerenti all'oggetto sociale.

Detti rapporti dovranno essere tenuti, e le relative decisioni dovranno essere assunte, esclusivamente dai soggetti abilitati in base all'organizzazione aziendale ed al sistema di poteri e deleghe.

Quanto sopra vale anche per le spese di rappresentanza, i contributi a soggetti terzi a titolo di sponsoraggio o le elargizioni liberali. La loro eventuale erogazione deve essere comunicata all’OdV.

I rapporti con i soggetti privati in questione devono essere formalizzati per iscritto, e accompagnati dalla documentazione di supporto dei motivi che ad essi hanno dato origine; la relativa documentazione deve essere correttamente conservata, in modo da garantire la tracciabilità del processo.

I pagamenti verso fornitori, consulenti ecc. devono corrispondere agli impegni contrattuali ed alla prestazione ricevuta; sono vietati pagamenti o dazioni di altre utilità che non siano già previste dagli impegni contrattuali.

Allo scopo di prevenire i reati in materia di corruzione tra privati, particolare delicatezza rivestono altresì le operazioni contabili e le attività di predisposizione, redazione ed esposizione del bilancio.

E’ infatti da tener presente la possibile correlazione tra questi reati con il reato di autoriciclaggio, previsto dall’art. 25-octies del decreto ed inserito nel novero dei reati presupposto dall’1 gennaio 2015. Detto reato è trattato specificatamente nella relativa sezione della Parte Speciale, ma vale la pena ricordare qui che l’occultamento doloso di somme di danaro o di poste di bilancio, qualora dette somme vengano reimpiigate o reinvestite nell’interesse o a vantaggio della società, può costituire il presupposto per la commissione del reato di autoriciclaggio.

False comunicazioni sociali

Questo reato presupposto è stato oggetto di varie modifiche nel tempo ad opera del legislatore.

Infatti, con la L. 27 maggio 2015 n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015, sono state apportate modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle altre norme del codice civile ad esso collegate: in tale occasione l’art. 12 ha introdotto “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”.

A seguito di ciò, il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett. a), che in precedenza era qualificato come contravvenzione, è stato riqualificato come delitto, con riferimento al reato presupposto di cui all'articolo 2621 c.c., così come sostituito dalla L. 69/2015. Per cui sono puniti, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore."

E' prevista la punibilità dei soggetti sopra elencati "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

La relativa sanzione pecuniaria è stata aumentata, e nell'attuale formulazione varia da un minimo di 200 ad un massimo di 400 quote.

Reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità

E' costituito dalla fattispecie prevista all'articolo 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità), introdotto dall'art. 10 della citata L. 69/2015.

In tal caso, la sanzione pecuniaria a carico dell'azienda varia da un minimo di 100 ad un massimo di 200 quote.

Reato di false comunicazioni sociali delle società quotate

Detto reato, che si riporta per mera completezza non essendo applicabile a GSI LUCCHINI, è costituito dalla fattispecie di cui all'articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate), così come modificato dall'art. 11 della citata L. 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

Per maggior chiarezza, si riporta di seguito il testo dell'art. 12 della L. 69/2015:

Art. 12. Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari.

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'alinea è sostituito dal seguente: «*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*»;
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «*a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*»;
- c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «*a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*»;
- d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «*b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*»;
- e) la lettera c) è abrogata.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLICO DEI DATI PERSONALI

Si tratta dei reati presupposto previsti dall'art. 24-bis.

Di seguito si riporta l'elenco dei principali, mentre l'elenco completo ed il testo dei singoli articoli sono contenuti nell'Appendice:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art 615-quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis. c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter. c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

E' evidente che, data l'attività della società, buona parte di questi reati sono a basso rischio di commissione. Peraltro, si deve tener presente che l'area informatica può costituire un'area critica per la commissione anche di altri reati presupposto e per condotte in contrasto con il Codice Etico.

Pertanto, si trattano in questa sezione anche aspetti più ampi rispetto alla prevenzione dei soli reati presupposto previsti dall'art. 24-bis.

E infatti, possono essere correlati a questi reati presupposto anche i reati contro la persona in generale, ed in particolare i reati in materia di pornografia virtuale e detenzione di materiale pedopornografico, previsti all'art. 600-quater c.p., ove commessi mediante l'uso di strumenti informatici.

Si devono inoltre tenere presenti anche le norme relative all'accesso ed all'utilizzo improprio di dati relativi al personale o di terzi, già regolamentati dal D. Lgs. 196/2003 ed oggi dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

E' pertanto necessario che le strutture della società operino nel totale rispetto delle norme di legge e rispettino il dettato del Codice Etico, in particolare per quanto riguarda la diligenza e la correttezza nel trattamento dei dati, nell'utilizzo dei mezzi informatici, nel garantire la protezione dei dati e limitare l'accesso a siti dubbi o potenzialmente pericolosi.

Le aree di attività potenzialmente a rischio sono così individuate:

- le attività squisitamente informatiche, come la gestione del software e dell'hardware;
- il trattamento di dati rilevanti nell'ambito dell'attività operativa della società;
- la gestione dei dati personali dei componenti degli organi sociali, dei dipendenti e dei terzi.

I protocolli da seguire sono:

- è vietato accedere o tentare di accedere a sistemi o banche date di terzi coperti da riservatezza;
- è vietato danneggiare, o tentare di danneggiare, sistemi o banche date di terzi, tanto più se al fine di trarne vantaggi nell'interesse della società

- l'accesso al sistema o ai pc deve essere possibile solo attraverso password riservate, che non devono essere rese note ad altri; è opportuno che le password siano variata periodicamente, possibilmente a seguito di richiesta automatica del sistema;
- deve essere reso impossibile l'accesso a siti dubbi o pericolosi suscettibili di far incorrere nella commissione di reati presupposto sia previsti in questa sezione sia di quelli comunque correlati all'attività informatica, come l'accesso a siti pedopornografici e simili;
- deve essere reso impossibile l'accesso a banche dati interne o esterne coperte da riservatezza;
- l'accesso ai *files* contenenti dati sensibili deve essere reso possibile solo agli addetti a quella specifica attività;
- il sistema deve prevedere la possibilità di registrazione delle operazioni effettuate sui programmi della società, in modo da garantirne la tracciabilità;
- l'utilizzo di PIN (come nel caso di accesso all'*home banking*), firme digitali o posta elettronica certificata è regolamentato, limitato solo a determinati soggetti preventivamente individuati ed espressamente autorizzati;
- devono essere adottate adeguate misure al fine di precludere l'accesso di estranei ai *files* aziendali, ed in particolare ai *files* contenenti dati sensibili;
- devono essere adottate adeguate misure per evitare le intrusioni nel sistema informatico (*firewall*);
- devono essere adottate efficaci, tempestive e sistematiche misure per il salvataggio dei dati (*back-up* a frequenza prestabilita, *cloud computing* o equivalenti);
- i server devono essere collocati in locali atti a garantirne la sicurezza e la limitazione dell'accesso;
- devono essere adottate efficaci misure in termini di *disaster recovery*, onde evitare la perdita di dati.

E' individuato e nominato, a termini di legge, il Responsabile del trattamento dei dati; inoltre, se del caso, sono nominati anche "incaricati" del trattamento dei dati.

In calce a questa sezione si riporta il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (riportato in calce alla sezione "Reati ambientali") in merito al reimpiego e riciclo di materiali e attrezzature informatiche, provvedimento che, ancorché datato (2010), contiene norme di comportamento utili a prevenire reati presupposto connessi con l'impiego di strutture informatiche.

Occorre anche precisare che l'area informatica è particolarmente coinvolta nell'attuazione e nell'implementazione dei canali per la segnalazione di illeciti o infrazioni al Modello (*whistleblowing* - art. 6 del decreto), garantendone l'effettiva possibilità di accesso e la riservatezza.

Si richiama infine, per completezza, quanto previsto dalla L. 133/2019 di conversione del D.L. 105/2019 in materia di sicurezza nazionale cibernetica con il quale è stato parzialmente modificato l'art. 24-bis.

Pur non ravvisandosi rilevanti rischi di commissione nella società quanto ai reati previsti da tali norme, è comunque necessario prenderne visione; esse sono contenute nel catalogo dei reati presupposto riportato nell'Appendice.

SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Quest'area di attività può essere, in astratto, critica sia per la commissione di reati presupposto, sia per condotte in contrasto con il Codice Etico.

Peraltro, trattasi di attività svolte in stretta correlazione con le competenti strutture di JSW Steel Italy Piombino S.p.A., il cui Modello prevede precisi protocolli in proposito.

Ai responsabili ed alle strutture di GSI Lucchini compete comunque operare secondo i criteri di seguito previsti.

Le attività di reclutamento, selezione ed assunzione devono rispondere a principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità.

Le assunzioni possono essere effettuate solo sulla base di effettivo fabbisogno; condizione inderogabile è la corrispondenza tra il profilo professionale da ricoprire ed i requisiti personali e professionali in possesso dei candidati.

In ogni caso, ad oggi eventuali assunzioni devono essere concertate con la Capogruppo, stanti le problematiche occupazionali presenti.

Il processo di selezione viene condotto in collaborazione con le funzioni competenti di JSW Steel Italy Piombino, fino alla fase conclusiva che prevede, di norma, un colloquio con il responsabile della Società.

Si deve evitare che al processo di selezione partecipino soggetti in conflitto di interesse, ad esempio per rapporti di parentela o affinità con il candidato.

I risultati del processo di selezione e le valutazioni sul candidato vengono formalizzati e conservati in apposito fascicolo, come pure i *curricula* e le valutazioni sugli altri candidati, il tutto con la dovuta riservatezza.

In caso di assunzione, la stessa avviene sulla base del sistema di poteri e deleghe.

E' evidente che il rispetto di questi protocolli è fondamentale al fine di prevenire la commissione di reati presupposto, soprattutto in materia di corruzione, compiacendo esponenti della P.A. o privati mediante l'assunzione di persone ad essi gradite.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda le attività di gestione del personale, con riguardo a promozioni, miglioramenti economici, erogazione di premi ecc.

Tali azioni devono avvenire solo in base a requisiti oggettivi e nell'ambito di politiche aziendali di carattere generale, e comunque nel rispetto delle disposizioni contrattuali e degli accordi collettivi; essi possono essere assunti solo nel pieno rispetto del sistema di poteri e deleghe.

Sempre in quest'area di attività possono verificarsi rischi di commissione dei delitti contro la personalità individuale, previsti dall'art. 25-quinquies del decreto, con particolare riferimento alla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, nonché rischi di comportamenti in contrasto con il Codice Etico, per quanto riguarda in generale il rispetto dei diritti della persona.

Devono pertanto essere evitati, ed impediti da parte di che ne venga a conoscenza, quei comportamenti che possano dar luogo a tali rischi, seguendo i protocolli previsti nelle rispettive sezioni della Parte Speciale ed i principi e le norme di comportamento previste in proposito dal Codice Etico.

Nelle attività di selezione, assunzione e gestione del personale è inoltre richiesto il più rigoroso rispetto delle norme di legge e di contratto che regolano l'inquadramento professionale, il trattamento economico-normativo, gli adempimenti contributivi ed assicurativi, senza approfittare delle eventuali situazioni di svantaggio in cui il lavoratore dovesse trovarsi.

Si ricorda in proposito che l'art. 25-quinquies del decreto è stato modificato dall'art. 6 della L. 29.10.2016, n. 199, che ha introdotto il reato presupposto di caporalato, previsto dall'art. 603-bis c.p.

Inoltre, si rammenta che il di caporalato può essere correlato anche con i reati presupposto che comportano l'illecito amministrativo previsto all'art. 25-duodecies, la cui rubrica recita "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", per i cui protocolli si rimanda alla specifica sezione.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Nell'art. 25-quinquies del decreto sono riportati i reati presupposto che danno luogo a questo illecito amministrativo.

Detti reati presupposto sono numerosi e di varia natura e sono riportati nel catalogo dei reati presupposto nell'Appendice del Modello.

Essi sono riferibili, in sintesi, a violenza sessuale, pedopornografia minorile, atti sessuali su minori, riduzione in schiavitù, tratta di persone ed al reato di caporalato.

Mentre il rischio di commissione dei reati in materia di violenza sessuale, pedopornografia e simili appare alquanto basso in società, tanto meno se nel suo interesse o a suo vantaggio, lo stesso non può dirsi, in astratto, per il reato di caporalato.

Infatti, in teoria non è da escludersi che una società, anche industriale, possa commettere questo tipo di reato (che sostanzialmente consiste nell'impiegare manodopera senza le tutele contrattuali e di legge) al fine di risparmiare sui costi retributivi, contributivi e assicurativi.

Comunque, lo sfruttamento del lavoro costituisce anche infrazione al Codice Etico, per cui è sempre sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare.

Di seguito si enunciano i protocolli finalizzati alla prevenzione di questa categoria di reati:

- è vietata la ripresa o la diffusione di video e foto a contenuto pornografico e pedopornografico;
- è vietato, ed impedito dal sistema, l'accesso a siti pornografici e pedopornografici
- sono espressamente richiamati i principi e le norme contenuti nel Codice Etico circa il rispetto della persona umana e la tutela della sua salute psico-fisica.
- l'accesso nei locali e nelle aree di pertinenza dell'azienda a persone estranee è regolamentato, tali soggetti sono identificati, ammessi solo se in base ad un valido motivo connesso con l'attività aziendale e se autorizzati da chi ne ha i poteri
- le attività svolte nei locali di pertinenza dell'azienda sono comunque soggette a controllo nel rispetto delle norme di legge.

Ai fini della prevenzione di questa classe di reati presupposto, si richiamano anche i protocolli contenuti nella sezione relativa ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" nonché, in quanto applicabili, alle prescrizioni di cui al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, riportato in calce alla sezione "Reati ambientali".

Come detto sopra, presenta almeno in astratto un più alto rischio di commissione il reato di caporalato previsto dall'art. 603 bis-c.p., introdotto dall'art. 6 della L. 29.10.2016, n. 199 che ha modificato l'art. 25-quinquies.

La prevenzione di questo reato richiede il massimo rispetto di tutte le norme di legge e di contratto che disciplinano il trattamento economico e normativo dei dipendenti, gli obblighi contributivi e assicurativi, senza approfittare delle eventuali situazioni di svantaggio in cui detto personale eventualmente si trovi.

Devono quindi essere osservati anche i protocolli riportati nella sezione "Ricerca, selezione e gestione del personale", ai quali si rinvia.

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D. Lgs. 81/2008 - D. Lgs. 106/2009

Art. 25 septies D. Lgs. 231/2001

Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di sicurezza sul lavoro.

Questi reati presupposto sono entrati a far parte dell'ambito di applicazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 con il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (all'epoca denominato "Testo Unico" della sicurezza), emanato in attuazione della delega conferita al governo con la Legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia). Nell'anno successivo, peraltro, il successivo D. Lgs. 106/2009 apportò modifiche al D. Lgs. 81/2008.

Con queste norme entrarono a far parte del catalogo dei reati presupposto ex 231 i reati colposi, il che tra l'altro provoca varie perplessità nella dottrina, in quanto per molti era contraddittorio il fatto che reati colposi potessero esse commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

Tali perplessità sono poi sostanzialmente rientrate a seguito dell'argomentazione per cui in realtà le omissioni in materia di sicurezza sul lavoro dalle quali possono scaturire i reati presupposto qui trattati possono oggettivamente comportare vantaggi per la società in termini di risparmio economico (ad es., mancata installazione di meccanismi e attrezzature per la sicurezza, mancata dotazione di DPI).

Di seguito il testo degli articoli del codice penale riferiti a detti reati.

Art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art 583 c.p. - Circostanze aggravanti

"La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) la perdita di un senso;*
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare , ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori in GSI LUCCHINI

In questa sezione sono riportati i protocolli atti a prevenire i reati presupposto di cui sopra.

Detti protocolli presuppongono anzitutto che la società sia dotata, così com'è dotata, di procedure, individuazione dei ruoli e delle responsabilità che costituiscono nel loro complesso il sistema di sicurezza della società; ad essi i protocolli fanno riferimento, per cui anch'essi hanno valore cogente al pari del Modello.

Il sistema di sicurezza di GSI Lucchini risponde alle norme di legge ed, in particolare, a quanto previsto dall'art. 30 D. Lgs n. 81/2008, per quanto riguarda le nomine, i ruoli, le procedure.

E' importante che tutti i soggetti aziendali che rivestono un ruolo in detto sistema di sicurezza non solo partecipino attivamente alla sua realizzazione, ma anche al suo miglioramento, facendo tesoro delle innovazioni tecnologiche e dei dati di esperienza.

Allo scopo la società, conscia della rilevanza che ha l'aspetto sicurezza non solo nell'interesse primario della salute e dell'integrità dei lavoratori, ma anche sotto i profili più specificatamente connessi alla responsabilità amministrativa dell'ente, effettua sistematiche riunioni, con il supporto di soggetti specialistici esterni, allo scopo di raccogliere i dati derivanti dall'esperienza in materia (anche con il diretto coinvolgimento dei lavoratori) e di trarne insegnamenti per eliminare eventuali anomalie ed introdurre elementi di miglioramento nel sistema.

Le attività sensibili

Anzitutto, sono rilevanti le attività affidate ai ruoli che rivestono responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e salute dei lavoratori, come:

- corretta individuazione e nomina delle figure chiave in materia di sicurezza previste dalla normativa
- redazione e aggiornamento del DVR
- redazione e aggiornamento del DUVRI
- controllo sull'applicazione di detti documenti
- redazione e aggiornamento delle procedure in materia di sicurezza
- disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e loro dotazione ai lavoratori
- controllo sull'effettivo utilizzo dei DPI
- manutenzione delle attrezzature di lavoro, immobili, impianti, apparecchiature ecc., sia a carattere sistematico, sia a seguito di segnalazioni di anomalie
- mantenimento dell'efficacia dei sistemi antincendio e relativo controllo sistematico
- adeguate e sistematiche azioni di informazione e formazione verso i lavoratori sui rischi, sulle corrette pratiche di lavoro, sull'uso dei DPI e sui sistemi di sicurezza
- visite periodiche e verifiche sullo stato di salute dei lavoratori
- sistematiche verifiche sanitarie sugli ambienti di lavoro
- adeguatezza e disponibilità delle dotazioni sanitarie

- corretta individuazione dei fornitori di DPI e meccanismi in materia di sicurezza, sulla base delle garanzie qualitative fornite
- rigoroso controllo sull'adeguatezza delle forniture di materiali connessi alla sicurezza (DPI, attrezzature, sostanze ecc.).

In linea con quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 circa i requisiti del Modello ai fini della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono assicurate le seguenti azioni, la cui adeguatezza deve essere costantemente e sistematicamente monitorata:

- a) individuazione del Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009.
- b) nomina del RSPP
- c) nomina del medico competente
- d) elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- e) nomina dei preposti: sono i soggetti con responsabilità di coordinamento delle attività operative alle quali sono conferite specifiche deleghe in materia di sicurezza
- f) designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, di primo soccorso, di gestione delle emergenze
- g) individuazione dei rischi
- h) redazione e aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
- i) redazione e aggiornamento, quando necessario, del DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza)
- j) individuazione delle misure di prevenzione dei rischi esposti nel DVR e nel DUVRI
- k) redazione del piano di sicurezza e messa in opera delle misure finalizzate alla prevenzione dei rischi evidenziati nel DVR e nel DUVRI
- l) attribuzione dei poteri di spesa in materia di sicurezza, nonché di tutela dell'ambiente, in modo da rendere compatibili i tempi per l'impegno di spesa e per le procedure di acquisto o appalto con le eventuali urgenze
- m) elaborazione, aggiornamento e diffusione delle procedure in materia di sicurezza
- n) sistematica informazione verso i dipendenti sul corretto utilizzo di attrezzature e di impianti, dei DPI (dispositivi di protezione individuale), rischi specifici, corrette pratiche di prevenzione
- o) programmazione e realizzazione di azioni formative in materia di sicurezza
- p) corretta gestione del processo relativo ai DPI, in termini di individuazione del numero e della tipologia, acquisizione, controllo di idoneità, individuazione dei lavoratori cui darli in dotazione, effettiva consegna, indicazioni sul loro utilizzo e relativo controllo; tutto il processo deve essere tracciabile
- q) individuazione degli impianti, attrezzature, dotazioni degli uffici e degli immobili, in materia di sicurezza e dei dispositivi antincendio
- r) adeguata e sistematica manutenzione degli impianti, dotazioni e dispositivi di cui sopra
- s) documentazione di tutte le attività di manutenzione, verifica e controllo ai fini della tracciabilità
- t) programmazione ed effettuazione delle visite mediche periodiche secondo i tempi e le modalità di legge, e adozione delle azioni conseguenti ai relativi esiti
- u) sistematici sopralluoghi sui luoghi di lavoro del medico competente
- v) adeguata dotazione, come tipologia e quantità, delle dotazioni di primo soccorso, e sistematico controllo sulla loro adeguatezza e consistenza

- w) predisposizione di adeguate prescrizioni per le azioni di primo soccorso (sia con mezzi interni che tramite strutture esterne), verifica della loro adeguatezza, formale individuazione dei ruoli ad esse preposte e informazione sugli stessi.

Deleghe, attribuzioni e figure chiave in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Al fine di conseguire la massima efficacia possibile in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di prevenzione di incidenti e infortuni, la società si è dotata di tutte le figure previste dalla specifica normativa, le quali assicurano la più completa integrazione tra loro, nel rispetto però della distinzione dei ruoli, in ossequio al principio di “segregazione” dei compiti che costituisce uno dei criteri cardine del sistema “231”.

In fase di attribuzione dei ruoli, si tiene particolarmente conto delle specifiche competenze ed esperienze individuali.

Sono istituite e adeguatamente ricoperte le seguenti figure:

Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro è oggi individuato nella figura di un componente del CdA.

Ciò in conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs 81/2008, secondo il quale il Datore di Lavoro deve essere individuato nel soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, nel soggetto che, secondo l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore opera, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro può delegare alcune attribuzioni proprie del suo ruolo, ad eccezione delle seguenti, che non sono in alcun modo delegabili:

- la valutazione dei rischi, con la relativa elaborazione del DVR previsto dall'art. 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Tale figura è individuata in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 81/2008 il RSPP, secondo il quale deve trattarsi di soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

I compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali (SPP) sono definiti dall'art. 33 e seguenti:

- provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla prevista riunione periodica (art.35);
- fornisce ai lavoratori le dovute informazioni (art. 36).

Medico competente

E' nominato in persona di professionista in possesso dei requisiti di legge; ad oggi è in comune con JSW Steel Italy Piombino S.p.A.

Il medico competente è definito all'art. 2 comma 1 lett. h) come il medico, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29 comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti nello stesso decreto.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

In base all'art. 2, comma 1, lett. i), trattasi della persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Anche detta figura è ricoperta ed è destinataria delle necessarie iniziative formative.

Dirigente e preposti

La figura del Dirigente è coperta in base alla struttura organizzativa della Società.

Ad essa sono attribuite le funzioni e le responsabilità di legge.

Sono nominati i preposti, individuati nelle figure responsabili del coordinamento delle attività operative e di manutenzione, ai quali sono conferite apposite deleghe in materia, direttamente connesse con le attività loro demandate in base al ruolo ricoperto.

Protocolli per la prevenzione dei reati presupposto in materia di sicurezza

Considerazioni di carattere generale

I destinatari del Modello devono attenersi ai protocolli contenuti in questa sezione, nonché alle procedure previste dal sistema di sicurezza aziendale in quanto, pur non facendo parte integrante del Modello, sono dallo stesso espressamente richiamate.

Oltre all'inosservanza dei protocolli, anche l'inosservanza delle procedure in materia costituisce infrazione e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.

Anzitutto, tutti i soggetti che svolgono un ruolo attinente alle attività in materia di sicurezza sul lavoro sono tenuti al rispetto delle norme di legge che regolano la materia.

Sono inoltre tenuti ad ottemperare ai protocolli previsti dal Modello, ad attenersi alle procedure in materia e alle disposizioni emanate dai soggetti preposti.

Chiunque venga, direttamente o indirettamente, a conoscenza di situazioni che possono comportare rischi sul lavoro per sé o per altri, devono informarne con la dovuta tempestività i propri superiori o una delle figure preposte alla sicurezza.

In caso di pericolo imminente, devono attivarsi immediatamente per richiedere l'intervento di chiunque sia in grado di scongiurare il rischio; ove possibile, senza mettere a repentaglio la propria incolumità, intervengono personalmente al fine di rimuovere o di prevenire la situazione di pericolo.

Protocolli

Tutto ciò premesso, si enunciano di seguito i protocolli finalizzati a prevenire i reati presupposto in materia di sicurezza, nonché i comportamenti in contrasto con le norme, procedure e principi e norme del Codice Etico che possano comunque comportare rischi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e dei terzi che accedano alle aree di pertinenza della società.

Valutazione dei rischi

Devono essere oggetto di attenta analisi e valutazione tutti i rischi cui, anche potenzialmente, sono esposti i lavoratori in ragione nello svolgimento delle attività cui sono adibiti.

Gli artt. 17, comma 1 lettera a) e 28 del D. Lgs. 81/2008 prescrivono i criteri e le modalità di elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Il DVR contiene:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa, nella quale sono precisati i criteri adottati ai fini della valutazione;
- le misure di prevenzione e protezione attuate e i DPI (dispositivi di protezione individuale) adottati a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché delle figure nell'ambito dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio.

Il DVR viene elaborato previa consultazione del RLS, e viene reso disponibile ai lavoratori presso i locali della Società.

Il DVR viene sistematicamente aggiornato in funzione di:

- variazioni organizzative
- variazioni delle pratiche operative e aggiornamenti tecnologici che comportino riflessi sugli aspetti relativi alla sicurezza.

Tutte le fasi relative all'analisi, all'elaborazione ed all'approvazione del DVR sono tracciabili e documentate, la relativa documentazione è correttamente archiviata.

Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

L'individuazione dei rischi contenuta nel DVR deve essere seguita dall'applicazione di idonee e coerenti misure di prevenzione e protezione.

Al pari dell'individuazione dei rischi, anche le misure di prevenzione e protezione sono aggiornate a seguito di variazioni organizzative, delle pratiche operative, dell'introduzione di nuovi meccanismi che si riflettano sulla sicurezza.

Tutti i lavoratori sono dotati dei DPI corrispondenti ai rischi individuati, dovutamente manutenuti, sostituiti quando non risultano più efficienti e aggiornati in funzione delle variazioni riportate nel capoverso precedente.

La consegna ed il ricevimento dei DPI vengono registrati e la relativa documentazione dovutamente conservata.

Standard tecnici relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, movimentazioni carichi, etc.

Sono adottate ed applicate specifiche procedure allo scopo di garantire la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, e la loro rispondenza alle norme in materia.

Dette procedure disciplinano:

- la manutenzione, pulizia e controllo periodico dei locali, degli impianti e delle attrezzature di lavoro;
- la verifica della funzionalità delle attrezzature, dei DPI, dei mezzi di lavoro e degli impianti;
- le norme generali di igiene nei locali e nelle aree di lavoro;
- i percorsi di circolazione, delle vie di fuga e delle uscite di emergenza;
- i dispositivi antincendio;

- l'eventuale fuoriuscita di sostanze gassose o lo sversamento di sostanze liquide;
- le misure di primo soccorso;
- l'utilizzo, il controllo, la manutenzione e la sostituzione dei DPI ove necessario;
- le modalità di stoccaggio di prodotti e merci;
- le modalità di archiviazione della documentazione.

Tutte le attività di manutenzione e di controllo sono documentate e tracciabili; la relativa documentazione è correttamente archiviata e conservata.

Sono inoltre adottate ed applicate procedure e/o pratiche operative finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto all'esposizione a specifici rischi tra cui:

- sollevamento, movimentazione e trasporto dei carichi;
- utilizzo di mezzi in movimento;
- videoterminali;
- agenti fisici;
- agenti chimici.
- gestione dei rifiuti, ivi compresi quelli speciali, pericolosi e derivanti da attrezzature elettroniche.

Le procedure e pratiche operative di cui sopra come pure la loro diffusione agli operatori sono tracciabili e documentate, e la relativa documentazione è correttamente archiviata.

Primo soccorso, incendi, emergenze

Sono elaborati ed adottati i piani di intervento da mettere in atto in caso di situazioni di emergenza e di grave pericolo per i lavoratori e per i terzi che siano presenti nei luoghi di lavoro, come interventi di primo soccorso, incendi, necessità di evacuazione dei locali e degli impianti.

Sono predisposte cassette o kit di pronto soccorso, la cui collocazione e modalità di utilizzo sono rese note ai lavoratori.

Le disponibilità e le scadenze dei materiali di pronto soccorso sono sottoposte a controlli sistematici, e regolarmente reintegrate in funzione delle giacenze previste. Le figure individuate come responsabili delle suddette verifiche e reintegrazioni sono espressamente incaricate e rese note ai lavoratori.

Sono installati adeguati dispositivi antincendio, sul cui utilizzo e la cui ubicazione i lavoratori interessati sono adeguatamente informati.

Tali dispositivi sono sistematicamente controllati e soggetti alla manutenzione prevista.

Sono predisposti piani di evacuazione idonei a consentire, in caso di incendio o di altro grave ed imminente pericolo, l'immediato abbandono dei locali; detti piani sono portati a conoscenza di tutto il personale. Essi recano l'indicazione del percorso preferenziale e di almeno un percorso alternativo in caso di inagibilità di quello preferenziale. I piani di evacuazione sono periodicamente testati mediante prove di evacuazione.

Tutte le attività relative alla gestione delle emergenze (come le prove di evacuazione, i controlli e la manutenzione dei presidi antincendio, ecc.) sono documentate e tracciate, e la relativa documentazione è adeguatamente conservata.

Deleghe e nomine

Tutte le figure previste dalla normativa alle quali sono attribuiti compiti e deleghe in materia di sicurezza e sono ricoperte, ed i relativi soggetti sono formalmente nominati e incaricati.

Le nomine vengono rese note a tutti i lavoratori.

Qualora si verifichino improvvise scoperture, si provvede tempestivamente alla sostituzione.

I soggetti incaricati devono essere in possesso di comprovata idoneità personale e tecnico-professionale. Particolare attenzione deve essere prestata all'idoneità dei soggetti ai quali si intendano affidare attività o forniture in materia di sicurezza.

Il procedimento e l'esito delle verifiche circa il possesso di adeguati requisiti devono essere documentati e tracciati, e la relativa documentazione correttamente archiviata.

Obblighi del preposto

Ai preposti è essenzialmente affidato il compito di controllare e verificare l'applicazione, da parte dei lavoratori affidati al loro coordinamento, la corretta applicazione delle norme di sicurezza in particolare (come ad es. uso dei DPI, rispetto delle indicazioni fornite dai cartelli presenti sui luoghi di lavoro, delle procedure) e delle corrette prassi di lavoro in generale ai fini, per quanto qui interessa, della sicurezza propria, dei colleghi e dei terzi.

Nel caso rilevino comportamenti scorretti, devono intervenire facendo cessare o comunque correggendo questi comportamenti e, se del caso, segnalarli ai superiori o ai soggetti investiti di responsabilità in materia di sicurezza per le azioni conseguenti, che possono essere di carattere informativo, formativo o disciplinare.

Nel caso in cui vengano a conoscenza, direttamente o dietro segnalazione, di situazioni di rischio, devono intervenire immediatamente per la loro eliminazione e/o per evitare che i lavoratori vengano a contatto con dette situazioni, provvedendo poi a segnalare dette situazioni alle figure preposte.

Forniscono ai soggetti investiti di responsabilità in materia di sicurezza dati di esperienza ed elementi utili a migliorare gli standard di sicurezza.

Obblighi dei lavoratori

Non solo le figure cui sono demandati compiti di controllo e/o coordinamento in materia di sicurezza, ma tutti i lavoratori in generale sono tenuti, oltre che all'osservanza delle norme di legge, delle procedure, delle disposizioni aziendali, delle pratiche operative testate e consolidate, al rispetto delle norme di comportamento di seguito riportate:

- deve essere evitato ogni comportamento, anche omissivo, suscettibile di comportare rischi per la sicurezza, la salute o l'integrità fisica propria o dei propri colleghi e /o dei terzi;
- devono essere utilizzati in maniera appropriata, secondo le disposizioni aziendali e le istruzioni ricevute, i DPI, i dispositivi di sicurezza, le attrezzature, i mezzi di trasporto, le eventuali sostanze pericolose che siano utilizzati nel processo operativo, e in generale svolgere correttamente, in base alle norme di legge e alle disposizioni aziendali, le attività di competenza;
- a maggior ragione, devono essere segnalate immediatamente ai suddetti soggetti, o a chiunque sia in grado di intervenire, eventuali situazioni di pericolo, se del caso intervenendo anche personalmente, senza però mettere a rischio la propria incolumità;
- non devono essere modificati, rimossi o manomessi arbitrariamente i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- non devono essere effettuate operazioni o manovre, tanto più se non di propria competenza, in difformità dalle norme e disposizioni aziendali, tali da comportare rischi per la sicurezza propria, dei colleghi di lavoro o di terzi;
- i lavoratori devono frequentare i corsi e le iniziative di formazione, informazione e addestramento allestiti dalla società;
- i lavoratori devono sottoporsi alle visite ed ai controlli sanitari previsti dalla legge, o a quelli disposti dalla società attraverso il medico competente.

Inoltre, tutti i lavoratori sono coinvolti nel processo di miglioramento del sistema di sicurezza, per cui essi partecipano agli incontri ed alle riunioni programmate dalla società, fornendo segnalazioni e suggerimenti atti a prevenire situazioni di rischio e formulando proposte finalizzate al miglioramento della sicurezza.

Spese in materia di sicurezza sul lavoro

Le procedure relative alle spese necessarie per gli adeguamenti in materia di sicurezza devono consentire tempi celeri.

Il criterio preminente consiste nel privilegiare gli aspetti di sicurezza, che non devono mai essere sacrificati a criteri di carattere economico, ferma restando l'oculata gestione aziendale.

In caso di urgenza allo scopo di evitare o prevenire rischi imminenti, sono previste vie preferenziali anche in deroga alle procedure ordinarie.

Rilevazioni e situazioni statistiche

Al fine di disporre dei dati e degli elementi necessari per il monitoraggio ed il miglioramento del sistema di gestione della sicurezza, è attivo un sistema di rilevazione statistica e di classificazione di infortuni, incidenti, malattie professionali, esiti delle visite periodiche (v. paragrafo seguente), condiviso e reso disponibile sia ai vertici della società che alle figure che ricoprono incarichi in materia di sicurezza.

Visite ed accertamenti sanitari

Le visite periodiche finalizzate alla verifica dello stato di salute dei lavoratori e della loro idoneità allo svolgimento delle mansioni cui sono addetti sono previste, programmate ed effettuate in conformità alle norme di legge e in base alle disposizioni aziendali.

Le visite periodiche e gli accertamenti sanitari sono obbligatori.

I lavoratori che si sottraggano ingiustificatamente ad essi sono passibili di sanzioni ai sensi del Sistema Disciplinare.

L'eventuale accertamento di inidoneità è regolato dalle norme di legge e di contratto.

I dati relativi all'effettuazione ed agli esiti delle visite ed accertamenti periodici confluiscano, in maniera anonima, nelle rilevazioni statistiche di cui al paragrafo precedente.

Tutta la relativa documentazione è adeguatamente e correttamente conservata, e rigorosamente coperta da riservatezza nel rispetto delle norme di legge.

Informazione verso i lavoratori - Informazioni verso il personale presente nei locali nei quali si svolgono attività lavorative aziendali o comunque di pertinenza dell'azienda

I lavoratori sono adeguatamente e sistematicamente informati, mediante un sistema di comunicazioni di agevole consultazione ed immediata comprensione, sui rischi connessi alle attività loro affidate, sui DPI da utilizzare e sul loro corretto utilizzo, nonché sulle azioni da compiere in caso di emergenza o di pericolo imminente.

I nominativi dei soggetti destinatari di deleghe e di incarichi in materia di sicurezza, la loro ubicazione in azienda, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica sono resi noti ai lavoratori, in modo da rendere agevole la comunicazione.

Ai soggetti esterni che accedano ai luoghi di lavoro o comunque ai locali di pertinenza della Società vengono fornite tutte le informazioni necessarie per prevenirne l'esposizione a rischi, l'accesso a luoghi pericolosi od il coinvolgimento in eventuali incidenti o infortuni. Qualora detti soggetti debbano accedere a luoghi nei quali è previsto l'uso di DPI, questi vengono loro forniti e di essi si esige l'utilizzo, previa la relativa illustrazione a cura della Società. Gli accessi dei terzi vengono registrati.

Tutte le suddette attività di informazione sono documentate e tracciate, e la relativa documentazione è adeguatamente archiviata.

Formazione e addestramento dei lavoratori

La Società organizza azioni di formazione e addestramento in materia di sicurezza, sia nei casi in cui ciò sia previsto da norme di legge, sia qualora se ne riscontrino comunque la necessità o l'opportunità, in base a:

- situazioni di rischio rilevate in base all'esperienza
- risultanze delle analisi statistiche che suggeriscono di intervenire su aspetti specifici
- eventuali innovazioni tecnologiche che comportino riflessi in materia di sicurezza.

Tali corsi vengono effettuati sia allo scopo generale di affinare la sensibilità dei lavoratori in materia, sia per scopi specifici in modo da renderli edotti rispetto a particolari rischi connessi a determinate situazioni di lavoro.

Pertanto, gli argomenti trattati nei corsi possono riguardare:

- le norme di legge, le procedure e le normative aziendali in materia di sicurezza
- i rischi specifici correlati alle varie attività ed alle figure professionali ad esse adibite
- il corretto utilizzo di macchine, attrezzature, strumenti di lavoro e DPI
- le modalità con cui trattare sostanze e materiali utilizzati nell'attività lavorativa
- i processi lavorativi, le pratiche operative e le norme che li regolamentano
- le misure di prevenzione e protezione
- i piani di emergenza
- l'illustrazione dei compiti affidati ai soggetti che rivestono ruoli in materia di sicurezza nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

L'esito e l'efficacia dei corsi sono monitorati tramite specifici strumenti di valutazione.

Le relative attività sono documentate e tracciate, e la relativa documentazione è correttamente archiviata.

Attività di vigilanza e controllo

L'adeguatezza nel tempo del sistema di gestione della sicurezza è sistematicamente soggetta a verifica, sia sulla base dei dati statistici su infortuni, incidenti, malattie professionali ecc., sia mediante riunioni periodiche che vedono il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali, allo scopo sia di correggere eventuali anomalie, sia di individuare ed attuare azioni di miglioramento.

Tali verifiche, condotte a cura dei vertici aziendali e dei soggetti con deleghe in materia di sicurezza, nonché con l'ausilio di soggetti esterni particolarmente esperti in materia, riguardano:

- l'individuazione e valutazione dei rischi
- le misure di prevenzione e protezione
- i DPI
- i dispositivi antincendio
- i piani di emergenza
- la corrispondenza delle pratiche operative, delle attrezzature e dei locali agli standard di sicurezza richiesti dalle norme e comunque in linea con l'evoluzione tecnologica.

In particolare conto sono tenute anche le segnalazioni provenienti dai lavoratori.

Di tutte le attività relative alla vigilanza ed al controllo del sistema di gestione della sicurezza viene redatta apposita relazione; in generale, dette attività sono regolarmente documentate, e la relativa documentazione viene adeguatamente archiviata.

Protocolli da adottarsi in caso di affidamento di attività a terzi (appaltatori, fornitori, collaboratori, professionisti, lavoratori autonomi)

Quando è necessario il ricorso a prestazioni esterne, si applicano altresì i protocolli sotto riportati.

I criteri che presiedono all'affidamento sono basati, oltre che sulle norme di legge, sull'idoneità tecnico professionale, personale e morale dei soggetti affidatari.

Ferme restando le esigenze di economicità della gestione aziendale, i suddetti criteri non possono essere sacrificati a vantaggio di criteri meramente economici.

L'affidamento viene effettuato nel rispetto del sistema di poteri e deleghe.

Nelle fasi operative, la società ed i suoi operatori si adoperano affinché siano garantiti gli standard di sicurezza e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; ciò anche, ed in particolare, in caso di interferenza dei lavoratori della società con lavoratori di imprese terze, o tra lavoratori di più imprese terze.

In tali casi si provvede alla redazione del DUVRI con l'indicazione delle misure atte ad eliminare o quanto meno circoscrivere e minimizzare, e comunque rendere noti, i rischi da interferenza.

I contratti di affidamento di lavori in appalto prevedono espressamente i costi relativi alla sicurezza.

Criteri e azioni per la corretta applicazione ed il miglioramento del sistema di sicurezza

Tutte le disposizioni e decisioni in materia di sicurezza, nonché tutte le azioni e comportamenti che possano avere riflessi sulla sicurezza devono ispirarsi ai seguenti criteri, al fine di prevenire incidenti, infortuni, lesioni all'integrità fisica dei lavoratori ed alla loro salute.

A tale scopo, il sistema di sicurezza deve essere visto come un corpo dinamico, tale da poter essere non solo efficacemente attuato, ma anche migliorato in continuo sulla base dei dati di esperienza, del contributo di tutti i dipendenti e dell'evoluzione tecnologica.

Pertanto:

- l'individuazione dei rischi costituisce il presupposto indispensabile per evitarli, prevenirli, rimuoverli, darne tempestiva e puntuale comunicazione colleghi di lavoro, ai superiori, alle figure investite di ruoli in materia di sicurezza;
- le postazioni di lavoro, le attrezzature, i metodi di lavoro devono essere progettati e realizzati in funzione dell'obiettivo generale di prevenzione;
- i DPI, i dispositivi di sicurezza, le attrezzature devono essere adeguati, mantenuti in efficienza e costantemente migliorati in funzione dell'andamento statistico degli incidenti e degli infortuni, nonché dell'evoluzione tecnologica e normativa;
- il sistema di sicurezza deve essere costantemente monitorato, ai fini del mantenimento della sua efficacia e del suo miglioramento;
- le attività che possono avere riflessi diretti o indiretti sulla sicurezza devono partecipare all'obiettivo primario della sicurezza stessa e della salvaguardia dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori. Ciò vale quindi anche per gli acquisti e per le attività amministrative e finanziarie, che non devono mai sacrificare la sicurezza all'economicità;
- la società deve dedicare adeguata attenzione anche alla sicurezza, all'integrità fisica e alla salute dei terzi, che siano collaboratori, dipendenti di imprese appaltatrici o visitatori, predisponendo misure adeguate in termini sia di informazione sui rischi, sia di dotazione di DPI, sia di misure di sicurezza che si rendano necessarie in funzione dei locali e degli impianti ai quali hanno accesso;
- in generale, devono sempre essere rese note sia ai lavoratori che ai terzi le informazioni sui rischi presenti ai luoghi di lavoro ai quali hanno accesso;
- ove ci si trovi in situazioni di emergenza, occorre assumere immediatamente le misure necessarie, compatibili con la situazione concreta, atte a prevenire o quanto meno limitare il rischio e le sue conseguenze, assumendo successivamente le iniziative necessarie per isolare l'area di rischio ed infine rimuoverne le cause.

Cogenza delle prescrizioni contenute nella presente sezione - Rinvio

Ferma restando la cogenza dei protocolli di cui sopra, si rammenta che il presente Modello fa espresso rinvio alle procedure, alle disposizioni ed alle misure previste ed adottate dalla Società nel sistema di sicurezza, che pertanto sono altrettanto cogenti.

L'inosservanza di tali protocolli, nonché delle procedure e delle altre disposizioni comporta pertanto violazione del Modello, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.

Rapporti con l'Organismo di Vigilanza (OdV)

All'OdV vengono comunicate le nomine dei soggetti cui sono affidati incarichi o deleghe in materia di sicurezza, le norme, procedure e disposizioni aziendali in materia, nonché le eventuali variazioni.

All'OdV sono inoltre inviate sistematicamente, nell'ambito dei flussi informativi di cui è destinatario, le situazioni statistiche in materia di sicurezza, incidenti, infortuni, nonché i verbali delle riunioni in materia.

In caso di incidenti o infortuni gravi, l'OdV .

Chiunque riscontri, direttamente o indirettamente, anomalie nella gestione della sicurezza , situazioni di rischio tali da costituire violazione del Modello deve darne tempestiva comunicazione all'OdV.

Azioni in caso di situazioni di contagio, epidemia, pandemia

In occasione della pandemia per Covid 19, la società ha predisposto procedure e adottato misure atte a prevenire la diffusione del contagio tra i lavoratori e nei confronti di terzi.

Tali azioni sono state adottate in sintonia con le disposizioni normative emanate per l'occasione, nonché sulla base delle indicazioni impartite dalle autorità sanitarie competenti, tenuto conto della specificità dell'attività aziendale.

Tali misure saranno, ove necessario, aggiornate, sia in termini di rafforzamento che di rallentamento, in funzione delle variazioni delle norme e delle indicazioni sanitarie che si verificheranno.

Gli organi preposti al controllo di dette misure hanno verificato e verificano l'applicazione di dette misure, fintanto che le stesse saranno in vigore.

Al di là della situazione contingente, la società presterà la massima attenzione all'eventuale quanto denegata ipotesi in cui si ripresentino, nel futuro, situazioni di contagio, epidemia o pandemia; allo scopo si dota di procedure e normative standard atte a garantire un accettabile livello di sicurezza, da eventualmente implementare in funzione della gravità della situazione che dovesse presentarsi.

In detto processo intervengono, ai fini della predisposizione, dell'attuazione e del controllo, secondo competenza, le figure preposte sulla base delle norme vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL, testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e, più in generale all'art. 2082 c.c.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CONFERIMENTO DI INCARICHI E CONSULENZE

Trattasi di attività di particolare delicatezza al fine di prevenire reati presupposto sia in materia di corruzione, in particolare tra privati, di sicurezza sul lavoro, in base alla qualità delle attrezzature e dei DPI acquistati di impiego di cittadini provenienti da paesi terzi, di riciclaggio e di auto riciclaggio.

Ne consegue che i protocolli da seguire sono particolarmente rigorosi.

1. Anzitutto, i fornitori (nella loro accezione più ampia) devono essere ricompresi in un albo da compilarsi, e se del caso da ampliarsi, a seguito di un attento screening basato su criteri di adeguatezza tecnologica, di moralità, economicità.
2. Gli ordini vengono emessi a fronte di accertate e documentate esigenze, nell'ambito dei fornitori ricompresi nell'albo, fatte salve eventuali esigenze nuove o urgenti, nel qual caso lo screening del fornitore deve comunque essere effettuato sulla base dei criteri di cui sopra.
3. Già a livello di richiesta d'ordine e di ordine, emesso a seguito di gara o di trattativa diretta, deve essere effettuata una valutazione di congruità tra prezzo e bene o prestazione, sulla base delle tabelle commerciali esistenti o dell'esperienza.
4. In caso di acquisti di particolare rilevanza, è opportuno disporre di almeno tre preventivi, a meno che non si sia in presenza di fornitori monopolistici o comunque di provata e sperimentata affidabilità.
5. Il pagamento al fornitore avviene solo previo controllo di corrispondenza tra il bene o la prestazione oggetto dell'ordine e il bene o la prestazione forniti, dal punto di vista della qualità, della qualità e dei termini di consegna. Non sono ammessi pagamenti in difformità dal prezzo stabilito nell'ordine, a meno di comprovate esigenze di variazione successive all'emissione dell'ordine.
6. Gli acquisti, gli appalti e gli incarichi devono essere strettamente inerenti con l'oggetto sociale; per quanto riguarda in particolare incarichi e consulenze, prima di ricorrere all'esterno è opportuna l'effettuazione di una verifica sull'eventuale disponibilità di risorse interne in grado di fornire, in base alla loro professionalità ed esperienza, la prestazione richiesta.
7. Nell'assegnazione di appalti, deve essere preventivamente richiesta la documentazione attinente la regolarità contributiva, nonché la corretta posizione dei dipendenti impiegati dalla ditta appaltatrice.
8. Nell'assegnazione degli ordini e degli incarichi devono essere evitati favoritismi e discriminazioni.
9. Le varie fasi sopra illustrate devono essere affidate, compatibilmente con la struttura aziendale, a soggetti diversi quanto alle fasi operative e quelle di controllo, ivi comprese quelle preposte al ciclo passivo, nello spirito del principio generale di segregazione dei compiti.
10. Deve essere assolutamente evitato il conferimento di ordini e incarichi a soggetti in conflitto di interessi (ad es. in rapporti di parentela o affinità con vertici, dirigenti o funzionari della società), o che comunque abbiano direttamente o indirettamente influenza su eventuali vantaggi per la società (ad es. acquisizione di commesse, autorizzazioni, atteggiamenti benevoli in caso di verifiche o ispezioni).

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Tali reati presupposto sono stati introdotti dalla L. 94/2009, art. 2 c. 29, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 24-ter.

Prima di passare all'esame specifico, vale la pena rammentare che il legislatore attribuisce particolare gravità alla commissione dei reati associativi, tanto da prevedere l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 16, comma 3 nei confronti di società o di loro articolazioni organizzative che risultassero stabilmente utilizzate per la commissione di detti reati.

Ciò premesso, si riporta qui di seguito l'elenco delle principali norme penali di riferimento ed una loro sintetica descrizione, rinviano all'appendice per l'elenco dettagliato ed il testo degli articoli.

- a) associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura qualora tre o più persone si associno al fine di commettere più delitti;
- b) associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.): fermo restando quanto previsto dall'art. 416 c.p., una associazione si definisce mafiosa in funzione della forza intimidatrice del vincolo associativo e della conseguente condizione di omertà e soggezione, con la finalità di conseguire vantaggi di tipo economico, limitare l'esercizio del voto, procurare illegittimamente vantaggi elettorali.
- c) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.): la stessa pena prevista per l'associazione di tipo mafioso si applica anche per la promessa di voti contro l'elargizione di somme di danaro.
- d) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.): consiste nel sequestro di una persona al fine di ricevere un ingiusto profitto a fronte della liberazione del sequestrato.
- e) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/1990, art. 74): si configura quando tre o più persone si associno al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, senza le prescritte autorizzazioni, sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nell'ambito della società, sono da ritenersi a basso rischio di commissione i reati di cui ai punti c), d) ed e); Sempre non particolarmente elevato appare il rischio di commissione del reato di cui al punto b), anche se, data l'operatività della società anche in paesi esteri, non può essere escluso, quanto meno in astratto.

Allo scopo, occorre pertanto rispettare, oltre ai protocolli previsti nella presente sezione, anche quelli enunciati nelle rispettive sezioni in materia di corruzione, sia verso le pubbliche amministrazioni (tra le quali, si ricorda, rientrano anche quelle straniere) che verso i privati.

Particolare attenzione è da porre al reato di cui al punto a): esso, infatti, può riferirsi a varie categorie di reati, avendo solo come presupposto il fatto di essere commesso da più persone in associazione tra loro allo scopo di commettere più reati.

Pertanto, al fine di frapporre ostacoli alla costituzione di vincoli associativi tra risorse della società o tra esse e soggetti esterni, l'organizzazione e le procedure aziendali devono conformarsi ai criteri di trasparenza, tracciabilità e segregazione dei compiti (con particolare riferimento alla distinzione delle responsabilità operative rispetto a quelle di controllo); inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con la snellezza della struttura organizzativa, è consigliabile un avvicendamento delle risorse nei vari compiti, come pure l'affiancamento di più risorse in alcune fasi delicate della vita aziendale, come i rapporti con soggetti della P.A.

In generale, data la "trasversalità" di questa tipologia di reati, è rilevante ai fini della prevenzione di commissione degli stessi, l'osservanza dei protocolli previsti dal Modello per tutti i reati presupposto.

In particolare, si richiamano comunque i protocolli più aderenti allo scopo di prevenire questi reati:

- devono essere rigorosamente rispettate le procedure in materia di acquisto di beni e servizi e di conferimento di consulenze e incarichi professionali;
- le transazioni economiche e finanziarie sia attive che passive devono essere inerenti all'oggetto sociale e congrue sul piano commerciale ed economico; il corrispettivo pagato o incassato deve essere sempre contrattualmente predeterminato, coerente sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo con la prestazione ricevuta o effettuata, ed in linea con i parametri di mercato;
- tutte le transazioni economiche e finanziarie sono effettuate secondo le modalità previste dalla legge ed i corretti principi contabili, a fronte di impegni contrattuali o comunque formali o di adempimenti, e con l'impiego di mezzi di pagamento tracciabili;
- le eventuali erogazioni di contributi e liberalità, ammesse solo in via del tutto eccezionale, per importi modesti e debitamente autorizzate in base al sistema di poteri e deleghe, devono essere coerenti con l'oggetto sociale, e devono essere tali per cui dalle stesse ci si possa attendere un ritorno in termini di immagine sul territorio o nel settore di mercato in cui la società opera;
- tutte le operazioni di cui sopra devono essere effettuate nel più scrupoloso rispetto del sistema di poteri e deleghe;
- devono essere scrupolosamente rispettate le prescrizioni del codice etico, in particolare per quanto riguarda la percezione e l'erogazione di regali, spese di rappresentanza e simili, comunque sempre di modico valore e mai in correlazione con vantaggi per la società.

Si deve infine tener presente che anche i reati previsti dall'art. 25-duodecies in materia di impiego di lavoratori provenienti da paesi terzi del decreto possono essere correlati con i reati associativi, nella parte in cui sono previsti da norme finalizzate al contrasto nei confronti della criminalità organizzata; pertanto, devono essere rispettati, al fine di prevenire i reati qui trattati, anche i protocolli previsti nella sezione dedicata all'impiego di lavoratori provenienti da paesi terzi.

Lo stesso dicasì per i protocolli previsti per i reati in materia di caporalato.

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLICITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

I reati presupposto di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita sono stati introdotti con l'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 dal D. Lgs. 231/2007.

Successivamente è stato poi introdotto il reato presupposto di autoriciclaggio.

Si precisa che le sanzioni previste sono particolarmente pesanti, in quanto le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino a 1000 quote, ed inoltre sono previste, nei casi più gravi, anche sanzioni interdittive.

Di seguito una sintesi dei reati in questione, riportati anch'essi in dettaglio nell'Appendice.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Consiste nella sostituzione, nel trasferimento o in altre operazioni di denaro, beni o altre utilità, finalizzate ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ricettazione (art. 648 c.p.). Consiste nell'acquisto, ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da attività illecita. (o nel favorire tali condotte).

Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art 648 ter c.p.). Consiste nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Le attività a rischio di commissione di detti reati sono le seguenti:

- acquisti ed appalti
- incarichi o consulenze
- attività amministrative e finanziarie
- rapporti economico-finanziari con i soci e con le altre società del gruppo.

I protocolli da seguire sono i seguenti:

- i soggetti con i quali si avviano e si intrattengono rapporti di carattere economico-finanziario devono essere preventivamente valutati sotto il profilo dell'affidabilità, della consistenza e della moralità; si deve verificare se siano oggetto di procedure concorsuali, procedimenti penali o altri procedimenti connessi ad illeciti penali, civili o amministrativi; tali caratteristiche devono essere verificate prima del conferimento dell'ordine o dell'incarico, e devono essere verificate nel corso del rapporto;
- tutte le transazioni finanziarie in entrata ed in uscita devono avvenire mediante mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, assegni circolari ecc.), mentre l'uso dei contanti è ammesso solo in via eccezionale, e comunque entro i limiti di legge;
- la documentazione di supporto alle transazioni finanziarie (ordini, contratti, incarichi ecc.) deve essere preventivamente verificata e approvata, in termini di congruità con la prestazione e di coerenza con l'oggetto sociale, in base ai ruoli stabiliti dall'organizzazione aziendale e dal sistema di poteri e deleghe, ed è correttamente archiviata e conservata;
- segregazione dei compiti tra le figure addette all'operatività e quelle addette al controllo;
- rispetto delle procedure aziendali in materia di acquisto di beni o servizi e di conferimento di incarichi e consulenze.

Autoriciclaggio

Tale reato presupposto è entrato a far parte, con una modifica all'art. 25-octies, dell'ambito di applicazione del decreto con l'art. 3, comma 5 della legge 186/2014, entrata in vigore dall'1 gennaio 2015, la quale ha introdotto il reato di cui all'art. 648-ter. 1 c.p.. Di seguito il testo dell'art. 25-octies e dell'art. . 648-ter. 1:

"Art. 25-octies

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

“Art. 648-ter. 1 c.p. - (Autoriciclaggio).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena e' diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Il reato di autoriciclaggio è un reato a struttura complessa, nel senso che consiste in una condotta tesa a reinvestire somme provenienti da una precedente condotta illecita, e comporta notevoli rischi di commissione.

Esso si configura nel caso in cui, a seguito di condotte di natura dolosa che si estrinsechino in scorrettezza, infedeltà o non veridicità dei dati contabili da cui derivi l'occultamento di poste o comunque di somme di denaro, sia effettuato il reimpegno o il reinvestimento delle stesse nell'interesse o a vantaggio della società. A proposito della condotta di natura dolosa, deve tenersi presente che la distinzione tra dolo e colpa è spesso ardua, in particolare tra colpa cosciente e dolo eventuale. Quindi, i protocolli previsti in questa sezione e quelli previsti nella sezione “Reati societari”, con riferimento alla redazione delle scritture contabili e di bilancio devono essere scrupolosamente seguiti, a prescindere da ogni valutazione sull'elemento soggettivo, e cioè sulla specifica volontà dell'agente.

REATI AMBIENTALI - ECOREATI

Con il D. Lgs. 121/2011, che ha recepito le direttive n. 2008/99/CE in materia di reati ambientali, e n. 2009/123/CE in materia di inquinamento provocato da navi, è stato introdotto nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-undecies. Successivamente, con la L. 68/2015, sono stati inseriti nel decreto i c.d. **ecoreati**.

Si riportano di seguito le principali norme relative ai reati introdotti nel 2011, mentre la parte relativa agli ecoreati viene trattata più avanti.:

1. D. Lgs. 152/2006 (c.d. testo unico dell'ambiente) e s. m. e i., ed in particolare:
 - a) art. 137 (scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)
 - b) art. 256 (gestione di rifiuti non autorizzata)
 - c) art. 257 (inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee)
 - d) art. 258 (violazione degli obblighi e falsità dei certificati)
 - e) art. 259 (traffico illecito di rifiuti)
 - f) art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti)
 - g) art. 260 bis (reati di falso relativi al SISTRI, ossia al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
 - h) art. 279 (violazioni in materia di aria e di riduzione dell'atmosfera - esercizio non autorizzato di stabilimento)
2. L. 7 febbraio 1992, n. 150 e s. m. e i. (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
3. L. 28 dicembre 1993, n. 549 (art. 3, 6° comma: misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
4. D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in attuazione della direttiva 2005/35/CE (inquinamento doloso e colposo delle acque, di specie animali o vegetali causato dallo sversamento in mare di sostanze inquinanti provocato dalle navi)
5. art. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
6. art. 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

Tutte le attività industriali, e pertanto anche quella esercita da parte di GSIL, sono in astratto soggette a rischi di commissione rilevanti di buona parte di detti reati, in funzione soprattutto della gestione e dello stato dei terreni su cui la società opera.

E infatti, la società dedica una sistematica attenzione all'argomento, monitorando costantemente la situazione sui risultati delle analisi effettuate sui rifiuti, sulle acque reflue ecc., avvalendosi anche di enti esterni specializzati.

Le aree di potenziale rischio, infatti, sono relative soprattutto alla natura dei residui di lavorazione ed al loro smaltimento.

Ai fini dello smaltimento dei rifiuti derivanti da lavorazioni effettuate dalla società, sono adottate procedure in linea con le normative vigenti in materia in materia di classificazione e smaltimento e con i procedimenti industriali più aggiornati.

Minor impatto può avere lo smaltimento di rifiuti derivanti da attrezzature ed accessori informatici (come il toner o componenti elettrici ed elettronici dell'hardware), correlato anche con i reati informatici.

In proposito, si richiama quanto indicato nel provvedimento del Garante “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE) e misure di sicurezza dei dati personali” - 13 ottobre 2008 - G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008, con particolare riferimento all’Allegato A) ed all’Allegato B), cui si rinvia, ed alle successive disposizioni interpretative del febbraio 2011, come riportato in calce alla presente sezione. In proposito, si tenga conto che il provvedimento del Garante riguarda, ancor più che gli aspetti ambientali, quelli relativi alla protezione dei dati personali e pertanto, in ultima analisi, deve essere tenuto presente anche ai fini della prevenzione dei delitti informatici e a quelli contro la persona.

Si ritiene infine estremamente ridotto il rischio di commissione dei reati relativi alla tutela di esemplari appartenenti a specie animale selvatica protetta ovvero a specie vegetali selvatiche protette. Ciò non toglie che comunque si debbano conoscere le relative norme di legge, prendendone visione nell’Appendice.

ECOREATI

Come detto all’inizio della presente sezione, in epoca successiva alla prima introduzione dei reati presupposto in materia ambientale, sono stati introdotti nel decreto i c.d. “ecoreati”, così chiamati in quanto la loro commissione può avere un rilevante impatto sull’ambiente.

Ciò è avvenuto ad opera dell’art. 1, c. 8 della L. 22 maggio 2015 n. 68, che ha modificato ed integrato l’art. 25-undecies.

La gravità di questo tipo di reati impone una attenta osservanza delle norme in materia, e dei protocolli qui previsti.

Si riportano di seguito sia il testo dell’art. 1 comma 8 della L. 68/2015, sia la descrizione dei reati in questione, puntualmente descritti in appendice.

L. 68/2015 - Art. 1

(omissis)

8. All’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01, per un periodo non superiore ad un anno.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria va da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-*quinquies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria va da 200 a 500 quote.

Delitti associativi aggravati (art.452-*octies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)

La sanzione pecuniaria va da 300 a 1000 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* del codice penale; art.25-*undecies* c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria va da 250 a 600 quote.

Come sopra preannunciato, si riporta di seguito la decisione del Garante per la protezione dei dati personali in materia di smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ricordando in proposito che essa mantiene la propria attualità, e di essa pertanto si deve tener conto anche ai fini della prevenzione dei reati informatici e dei delitti contro la persona, per le correlazioni che con gli stessi presenta.

"Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raae) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008

G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008

"Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008

G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI gli atti d'ufficio relativi alla problematica del rinvenimento di dati personali all'interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche cedute a un rivenditore per la dismissione o la vendita o a seguito di riparazioni e sostituzioni; viste, altresì, le recenti notizie di stampa in ordine al rinvenimento da parte dell'acquirente di un disco rigido usato, commercializzato attraverso un sito Internet, di dati bancari relativi a oltre un milione di individui contenuti nel disco medesimo;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli artt. 31 e ss. e 154, comma 1, lett. h), nonché alle regole 21 e 22 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza **allegato "B" al Codice**;

VISTO il d.lg. 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti), che prevede misure e procedure finalizzate a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché a promuovere il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero di tali rifiuti in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento (cfr. art. 1, comma 1, lett. a) e b));

CONSIDERATO che l'applicazione della disciplina contenuta nel menzionato d.lg. n. 151/2005, mirando (tra l'altro) a privilegiare il recupero di componenti provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), anche nella forma del loro reimpiego o del riciclaggio in beni oggetto di (nuova) commercializzazione (cfr. in particolare artt. 1 e 3, comma 1, lett. e) ed f), d.lg. n. 151/2005), comporta un rischio elevato di "circolazione" di componenti elettroniche "usate" contenenti dati personali, anche sensibili, che non siano stati cancellati in modo idoneo, e di conseguente accesso ad essi da parte di terzi non autorizzati (quali, ad esempio, coloro che provvedono alle predette operazioni propedeutiche al riutilizzo o che acquistano le apparecchiature sopra indicate);

CONSIDERATO che il "reimpiego" consiste nelle operazioni che consentono l'utilizzo dei rifiuti elettrici ed elettronici o di loro componenti "allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti" (art. 3, comma 1, lett. e), d.lg. n. 151/2005) e il "riciclaggio" consiste nel "ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini" (art. 3, comma 1, lett. e), d.lg. n. 151/2005);

CONSIDERATO che rischi di accessi non autorizzati ai dati memorizzati sussistono anche in relazione a rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche avviati allo smaltimento (art. 3, comma 1, lett. i), d.lg. n. 151/2005);

RILEVATA la necessità di richiamare l'attenzione su tali rischi di persone giuridiche, pubbliche amministrazioni, altri enti e persone fisiche che, avendone fatto uso nello svolgimento delle proprie attività, in particolare quelle industriali, commerciali, professionali o istituzionali (di seguito sinteticamente individuati con la locuzione "titolari del trattamento": art. 4, comma 1, lett. f) del Codice), dismettono

sistemi informatici o, più in generale, apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti dati personali (come pure dei soggetti che, su base individuale o collettiva, provvedono al reimpiego, al riciclaggio o allo smaltimento dei rifiuti di dette apparecchiature);

RILEVATO che la disciplina di cui al citato d.lg. n. 151/2005 e alla normativa secondaria che ne è derivata (allo stato contenuta nel d.m. 25 settembre 2007, n. 185, recante "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)", nell'ulteriore d.m. del 25 settembre 2007, recante "Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee", nonché nel d.m. 8 aprile 2008, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche") lascia impregiudicati gli obblighi che gravano sui titolari del trattamento relativamente alle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali (e la conseguente responsabilità);

RILEVATO che ogni titolare del trattamento deve quindi adottare appropriate misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati personali trattati e la loro protezione anche nei confronti di accessi non autorizzati che possono verificarsi in occasione della dismissione dei menzionati apparati elettrici ed elettronici (artt. 31 ss. del Codice); ciò, considerato anche che, impregiudicati eventuali accordi che prevedano diversamente, produttori, distributori e centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche non risultano essere soggetti, in base alla particolare disciplina di settore, a specifici obblighi di distruzione dei dati personali eventualmente memorizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche a essi consegnate;

RILEVATO che dall'inosservanza delle misure di sicurezza può derivare in capo al titolare del trattamento una responsabilità penale (art. 169 del Codice) e, in caso di danni cagionati a terzi, civile (artt. 15 del Codice e 2050 cod. civ.);

RILEVATO che analoghi obblighi relativi alla destinazione dei dati gravano sul titolare del trattamento nel caso in cui la dismissione delle apparecchiature coincida con la cessazione del trattamento (art. 16 del Codice);

RILEVATO che le misure da adottare in occasione della dismissione di componenti elettrici ed elettronici suscettibili di memorizzare dati personali devono consistere nell'effettiva cancellazione o trasformazione in forma non intelligibile dei dati personali negli stessi contenute, sì da impedire a soggetti non autorizzati che abbiano a vario titolo la disponibilità materiale dei supporti di venirne a conoscenza non avendone diritto (si pensi, ad esempio, ai dati personali memorizzati sul disco rigido dei personal computer o nelle cartelle di posta elettronica, oppure custoditi nelle rubriche dei terminali di comunicazione elettronica);

CONSIDERATO che tali misure risultano allo stato già previste quali misure minime di sicurezza per i trattamenti di dati sensibili o giudiziari, sulla base delle regole 21 e 22 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza che disciplinano la custodia e l'uso dei supporti rimovibili sui quali sono memorizzati i dati, che vincolano il riutilizzo dei supporti alla cancellazione effettiva dei dati o alla loro trasformazione in forma non intelligibile;

RITENUTO che i titolari del trattamento, in occasione della dismissione delle menzionate apparecchiature elettriche ed elettroniche, qualora siano sprovvisti delle necessarie competenze e strumentazioni tecniche per la cancellazione dei dati personali, possono ricorrere all'ausilio o conferendo incarico a soggetti tecnicamente qualificati in grado di porre in essere le misure idonee a cancellare effettivamente o rendere non intelligibili i dati, quali centri di assistenza, produttori e distributori di apparecchiature che attestino l'esecuzione di tali operazioni o si impegnino ad effettuarle;

RITENUTO che chi procede al reimpiego o al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti debba comunque assicurarsi dell'inesistenza o della non intelligibilità di dati personali sui supporti, acquisendo, ove possibile, l'autorizzazione a cancellarli o a renderli non intelligibili;

CONSIDERATO che, ferma restando l'adozione di ulteriori opportune cautele volte a prevenire l'indebita acquisizione di informazioni personali, anche fortuita, da parte di terzi, le predette misure, suscettibili di aggiornamento alla luce dell'evoluzione tecnologica, possono in particolare consistere, a seconda dei casi, anche nelle procedure di cui agli allegati documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTA la necessità di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati (art. 154, comma 1, lett. h), del Codice), con riferimento alla dismissione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h) del Codice, richiama l'attenzione di persone giuridiche, pubbliche amministrazioni, altri enti e persone fisiche che, avendone fatto uso nello svolgimento delle proprie attività, in particolare quelle industriali, commerciali, professionali o istituzionali, non distruggono, ma dismettono supporti che contengono dati personali, sulla necessità di adottare idonei accorgimenti e misure, anche con l'ausilio di terzi tecnicamente qualificati, volti a prevenire accessi non consentiti ai dati personali memorizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate a essere:

- a. reimpiegate o riciclate, anche seguendo le procedure di cui all'**allegato A**);*
- b. smaltite, anche seguendo le procedure di cui all'**allegato B**).*

Tali misure e accorgimenti possono essere attuate anche con l'ausilio o conferendo incarico a terzi tecnicamente qualificati, quali centri di assistenza, produttori e distributori di apparecchiature che attestino l'esecuzione delle operazioni effettuate o che si impegnino ad effettuarle.

Chi procede al reimpiego o al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti è comunque tenuto ad assicurarsi dell'inesistenza o della non intelligibilità di dati personali sui supporti, acquisendo, ove possibile, l'autorizzazione a cancellarli o a renderli non intelligibili;

2. dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

*IL PRESIDENTE
Pizzetti*

*IL RELATORE
Fortunato*

*IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli*

Allegato A) al provvedimento del Garante del 13 ottobre 2008

Reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

In caso di reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche le misure e gli accorgimenti volti a prevenire accessi non consentiti ai dati personali in esse contenuti, adottati nel rispetto delle normative di settore, devono consentire l'effettiva cancellazione dei dati o garantire la loro non intelligibilità. Tali misure, anche in combinazione tra loro, devono tenere conto degli standard tecnici esistenti e possono consistere, tra l'altro, in:

Misure tecniche preventive per la memorizzazione sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici:

1. Cifratura di singoli file o gruppi di file, di volta in volta protetti con parole-chiave riservate, note al solo utente proprietario dei dati, che può con queste procedere alla successiva decifratura. Questa modalità richiede l'applicazione della procedura di cifratura ogni volta che sia necessario proteggere un dato o una porzione di dati (file o collezioni di file), e comporta la necessità per l'utente di tenere traccia separatamente delle parole-chiave utilizzate.

2. Memorizzazione dei dati sui dischi rigidi (hard-disk) dei personal computer o su altro genere di supporto magnetico od ottico (cd-rom, dvd-r) in forma automaticamente cifrata al momento della loro scrittura, tramite l'uso di parole-chiave riservate note al solo utente. Può effettuarsi su interi volumi di dati registrati su uno o più dispositivi di tipo disco rigido o su porzioni di essi (partizioni, drive logici, file-system) realizzando le funzionalità di un c.d. file-system crittografico (disponibili sui principali sistemi operativi per elaboratori elettronici, anche di tipo personal computer, e dispositivi elettronici) in grado di proteggere, con un'unica parola-chiave riservata, contro i rischi di acquisizione indebita delle informazioni registrate. L'unica parola-chiave di volume verrà automaticamente utilizzata per le operazioni di cifratura e decifratura, senza modificare in alcun modo il comportamento e l'uso dei programmi software con cui i dati vengono trattati.

Misure tecniche per la cancellazione sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici:

3. Cancellazione sicura delle informazioni, ottenibile con programmi informatici (quali wiping program o file shredder) che provvedono, una volta che l'utente abbia eliminato dei file da un'unità disco o da analoghi supporti di memorizzazione con i normali strumenti previsti dai diversi sistemi operativi, a scrivere ripetutamente nelle aree vuote del disco (precedentemente occupate dalle informazioni eliminate) sequenze casuali di cifre "binarie" (zero e uno) in modo da ridurre al minimo le probabilità di recupero di informazioni anche tramite strumenti elettronici di analisi e recupero di dati.

Il numero di ripetizioni del procedimento considerato sufficiente a raggiungere una ragionevole sicurezza (da rapportarsi alla delicatezza o all'importanza delle informazioni di cui si vuole impedire l'indebita acquisizione) varia da sette a trentacinque e incide proporzionalmente sui tempi di applicazione delle procedure, che su dischi rigidi ad alta capacità (oltre i 100 gigabyte) possono impiegare diverse ore o alcuni giorni), a seconda della velocità del computer utilizzato.

4. Formattazione "a basso livello" dei dispositivi di tipo hard disk (low-level formatting–LLF), laddove effettuabile, attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore del dispositivo e tenendo conto delle possibili conseguenze tecniche su di esso, fino alla possibile sua successiva inutilizzabilità;

5. Demagnetizzazione (degaussing) dei dispositivi di memoria basati su supporti magnetici o magneto-ottici (dischi rigidi, floppy-disk, nastri magnetici su bobine aperte o in cassette), in grado di garantire la cancellazione rapida delle informazioni anche su dispositivi non più funzionanti ai quali potrebbero non

essere applicabili le procedure di cancellazione software (che richiedono l'accessibilità del dispositivo da parte del sistema a cui è interconnesso).

Allegato B) al provvedimento del Garante del 13 ottobre 2008

Smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici

In caso di smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici, l'effettiva cancellazione dei dati personali dai supporti contenuti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche può anche risultare da procedure che, nel rispetto delle normative di settore, comportino la distruzione dei supporti di memorizzazione di tipo ottico o magneto-ottico in modo da impedire l'acquisizione indebita di dati personali.

La distruzione dei supporti prevede il ricorso a procedure o strumenti diversi a seconda del loro tipo, quali:

- *sistemi di punzonatura o deformazione meccanica;*
- *distruzione fisica o di disintegrazione (usata per i supporti ottici come i cd-rom e i dvd);*
- *demagnetizzazione ad alta intensità.”*

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE - Art. 25-duodecies

Tale reato presupposto è previsto dall'art. 25-duodecies del decreto ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"). L'originaria stesura è stata poi modificata dalla L. 161/2017, con l'inserimento dei commi 1-bis, 1- ter e 1-quater, in base ai quali sono state introdotte misure più restrittive anche nell'ottica del contrasto alla criminalità organizzata.

Ciò comporta che, oltre ai protocolli previsti nella presente sezione, devono tenersi in considerazione anche quelli previsti per i reati associativi ed in materia di criminalità organizzata.

Di seguito il testo:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00".

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

Gli estremi di questo reato presupposto si integrano nel caso di impiego di un cittadino appartenente a Paesi non facenti parte della Comunità Europea, il cui permesso di soggiorni risulti in tutto o in parte irregolare.

Il rischio di commissione di questo reato presupposto non risulta allo stato particolarmente elevato, stante il fatto che la società non impiega, di norma, personale appartenente alla tipologia in questione.

Peraltro, è comunque opportuno tenere presente che, in astratto, le aree sensibili sono le seguenti:

- assunzione e gestione del personale;
- appalti, qualora l'appaltatore impieghi personale extracomunitario;
- ricorso ad agenzie di lavoro interinale.

Protocolli

1. In caso di assunzione diretta di personale extracomunitario da parte della società:

- è vietato l'impiego di lavoratori stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto o sia stato revocato e per il quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- è vietato l'impiego in attività lavorative di cittadini stranieri che si trovino sul territorio nazionale per motivi di turismo;
- nel caso di cittadini stranieri già presenti in Italia, essi possono essere legittimamente assunti solo se siano in possesso di un valido documento di soggiorno idoneo all'abilitazione a svolgere attività lavorativa;
- i cittadini stranieri che si trovino in Italia muniti di permesso di soggiorno per motivi di studio possono essere assunti solo nei casi espressamente previsti dalla legge;
- nel caso di cittadini residenti in paesi al di fuori della Comunità europea e che si trovino all'estero: il datore che intenda assumere come lavoratori subordinati detti cittadini (sia che si tratti di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) deve richiedere il relativo nulla osta alla

prefettura competente in base alla sede di lavoro; il nulla osta sarà trasmesso al lavoratore, il quale potrà così richiedere al consolato italiano o all'ambasciata italiana del paese in cui si trova il visto di ingresso per motivi di lavoro;

- sarà possibile dare luogo all'assunzione solo una volta verificato l'inoltro della domanda per il permesso di soggiorno da parte del lavoratore, mediante esibizione della relativa ricevuta; le relative comunicazioni obbligatorie dovranno essere effettuate nei termini e con le modalità previste dalla legge;
- ai lavoratori in questione dovrà essere applicato il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicabile e dalle leggi vigenti;
- dovranno essere regolarmente espletati gli adempimenti di carattere contributivo, fiscale e assicurativo;
- qualora la scadenza del permesso di soggiorno sia anteriore alla data prevista per il termine del rapporto di lavoro, la società dovrà verificare che il lavoratore abbia tempestivamente presentato la domanda di rinnovo;
- ovviamente, qualora le modalità previste dalla legge dovessero essere modificate, sarà comunque necessario il puntuale rispetto delle stesse.
- dovrà essere tenuto un apposito elenco dei lavoratori di paesi terzi, come pure dovranno essere registrate e tenute sotto controllo le date di scadenza dei permessi, in modo da verificare che il lavoratore presenti la richiesta di rinnovo nei termini previsti dalla legge, procedendo poi ad archiviare e conservare copia della relativa ricevuta.

2. In caso di appalto o di lavoro interinale

- gli appaltatori e le società di lavoro interinale, in caso di impiego di lavoratori di paesi terzi, hanno l'obbligo di osservare le regole suddette, e comunque le norme di legge vigenti;
- al datore di lavoro compete l'onere di richiedere ai suddetti soggetti (società appaltatrice o società di lavoro interinale) una dichiarazione di responsabilità in tal senso e di inserire nei contratti una apposita clausola risolutiva espressa nel caso detto impegno non venga rispettato;
- è comunque opportuno che il datore di lavoro effettui periodici controlli per accertarsi del rispetto delle norme.

Si fa presente che l'illecito qui trattato può avere delle correlazioni anche con il reato di caporalato di cui all'art. 603-bis c.p. e quindi con il relativo illecito previsto all'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, nel caso in cui siano vittime di sfruttamento, anche in funzione della loro condizione di svantaggio, lavoratori di paesi terzi non regolari.

Pertanto, oltre ai protocolli previsti nella presente sezione, devono seguirsi anche i protocolli stabiliti in materia di gestione delle risorse umane, enunciati nell'apposita sezione.

RAZZISMO E XENOFOBIA - Art. 25-terdecies

I reati in materia di razzismo e xenofobia sono stati inseriti nel decreto, e precisamente nell'art. 25-terdecies, a seguito dell'entrata in vigore della L. 20 novembre 2017, n. 167 (pubblicata nella G.U. del 27.11.2017 ed entrata in vigore il 12.12.2017), che recepisce una legge europea in materia e che appunto introduce, con l'art. 5, i reati questione.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 25-terdecies – (Razzismo e xenofobia)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

A maggior chiarimento, si riporta anche la norma penale che prevede detti reati:

Art. 3, comma 3-bis, legge 13 ottobre 1975, n. 654:

“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla **negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra**, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

E' di tutta evidenza come il rischio di commissione di detti reati nella società, e tanto meno nel suo interesse o a suo vantaggio, sia minimo, mentre può essere concreto in enti o associazioni che in qualche modo esercitino attività a carattere politico.

Infatti, si precisa che i reati previsti non riguardano condotte di discriminazione etnica o simili, ma vere e proprie azioni di propaganda, diffusione, istigazione e simili.

E' comunque necessario che i destinatari del Modello prendano conoscenza di detti reati presupposto, in modo da evitare di porre in essere condotte che li integrino, sia da segnalare condotte analoghe delle quali vengano a conoscenza nell'ambito della società.

Si richiama peraltro anche in questa sede, per affinità di materia, l'obbligo di osservare quanto prescritto nel Codice Etico in materia di rispetto della persona umana e di divieto di ogni discriminazione in base all'appartenenza etnica, al credo religioso, alle idee politiche, all'affiliazione sindacale ecc.

REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI - Art. 25-quaterdecies

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014, ha trovato attuazione nell'ordinamento giuridico italiano con la legge 3 maggio 2019, n. 39, entrata in vigore il 17 maggio 2019, la quale ha introdotto nel decreto, con l'art. 5 comma 1, l'art. 25-quaterdecies.

Anche il rischio di commissione di detti reati, come pure di quelli previsti all'art. 25-terdecies appena trattati, è decisamente basso nella società, tanto meno se a vantaggio o nell'interesse della stessa.

In ogni caso, in ambito aziendale dovrà essere evitato ogni comportamento che in qualche modo si configuri come scommessa, gioco d'azzardo ecc. in quanto tali condotte, anche se non poste in essere nell'interesse o a vantaggio della società e quindi non tali da configurare un illecito a carico della società stessa ai sensi del decreto, sono comunque in contrasto con i principi e le norme di comportamento previsti dal Codice Etico.

Ai responsabili in via gerarchica compete pertanto l'obbligo di controllare che ciò non avvenga, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti informati, come scommesse *on line* e similari. Sotto quest'ultimo profilo, si devono prevedere blocchi all'accesso a determinati siti dedicati a scommesse e simili, ed in proposito si rimanda, per analogia, ai protocolli previsti nella sezione relativa ai reati informatici.

Di seguito il testo dell'art. 5 della L. 3 maggio 2019, n. 39, nel quale è riportato anche il testo dell'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.

"L. 3 maggio 2019, n. 39 - Art. 5

(Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:

«*Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).*

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

REATI TRIBUTARI - Art 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001

Dopo anni di annunci, con l'art. 39 della L. 157/2019, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, sono entrati a far parte del decreto anche i reati tributari, previsti dall'art. 25-quinquiesdecies e contenuti nel D. Lgs. 74/2000. Inoltre, con il D. Lgs. 75/2020, il novero di detti reati è stato ulteriormente incrementato, con l'aggiunta dei reati commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

I relativi reati presupposto sono dettagliatamente riportati in appendice.

Le condotte vietate al fine di non incorrere in questo illecito sono puntualmente descritte nell'art. 25-quinquiesdecies, e non differiscono in modo rilevante, così come i profili di rischio, da quanto previsto dalla precedente versione dello stesso articolo.

In sintesi, esse consistono:

- nella dichiarazione fraudolenta mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o altri artifizi;
- nella dichiarazione infedele;
- nell'omessa dichiarazione;
- nell'Indebita compensazione;
- nell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- nella distruzione o occultamento di documenti contabili;
- nella sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta.

Si aggiungano i reati commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

Le attività a maggior rischio di commissione di detti reati sono, con tutta evidenza, quelle amministrative e finanziarie, quella degli acquisti e del conferimento di incarichi e quella commerciale; peraltro, non si possono escludere altre aree di attività dove in astratto possano essere creati i relativi presupposti (come attestazione di prestazioni inesistenti).

I protocolli finalizzati a prevenire la commissione di detti reati sono i seguenti:

- l'emissione di fatture e le relative operazioni contabili (incassi, pagamenti) devono essere sempre precedute dall'attestazione dell'effettiva prestazione a cura della funzione che detta prestazione ha fornito o ricevuto, e corredate dalla relativa documentazione di supporto;
- l'ente utente della prestazione deve avere accesso, a fini di verifica, alla relativa fattura;
- le dichiarazioni di carattere fiscale devono, anzitutto, essere emesse regolarmente secondo le normative specifiche e le scadenze previste, devono essere veritieri e dovranno sempre essere supportate, a fini di verifica, dalla documentazione relativa alla fatturazione ed alle operazioni contabili dalle quali sono originate, e dalle relative attestazioni di conformità;
- le operazioni transfrontaliere devono essere regolari sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto (per importi non inferiori ai dieci milioni di euro ai fini della prevenzione della commissione dei relativi reati presupposto, ma senza nessun limite minimo ai fini del rispetto del codice etico).

- nelle dichiarazioni fiscali e nei conseguenti versamenti non devono essere effettuate compensazioni non dovute, in base ad es. a crediti d'imposta inesistenti o superiori a quelli effettivi;
- è fatto divieto ai superiori gerarchici di richiedere ai propri collaboratori di effettuare operazioni in contrasto con i protocolli qui stabiliti.

Si deve tenere presente la particolare gravità attribuita dal legislatore a questo illecito, visto che in caso di suo accertamento in giudizio alla società che ne venga riconosciuta responsabile vengono applicate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), d) ed e).

A tale gravità di sanzioni nei confronti della società corrisponde analogo livello di gravità delle sanzioni comminate in applicazione del sistema disciplinare a carico del soggetto che sia riconosciuto autore dei relativi reati presupposto.

CONTRABBANDO - Art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001

Anche questo articolo, così come le modifiche agli artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies, è stato introdotto dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, entrato in vigore il 30 luglio 2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Direttiva PIF, acronimo per Protezione Interessi Finanziari dell'Unione Europea).

La normativa relativa agli scambi doganali è contenuta nel D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, detto anche "Testo Unico Doganale" (TUD).

I beni tutelati dalla normativa in questione sono i dazi doganali, cioè "*le imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importati ed esportati dal Paese che l'impone*". Ciò in quanto i dazi doganali rappresentano una risorsa economica dell'Unione Europea, facendo parte del bilancio dell'Unione.

Gli artt. 36 e seguenti del Testo Unico Doganale precisano i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come "*la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine*".

Il reato di contrabbando nelle sue varie manifestazioni è esplicitato nei seguenti articoli:

Art. 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

Art. 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

Art. 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

Art. 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

Art. 286 (Contrabbando nelle zone extra-dogana)

Art. 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

Art. 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

Art. 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

Art. 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).

Art. 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

Art. 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchilavorati esteri)

Art. 292 (Altri casi di contrabbando)

Art. 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)

Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

Appare evidente come il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 291-bis, ter e quater sia alquanto estraneo all'oggetto sociale della società.

Quanto agli altri, fondamentale è il rapporto con gli spedizionieri e il ruolo delle funzioni aziendali preposte allo stesso.

Gli spedizionieri devono essere selezionati accuratamente, con le stesse cautele adottate per la scelta dei fornitori.

Inoltre, devono essere resi edotti della politica aziendale che rifugge da ogni condotta che possa in astratto configurare uno dei reti di cui sopra, e devono sottoscrivere la stessa dichiarazione di responsabilità, con clausola risolutiva espressa, prevista per i fornitori, in calce al Modello.

Le funzioni aziendali preposte ai rapporti con gli spedizionieri devono essere espressamente rese edotte del divieto assoluto di adottare condotte tali da poter integrare uno o più dei reati presupposto di cui sopra.

In positivo, dette funzioni dovranno:

- predisporre documentazione per gli spedizionieri aderenti alle norme in materia;
- verificare che la documentazione predisposta dagli spedizionieri sia aderente alle norme e corrispondente alle caratteristiche della merce oggetto di export/import;

Le procedure aziendali relative alle attività import/export prevedono punti di controllo finalizzati ad evitare che gli operatori attuino condotte tali da integrare i suddetti reati.

WHISTLEBLOWING - Art. 6 D. Lgs. 231/2001

La nuova formulazione (rispetto a quella originaria) prevede, a seguito dell'entrata in vigore della L. 179/2017, particolari tutele per i soggetti di cui all'art. 5 del decreto che segnalino illeciti o infrazioni al Modello di cui siano venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Detti soggetti sono, a mente appunto dell'art. 5:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Coerentemente con dette disposizioni, la società deve adottare più canali di natura sia tradizionale (destinati ai soggetti che non dispongano di strumenti informatici sul posto di lavoro) che informatica (almeno un canale) tali da assicurare la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

La pluralità dei suddetti canali garantisce pertanto l'effettivo accesso a tutti i soggetti che potenzialmente si trovino nella condizione di effettuare la segnalazione.

I soggetti destinatari del Modello devono essere portati a conoscenza dei suddetti canali, come pure delle tutele previste dall'art. 6.

Dette segnalazioni possono essere inviate sia all'OdV che ad altri soggetti a ciò deputati secondo il sistema adottato in azienda, sempre fermi restando gli obblighi di riservatezza.

I soggetti diversi dall'OdV che ricevano la segnalazione devono comunque darne comunicazione all'OdV stesso.

Una volta inoltrata la segnalazione, al segnalante deve pervenire il tempestivo riscontro circa la sua ricezione da parte del ricevente; ove ciò non dovesse accadere, il soggetto effettuerà la segnalazione attraverso altro canale, salvo poi la verifica interna del motivo per cui il ricevimento della prima segnalazione non è stato segnalato.

La segnalazione viene poi gestita, da parte del soggetto ricevente, in accordo con l'OdV e con il coinvolgimento delle funzioni eventualmente competenti, sempre fatte salve le tutele previste nei confronti del segnalante.

Le segnalazioni devono basate su circostanze e fatti oggettivi nonché "precisi e concordanti", come previsto dal più volte richiamato art. 6 del decreto.

Per contro, è fatto divieto di inoltrare segnalazioni palesemente infondate o aventi natura ed intento diffamatorio: tali condotte costituiscono infrazione al Modello e sono passibili di sanzioni ai sensi del Sistema Disciplinare, fatti salvi eventuali ulteriori profili di responsabilità.

Oltre alle tutele in materia di riservatezza, stanti le quali pertanto il soggetto segnalante è tenuto ad identificarsi (fatti salvi eventuali casi eccezionali in cui potranno essere prese in considerazione anche eventuali segnalazioni anonime in base a quanto previsto dal Modello), sono espressamente previste altre tutele nei suoi confronti.

In particolare sono espressamente vietati, nei confronti del segnalante, atti ritorsivi e discriminatori a motivo della segnalazione effettuata (sempre ferma restando l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari in caso di segnalazioni palesemente infondate, o aventi natura ed intento diffamatorio).

L'elusione di detto divieto costituisce infrazione grave al Modello e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.

In proposito, sia l'OdV che i soggetti preposti al ricevimento della segnalazione effettueranno il relativo monitoraggio.

STATUTO E DISCIPLINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premessa

I compiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) sono sinteticamente riportati all'art. 6, comma 1 lettera b) del decreto, a mente del quale l'OdV deve verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, e curarne l'aggiornamento.

Successivamente, in base alle decisioni giurisprudenziali, alle elaborazioni della dottrina ed all'esperienza pratica, è stato possibile precisare i compiti dell'OdV in modo più analitico.

Si rammenta che, sempre in base al quanto previsto dall'art. 6, l'istituzione dell'OdV è una delle condizioni che possono consentire all'ente di andare esente dalla responsabilità amministrativa prevista dal decreto in caso di commissione di uno dei reati presupposto.

In questa sezione vengono indicati in modo puntuale i criteri che devono presiedere all'istituzione dell'organismo ed alla nomina dei suoi componenti (nel caso di GSI Lucchini, si rammenta, l'organismo è monocratico, cioè composto da un solo soggetto), i compiti che è chiamato a svolgere, le sue prerogative e le sue responsabilità.

L'OdV redige poi, in autonomia, un Regolamento nel quale sono descritte le modalità operative della sua attività, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto.

Il Regolamento viene poi portato a conoscenza della Società.

Nomina, composizione e requisiti dell'OdV

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al quale risponde nell'espletamento del suo incarico.

Il CdA, all'atto della nomina, fissa anche il compenso dell'OdV: questo è uno degli aspetti che concorrono a soddisfare il requisito di autonomia dell'organismo espressamente richiesto dal citato art. 6, comma 1, lettera e).

Come già detto GSI Lucchini ha optato, essenzialmente per motivi di snellezza operativa, per la nomina di un organismo a composizione monocratica, ricoperto da un professionista esterno esperto della materia.

Durata dell'incarico

Allo stato, l'OdV di GSI Lucchini resta in carica per un anno. L'incarico può essere rinnovato.

Cause e modalità di cessazione dell'incarico dell'OdV

Il mandato dell'OdV può cessare per i motivi di seguito riportati.

1. Scadenza del mandato

L'incarico dell'OdV cessa alla scadenza naturale del mandato, ove non intervenga il rinnovo, oppure alla scadenza dell'ultimo rinnovo.

2. Revoca del mandato

Il mandato dell'OdV può essere revocato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, solo per i motivi sotto riportati, sempre in ragione dei requisiti di autonomia previsti dal decreto:

- per giusta causa, in caso di grave omissione o inadempienza nella sua attività;
- qualora vengano meno i requisiti personali del componente;
- qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità o un rilevante conflitto di interessi.

3. Rinuncia al mandato

L'eventuale rinuncia al mandato, adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Quando il mandato dell'OdV venga a cessare per uno dei motivi sopra richiamati, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del nuovo componente dell'OdV.

Qualora il nuovo componente non venga nominato contestualmente alla cessazione, in linea generale il componente interessato dalla causa di cessazione resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo

componente, fatti salvi i casi di incompatibilità, conflitto di interessi o impossibilità sopravvenuta (come ad es. gravi motivi di salute).

Requisiti dell'OdV

Requisiti personali dei componenti e cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

I componenti (il componente nel caso di GSI Lucchini) dell'OdV devono possedere i seguenti requisiti personali:

- essere in possesso di solida e comprovata esperienza in campo giuridico, nelle procedure di controllo e nell'organizzazione aziendale, oltre che di competenza specifica in materia 231;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 2382 e 2399 c.c., nonché dall'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- non avere vincoli di parentela, affinità o coniugio nei confronti dei componenti degli organi sociali né del vertice aziendale;
- non avere interessi economici rilevanti nei rapporti con la società, né ricoprire nella stessa incarichi con carattere di stabilità tali da condizionarne l'operato; infatti, nel caso in cui siano nominati componenti interni, gli stessi devono ricoprire ruoli in funzioni di staff, e non in funzioni operative; la loro posizione gerarchica deve inoltre essere contraddistinta da elevata autonomia;
- non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse tali da poterli condizionare nello svolgimento del loro ruolo. Allo scopo, essi rilasciano al momento della nomina espressa dichiarazione scritta attestante l'assenza di conflitto di interessi. Qualora, nel corso del mandato, sopravvengano situazioni tali da poter configurare un conflitto di interessi, il componente interessato ne informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per le valutazioni e determinazioni di competenza, fermo restando che nel frattempo si astiene da intervenire nelle situazioni che lo vedano coinvolto;
- non deve essere fallito, interdetto o inabilitato; non deve aver subito condanne penali, ancorché non passate in giudicato, per reati contro il patrimonio, per reati che comportino l'interdizione definitiva o temporanea dai pubblici uffici o per reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Requisiti dell'organismo in quanto organo

L'OdV in quanto organo deve possedere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità, in linea con i requisiti individuali del componente dell'OdV di cui al primo alinea del paragrafo che precede;
- onorabilità: in linea con i requisiti individuali del componente dell'OdV di cui al secondo alinea del paragrafo che precede.

L'OdV, in applicazione dei principi di autonomia e indipendenza, riferisce al Consiglio di Amministrazione, fermi restando i correnti rapporti con le strutture aziendali; non sussistono vincoli di subordinazione gerarchica nei confronti degli organi sociali, del vertice o delle strutture aziendali.

L'organismo, sempre in ossequio dei principi di autonomia e indipendenza, viene dotato di un budget annuale, inserito nel budget annuale della società, il cui importo, indicato dallo stesso organismo in base alle attività che prevede di effettuare, viene concordato con le competenti strutture aziendali.

L'OdV può utilizzare il budget assegnatogli per:

- effettuare verifiche con il supporto di soggetti specialistici esterni, qualora le stesse rivestano particolare delicatezza per motivi di riservatezza (ad esempio perché rivolte a vertici aziendali) o richiedano competenze tecnico-specialistiche non presenti in azienda;

- ricorrere a soggetti esterni specialistici per l'aggiornamento del Modello (ad esempio, in caso di introduzione di reati presupposto che implichino conoscenze tecniche o tecnologiche specialistiche, non presenti in azienda);
- incontri con OdV di altre realtà aziendali che richiedano costi di trasferimento;
- esigenze di autoformazione/informazione ai fini del miglior espletamento della propria funzione nell'interesse della società (partecipazioni a meeting, convegni, acquisti di materiale a fini di documentazione ecc.).

L'organismo non emette direttamente ordini né assegna direttamente incarichi.

Una volta individuata la necessità di disporre delle somme assegnate in base ai motivi sopra esposti, investe le strutture competenti le quali procedono secondo i vigenti poteri di firma.

Nell'emissione degli incarichi le strutture si astengono da valutazioni di merito che inibiscano l'azione dell'OdV (fatti salvi casi di eventuale evidente incongruenza, nel qual caso riferiscono ai superiori), e garantendo la dovuta riservatezza.

In ogni caso, l'OdV è tenuto a rendere conto dell'impiego del budget assegnatogli.

Regolamento dell'OdV

L'OdV redige il Regolamento con il quale vengono disciplinate le modalità di svolgimento della propria attività.

Il Regolamento, redatto in autonomia dall'organismo, deve essere coerente con il presente Statuto e, una volta redatto, viene comunicato alla Società.

Esso disciplina i seguenti aspetti:

- programmazione delle riunioni e/o delle sedute;
- modalità di redazione e tenuta dei verbali, della documentazione agli stessi allegata o comunque di pertinenza e di interesse dell'OdV;
- modalità di effettuazione delle verifiche;
- modalità di trattazione e gestione delle segnalazioni ricevute;
- modalità di richiesta ed acquisizione di informazioni e documentazione;
- modalità di comunicazione circa le esigenze di aggiornamento del Modello;
- modalità di informazione/formazione sul Modello;
- modalità di reporting agli organi sociali, in coerenza con quanto stabilito nella presente sezione.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, in base a quanto previsto dal citato art. 6, comma 1, lettera e) del decreto, è chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

In altri termini, deve vigilare sull'idoneità del Modello, sulla sua efficace attuazione ed applicazione, sul suo rispetto da parte dei destinatari,

Inoltre, l'OdV di GSI Lucchini deve curare l'aggiornamento del Modello, nei seguenti casi::

- qualora vengano introdotte dal legislatore nuove norme che modifichino l'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, mediante l'introduzione di nuovi reati presupposto o la modifica di alcune norme;
- quando intervengano significative variazioni nell'assetto organizzativo o societario;
- qualora si verifichino significative infrazioni al Modello, o comunque emergano carenze nel Modello stesso o nella sua applicazione.

Le attività con le quali l'OdV esplica il proprio compito sono:

- attività di verifica, sia mediante verifiche programmate sia attraverso il costante monitoraggio sull'applicazione del Modello;

- segnalazione alla società circa l'opportunità di aggiornamento del Modello (in tal caso procedendo direttamente all'aggiornamento stesso), delle procedure, dei meccanismi organizzativi di controllo;
 - verifica sulle azioni adottate dalla Società sull'informazione del Modello verso i destinatari, individuazione della necessità di promuovere attività di informazione/formazione e loro realizzazione, di concerto con le strutture della società;
- segnalazione di infrazioni al Modello.

Attività di verifica

In base all'art. 7 del decreto, il Modello deve:

- essere idoneo alla prevenzione dei reati presupposto
- essere efficacemente attuato.

Pertanto, anzitutto l'OdV deve verificare che il Modello non solo sia, sulla carta, idoneo a prevenire i reati presupposto, contenendo i reattivi protocolli e controlli a presidio, ma anche che esso sia effettivamente calato nella realtà aziendale, e cioè portato a conoscenza dei destinatari e osservato.

La verifica circa l'idoneità del Modello alla prevenzione dei reati presupposto riguarda i seguenti aspetti:

- correttezza e completezza dell'individuazione dei rischi, e delle relative aree e attività;
- coerenza del Modello con l'oggetto sociale della società, con il suo assetto societario e con la struttura organizzativa;
- completezza delle parti che lo compongono (indicazione e descrizione dei reati presupposto a rischio di commissione e delle condotte che li integrano, corretta e completa esposizione dei protocolli per la prevenzione ed il controllo, esistenza di un efficace sistema disciplinare);
- idoneità, in caso di commissione di reati presupposto, alla funzione di esenzione o di attenuazione della responsabilità amministrativa della società;
- efficacia delle procedure di controllo, rispondenza della struttura organizzativa ai principi del decreto, con particolare riferimento alla separazione tra attività di esecuzione e attività di controllo, adeguatezza del sistema di poteri e deleghe, e coerenza dello stesso con la struttura organizzativa e la distribuzione delle responsabilità.

La verifica sull'efficace attuazione verte sui seguenti aspetti:

- diffusione del Modello e informazione sulla sua adozione e sui suoi contenuti verso tutti i destinatari, sia interni che esterni alla società;
- adeguata formazione del personale;
- verifica circa l'applicazione dei protocolli del Modello da parte dei destinatari;
- completezza e tempestività delle informazioni fornite all'OdV da parte delle strutture aziendali;
- definizione, e corretta comunicazione, delle modalità di effettuazione all'OdV delle segnalazioni circa presunti comportamenti in violazione del Modello.

Quanto al compito di curare l'aggiornamento del Modello, sempre previsto dall'art. 6 del decreto, allo stesso si procede in presenza di:

- modifiche legislative al decreto mediante l'introduzione di nuovi resti presupposto, modifiche o integrazioni a quelli già previsti, variazione di altri aspetti come entità e tipologia delle sanzioni, modifiche degli aspetti processuali;
- significative variazioni dell'oggetto sociale, dell'assetto societario o della *governance*, della struttura organizzativa, dell'assetto impiantistico, delle modalità di esecuzione dell'attività;
- infrazioni al Modello riconducibili, più che a condotte individuali, a possibili carenze nei punti di controllo, tali da richiedere una revisione dei protocolli.

Le verifiche possono essere programmate o effettuate estemporaneamente, a causa del verificarsi di determinati avvenimenti che facciano presupporre diffornità di comportamenti rispetto ai protocolli del Modello.

Le verifiche programmate sono in genere preannunciate nel programma annuale redatto dall'OdV in occasione della sua relazione annuale sulla propria attività, in base ai seguenti criteri:

- attività ritenute maggiormente a rischio di commissione di reati presupposto;
- attività interessate da norme che abbiano introdotto nel decreto nuovi reati presupposto o variazioni di quelli esistenti;
- tempo trascorso dall'ultima verifica su aree già sottoposte a verifica in precedenza;
- feed back sull'attuazione di rilievi o suggerimenti dell'OdV a seguito di precedenti verifiche.

Possono però verificarsi situazioni che richiedano l'effettuazione di verifiche al di fuori della programmazione.

Questo può avvenire per i seguenti motivi:

- quando intervengano rilevanti modifiche nell'assetto societario o organizzativo;
- quando pervengano all'OdV, o ai soggetti previsti dai canali allestiti a norma dell'art. 6, comma 2-bis del decreto, riguardanti infrazioni al Modello;
- informazioni o richieste da parte dei vertici o degli organi della società
- quando vi siano interventi del legislatore a modifica del decreto che richiedano verifiche immediate sulle aree interessate.

L'OdV in genere preavvisa le strutture interessate dalle verifiche, affinché predispongano la documentazione e le informazioni necessarie, a meno che motivi di urgenza non richiedano che la verifica avvenga senza preavviso.

Normalmente, le verifiche sono effettuate direttamente a cura dell'OdV; peraltro, esse possono anche essere demandate dall'OdV, in funzione dell'oggetto della verifica, anche a strutture aziendali in possesso delle necessarie competenze (ovviamente in accordo con i vertici), fermo restando che a nessuna struttura può essere demandata la verifica su attività di propria pertinenza, fatta salva la richiesta di documentazioni e informazioni.

Non è però escluso che in certi casi l'OdV affidi la verifica, sempre sotto la sua supervisione, a soggetti esterni; ciò può avvenire per le seguenti ragioni:

- la verifica richiede competenze tecniche particolarmente specialistiche, non presenti in azienda e non facenti parte del patrimonio di conoscenze dell'OdV;
- la verifica riveste particolari motivi di riservatezza, perché rivolta al vertice o a componenti degli organi sociali, talché potrebbe essere inopportuno coinvolgervi strutture della società e potrebbe essere necessario disporre di una attestazione da parte di un soggetto esterno.

In questo caso, ai fini del compenso destinato al soggetto esterno incaricato della verifica si attinge al budget dell'OdV.

Ai fini del buon esito delle verifiche, le strutture aziendali devono consentire l'accesso dell'OdV alla documentazione necessaria, e fornirgli in modo completo e veritiero le informazioni di cui dispongono.

L'OdV ha la facoltà di sentire tutti i soggetti che possano fornire indicazioni e informazioni in ordine alla verifica, a prescindere dalla posizione ricoperta in azienda, compresi pertanto i vertici e gli organi sociali.

Quando la verifica sia originata da una segnalazione pervenuta all'OdV, lo stesso potrà sentire anche l'autore della segnalazione nonché il soggetto a carico del quale la segnalazione sia stata effettuata, garantendo ad entrambi la necessaria riservatezza fino al momento in cui la verifica non sia conclusa;

all'esito, le tutele in materia di riservatezza dovranno essere contemperate con le esigenze di comunicazione dei risultati della verifica, ad esempio se la segnalazione si riveli infondata ed anzi inoltrata a meri fini di discredit del soggetto segnalato, o se la segnalazione risulti fondata ed il segnalato sia passibile di sanzioni. Questa fase, particolarmente delicata, dovrà essere gestita con la massima attenzione da parte dell'OdV e dei vertici della società o, se del caso, anche degli organi sociali.

In ogni caso l'esito delle verifiche viene riversato da parte dell'OdV in apposita relazione, della quale viene portato a conoscenza il CdA, per il tramite del Presidente, per le determinazioni di competenza

Attività a carattere propositivo

L'OdV, sulla base delle verifiche effettuate, delle informazioni e segnalazioni ricevute, dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia, di eventuali significative variazioni nell'assetto societario o organizzativo della società, può proporre alla società l'adozione di interventi in termini di:

- opportunità o necessità di adeguamento o aggiornamento del Modello;
- miglioramenti nelle modalità di informazione e comunicazione;
- opportunità di programmare ed attuare azioni formative sul Modello e sulla materia "231";
- miglioramenti nelle modalità di applicazione del Modello.

In caso di necessità di aggiornamento del Modello l'OdV procede direttamente, informandone la società. Nel casi in cui l'attività di aggiornamento richieda particolari competenze tecnico-specialistiche, può avvalersi dell'apporto di competenze aziendali se disponibili o di soggetti esterni, attingendo in ques'ultimo caso dal budget assegnatogli.

Attività di informazione e segnalazione

L'OdV trasmette con periodicità annuale al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale per quanto di competenza, una relazione in cui sono riepilogate le attività svolte nel periodo e vengono indicate le linee di attività per l'anno successivo.

Qualora in corso d'anno si verifichino situazioni di particolare rilievo, come ad esempio gravi infrazioni al Modello, l'OdV relaziona tempestivamente il CDA per l'adozione degli atti del caso, proponendo altresì le necessarie azioni correttive e, se del caso, l'adozione di provvedimenti ai sensi del sistema disciplinare.

Ove tali situazioni siano relative ad aspetti contabili, finanziari o tributari, la comunicazione viene contestualmente inoltrata, per competenza, anche al Collegio Sindacale.

Su questi aspetti, l'OdV intrattiene comunque rapporti con il Collegio sindacale e con la Società di revisione, per l'opportuno scambio di informazioni per quanto di rispettiva competenza.

L'OdV adempie inoltre agli obblighi di comunicazione verso enti esterni nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge, come nel caso in cui venga a conoscenza di operazioni sospette, in contrasto con la normativa in materia di antiriciclaggio.

Funzionamento e prerogative dell'OdV

Supporti da parte della società e flusso informativo verso l'OdV

Per l'espletamento dei propri compiti l'organismo si avvale, quando necessario, della collaborazione delle strutture aziendali, le quali devono rendersi a ciò disponibili.

In particolare, l'OdV usufruisce, quando ritenuto necessario, dei seguenti apporti da parte delle strutture della società:

- può richiedere supporti logistici in caso di convocazione di persone o fissazione di incontri, per l'esecuzione di attività di editing o di carattere informatico, per l'archiviazione e la tenuta dei verbali e di altra documentazione;

- può richiedere l'audizione di personale di ogni qualifica, e se necessario del vertice e di componenti degli organi sociali;
- può avvalersi di risorse aziendali o di specialisti esterni per l'effettuazione delle verifiche o per aggiornamenti del Modello, nel quale ultimo caso richiede agli enti competenti l'emissione dei relativi ordini;
- ha diritto ad accedere alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento dei propri compiti;
- è destinatario dei flussi informativi necessari per l'espletamento del proprio mandato; allo scopo, comunica le proprie necessità al vertice aziendale, che provvede ad impartire le relative disposizioni alla struttura. In linea generale, e fatta salva la richiesta di ulteriori informazioni, all'OdV sono destinate le seguenti informazioni:
 - ordini di servizio, organigrammi ed in genere la documentazione relativa alle variazioni di carattere organizzativo;
 - variazioni nel sistema di poteri e deleghe;
 - estratti delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - variazioni di personale e di organico;
 - richieste e ottenimento di finanziamenti pubblici;
 - report e statistiche in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro;
 - report e statistiche in materia ambientale;
 - variazioni nel sistema di garanzia della qualità, nonché nei sistemi preordinato alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ed alla tutela ambientale;
 - ispezioni, verifiche e provvedimenti a carico della società da parte di enti esterni dotati di poteri ispettivi, di controllo e sanzionatori;
 - procedimenti penali a carico di dipendenti o altri soggetti comunque correlabili alla società di cui si abbia notizia;
 - procedimenti giudiziari che vedano la società come parte in materia civile, giuslavoristica o amministrativa;
 - procedimenti disciplinari attivati per infrazioni connesse alle prescrizioni del modello.

La cadenza periodica dell'inoltro delle informazioni all'OdV viene concordata con le strutture, fatti i salvi i casi in cui le informazioni debbano essere fornite con tempestività.

Segnalazioni all'OdV

Le segnalazioni su presunte violazioni del Modello sono indirizzate, di norma, all'OdV, oppure canalizzate attraverso i canali a ciò predisposti dalla società ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del decreto.

In proposito sono resi noti i numeri telefonici, i numeri di fax, gli indirizzi di posta elettronica ed eventuali altri canali ai quali inviare le segnalazioni.

In ogni caso le segnalazioni, se ricevute da altri soggetti, devono comunque essere portate a conoscenza dell'OdV.

Tutti i soggetti destinatari del Modello sono tenuti ad effettuare tali segnalazioni.

Le modalità relative all'effettuazione delle segnalazioni sono rese note da parte della società, sempre ai sensi del succitato 6, comma 2-bis;

Le segnalazioni devono comunque essere formalizzate per iscritto e trasmesse attraverso i canali suddetti, ad es. per posta elettronica, posta interna, posta ordinaria con l'indicazione dell'Organismo di Vigilanza come destinatario e preferibilmente con la scritta "Riservato", all'indirizzo della sede della Società.

La corrispondenza indirizzata all'OdV dovrà essere allo stesso direttamente consegnata, senza essere preventivamente aperta ai fini della necessaria riservatezza.

Gestione delle segnalazioni

In caso di ricevimento di segnalazioni relative ad asserite infrazioni del Modello, l'OdV avvia tempestivamente le verifiche del caso, allo scopo di appurarne l'attendibilità e la fondatezza, dando contestualmente informazione, pur nel rispetto dei criteri di riservatezza di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione e, qualora la segnalazione abbia per oggetto un membro di detto organo, al Collegio Sindacale.

All'esito della verifica l'OdV ne comunica le risultanze al CdA, suggerendo quelli che, a suo avviso, possono essere i provvedimenti da adottare, che possono consistere, a seconda dei casi:

- nell'assunzione di provvedimenti finalizzati alla prevenzione o alla cessazione di determinati comportamenti;
- nell'irrogazione di sanzioni ai sensi del Sistema Disciplinare.

Principi e criteri di comportamento dell'OdV

Tutta l'attività dell'OdV è ispirata a criteri di riservatezza e discrezione.

L'OdV, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, gestisce comunque le segnalazioni e le informazioni ricevute, nonché i dati dei quali viene a conoscenza, con la massima riservatezza, a tutela dei soggetti cui le informazioni e i dati si riferiscono.

L'OdV utilizza, nel rispetto di quanto in proposito previsto dall'art. 6, comma 2-bis del decreto, particolare cautela ai fini della riservatezza nei confronti degli autori di segnalazioni relative ad illeciti o infrazioni del Modello; inoltre, verifica che i segnalanti non siano esposti ad azioni di ritorsione o discriminazione o comunque a reazioni ingiustamente pregiudizievoli nei loro confronti a motivo delle segnalazioni avanzate. Pari riservatezza è adottata nei confronti di coloro che sono oggetto delle segnalazioni come presunti autori di infrazioni del modello.

Tutte le attività dell'OdV sono svolte con il dovuto scrupolo professionale, con lealtà, correttezza e nel rispetto della dignità della persona. Inoltre, svolge il proprio compito con continuità di azione e con la dovuta tempestività.

CODICE ETICO

PREMESSA - ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Finalità - Ambito di applicazione - Cogenza del Codice Etico

Per scelta aziendale, e analogamente alle altre società del gruppo, il Codice Etico di GSI Lucchini fa parte integrante del Modello, ed ha lo stesso grado di cogenza.

Questo comporta che l'OdV ha competenza anche sulle infrazioni al Codice Etico, oltre che alle altre parti del Modello, e che dette infrazioni costituiscono a tutti gli effetti infrazioni al Modello, e sono passibili di sanzioni ai sensi del Sistema Disciplinare.

Si precisa che l'osservanza del Codice Etico, oltre a garantire il rispetto della politica aziendale dal punto di vista etico, costituisce anche un utile complemento dei protocolli del Modello al fine di prevenire la commissione di reati presupposto.

Nel Codice Etico sono riportati i principi etici e le norme di comportamento che devono ispirare i comportamenti di tutti i soggetti che operano in nome, per conto o nell'interesse della società, o che con essa collaborano o intrattengono rapporti contrattuali.

Detti soggetti sono anzitutto tutti quelli indicati dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e cioè: i componenti degli organi sociali, i dirigenti, gli altri dipendenti.

Inoltre, devono rispettare il Codice Etico i collaboratori, i consulenti, i fornitori.

Un discorso a sé va fatto per i clienti, dati i diversi rapporti di forza contrattuale con la società rispetto alle altre categorie. Anche i clienti comunque devono essere portati a conoscenza del Codice Etico, e devono essere invitati ad adeguarvi le loro condotte. Resta il fatto che, in presenza di gravi infrazioni al Codice Etico, la società dovrà richiedere al cliente di riallineare i propri comportamenti e, se del caso, valutare attentamente l'ipotesi di interrompere il rapporto contrattuale.

Infine, devono rispettare il Codice Etico anche i soggetti che, operando in Jsw Steel Italy Piombino S.p.A., prestano attività o servizi per conto di GSI Lucchini.

PARTE PRIMA - Principi Generali

GSI Lucchini, nell'esercizio della propria attività e per il conseguimento dei propri obiettivi, si ispira ai principi etici generali sotto elencati; i comportamenti di tutti i soggetti che operano in suo nome e per suo conto devono pertanto ispirarsi a detti principi, ed uniformarsi alle norme di comportamento che ne costituiscono l'applicazione pratica.

Uguaglianza e parità tra tutti gli esseri umani

La società, i componenti dei suoi organi di amministrazione e di controllo, i suoi dipendenti ed i suoi collaboratori assumono come valori fondamentali l'uguaglianza e la parità tra tutti gli esseri umani, senza distinzione di sesso, etnia, condizioni sociali ed economiche, credo politico o religioso.

Ogni loro atto, azione e comportamento sono ispirati a detti valori.

Legalità - Compliance

E' richiesto il rispetto delle normative internazionali e comunitarie in quanto applicabili, delle normative nazionali e regionali aventi forza di legge, dei regolamenti e comunque di tutte quelle fonti normative munite di efficacia cogente. In proposito, si rammenta che a decorrere dal 25 dicembre 2019 sono entrati a far parte dei reati presupposto previsti dal decreto anche i reati tributari e, dal 30 luglio 2020, i reati in materia di contrabbando.

Si rammenta che l'infrazione delle norme che integri la commissione di un reato presupposto comporta la responsabilità amministrativa dell'ente se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio; peraltro, il Codice Etico vieta questi comportamenti, sanzionabili ai sensi del sistema disciplinare, anche qualora siano posti in essere nell'esclusivo interesse del soggetto, e non della società.

Riservatezza e protezione dei dati personali

Deve essere sempre assicurato il rispetto delle vigenti norme di legge sulla protezione dei dati personali, recentemente aggiornate anche nell'ordinamento nazionale in conformità a quanto previsto dal GDPR.

Le informazioni di cui i destinatari vengano a conoscenza in occasione dell'attività lavorativa devono essere trattate con la dovuta riservatezza; inoltre, esse non possono essere utilizzate a fini illeciti, né per interesse personale, né per arrecare vantaggi alla società, né a detrimenti di altri soggetti (come clienti ecc.).

Si rammentano inoltre le tutele in materia di riservatezza stabilite dall'art. 6, comma 2-bis del decreto, in favore di coloro che segnalino illeciti o infrazioni al Modello (*whistleblowing*); tali tutele sono esplicitate di seguito, nel paragrafo dedicato allo specifico argomento.

Tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro

La sicurezza e la salute dei lavoratori che operino per conto della società, siano essi dipendenti/collaboratori propri o di soggetti terzi, sono considerati valori primari da parte della società e di chiunque agisca per suo conto.

Parimenti, viene tenuta nel massimo conto anche la sicurezza dei collaboratori e di tutti i soggetti terzi che a qualunque titolo si trovino nei locali e nelle aree di pertinenza della società.

Gli ambienti e le aree di lavoro sono funzionali alla sicurezza dei lavoratori e dei terzi che vi abbiano accesso.

Dignità, integrità, rispetto e valorizzazione della persona - divieto di discriminazioni

L'integrità psicofisica e la dignità della persona costituiscono valori irrinunciabili.

E' quindi richiesto il massimo rispetto della persona verso tutti gli i soggetti con i quali la società intrattiene rapporti, siano essi dipendenti o terzi.

E' vietata ogni discriminazione di qualunque tipo, sia dovuta a condizioni fisiche, opinioni politiche, affiliazione sindacale, credo religioso, status economico, differenze di genere, appartenenza etnica.

L'applicazione di questi principi deve concretizzarsi nell'intera gestione delle risorse umane, dal rispetto delle norme di legge e di contratto nei trattamenti praticati ai dipendenti, all'organizzazione del lavoro, ai percorsi professionali, alle condizioni lavorative, che devono sempre tendere alla valorizzazione professionale dei lavoratori, alla loro motivazione ed al loro coinvolgimento sul miglioramento delle pratiche operative e delle condizioni di sicurezza.

Sono inoltre vietati tutti quei comportamenti potenzialmente lesivi della personalità individuale che si manifestino attraverso pratiche come la pornografia, pedopornografia, la ricerca e l'esibizione di materiale pornografico.

Correttezza, diligenza, spirito di servizio

I comportamenti dei destinatari del Codice Etico devono essere improntati ai seguenti criteri:

- correttezza: devono essere assicurate la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite, il rispetto degli obblighi contrattuali, il rispetto dei ruoli stabiliti dall'organizzazione aziendale, fermo restando il legittimo esercizio dei diritti individuali;
- diligenza: tutti sono tenuti a prestare la dovuta attenzione nel compimento delle attività di competenza, evitando di agire con noncuranza, distrazione, disattenzione, negligenza;
- spirito di servizio: le attività di competenza devono essere eseguite in coerenza con gli obiettivi aziendali, e non all'interesse personale.

Si rammenta che, nell'ambito dell'applicazione di questi principi, rientra anche il divieto di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui all'art. 25-quaterdecies.

Imparzialità

Le scelte e gli atti della società devono sempre essere ispirati alla massima imparzialità verso i dipendenti, i collaboratori, i fornitori: tutti questi soggetti, a seconda delle singole categorie, devono sempre essere messi in condizioni di pari opportunità rispetto a situazioni aventi carattere competitivo o comparativo, come selezioni, assunzioni, promozioni, gare, assegnazione di ordini e incarichi, evitando sia discriminazioni che favorismi.

Il divieto di discriminazioni di cui sopra si estende quindi anche alle suddette situazioni.

Onestà, integrità e lealtà

I comportamenti tenuti nell'ambito dell'attività svolta per la società o nell'ambito dei rapporti contrattuali con essa ispirati ad onestà, e posti in essere con linearità e trasparenza, in uno spirito di reciproca collaborazione e rispetto delle norme; si deve evitare di trarre volutamente o consapevolmente in inganno gli interlocutori.

Qualità

Detto principio, nel suo significato più ampio, deve essere applicato a tutti gli aspetti della vita aziendale: ai processi lavorativi, ai materiali e al loro approvvigionamento, alla manutenzione, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente.

Il livello di qualità è soggetto a costante monitoraggio non solo per evitare un suo decadimento, ma anzi per garantirne il mantenimento ed il progressivo miglioramento in base allo sviluppo tecnologico, all'evoluzione legislativa ed all'esperienza.

Tutela dell'ambiente

L'attenzione da parte della società alla tutela dell'ambiente è massima; ad essa pertanto si ispirano le procedure e le pratiche operative in materia, nonché i sistemi di controllo, sia interni che con il supporto di soggetti specializzati esterni.

Il personale operativo è costantemente sensibilizzato in proposito.

Responsabilità verso la collettività

Tutte le attività aziendali devono tener conto del contesto sociale in cui opera la società, sia sotto il profilo della sicurezza e della tutela ambientale che in generale, evitando azioni in contrasto con il Codice Etico tali da recare nocimento alla collettività.

PREVENZIONE DI ILLECITI E INFRAZIONI AL MODELLO - TUTELE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING - art. 6, comma 2-bis del decreto

La società si adopera per la prevenzione della commissione di illeciti o di infrazioni al Modello ed al Codice Etico che in qualche modo possano coinvolgerla.

Rientra in questo obiettivo l'esigenza che i destinatari del Modello che vengano a conoscenza di tali azioni provvedano a segnalarle ai soggetti stabiliti dalla società (OdV e/o uno dei canali a ciò predisposti).

La società garantisce ai segnalanti le tutele previste dal suddetto articolo, assicurando, mediante l'adozione delle idonee misure preventive, la massima riservatezza e l'impegno ad astenersi, nei loro confronti, da parte di chi operi per suo conto, da atti di ritorsione o discriminazione.

PARTE SECONDA

Norme di comportamento

I principi generali enunciati nella prima parte definiscono la politica della società sotto il profilo etico. Essi trovano concreta applicazione nelle seguenti norme di comportamento, alle quali devono uniformarsi le condotte di tutti i destinatari, in funzione del ruolo ricoperto e della categoria di appartenenza.

Gestione aziendale in generale

La società uniforma la propria azione ai suddetti principi generali nei confronti del socio, delle altre società del gruppo e degli organi di gestione e di controllo (assemblea, CdA, Collegio Sindacale, società di revisione, OdV), garantendo trasparenza, veridicità e completezza delle informazioni relative alla gestione.

Garantisce altresì l'applicazione di detti principi nei confronti dei dipendenti e collaboratori a vario titolo.

Gli aspetti più delicati rispetto ai quali la gestione aziendale recepisce detti principi sono, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- registrazioni contabili
- dichiarazioni fiscali
- pagamenti e incassi
- rispetto delle norme in materia doganale
- attività di controllo
- riservatezza dei dati e delle informazioni
- anticorruzione
- ricettazione, antiriciclaggio e autoriciclaggio
- peculato
- criminalità organizzata e antiterrorismo
- conflitto d'interessi
- regali, omaggi e sponsorizzazioni
- contrattualistica
- tutela dei beni aziendali
- sistemi informativi
- sicurezza sui luoghi di lavoro
- tutela dell'ambiente
- rapporti con e fra i dipendenti
- rapporti con i clienti
- rapporti con fornitori, partner, collaboratori esterni e consulenti
- rapporti con la P.A. e con le autorità
- rapporti con partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali e associazioni
- rapporti con società controllate, partecipate o collegate
- rapporti con i mezzi di informazione
- comportamenti dei soggetti con responsabilità di coordinamento e controllo

Registrazioni contabili

Tutte le operazioni con contenuto economico sono registrate nel sistema di contabilità aziendale, secondo i criteri di legge ed i corretti principi contabili; esse sono accompagnate dalla relativa documentazione di supporto, dalla quale devono emergere: l'inerenza all'oggetto sociale, la coerenza e congruenza rispetto alle fonti contrattuali da cui derivano, la congruità degli importi, il rispetto del sistema di poteri e deleghe nel processo di autorizzazione.

Dichiarazioni ai fini fiscali

Le dichiarazioni fiscali e tutta l'attività propedeutica alla loro elaborazione ed esposizione devono essere complete e veritieri.

Sono vietate le condotte poste in contrasto con le norme vigenti in materia fiscale, ed in particolare: la dichiarazione fraudolenta mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o altri artifizi, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la distruzione o l'occultamento di documenti contabili, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta.

In generale, sono vietate forme di evasione o elusione, dalle quali derivi un vantaggio economico illecito per la società. Si rammenta che in tal caso, ove queste somme venissero poi reinvestite, potrebbe configurarsi addirittura il reato di autoriclaggio (vedi).

E' fatto divieto ai superiori di richiedere ai propri collaboratori di operare in deroga alle norme fiscali vigenti, ed in particolare ai divieti di cui al paragrafo precedente.

E' parimenti fatto divieto agli utenti della prestazione di richiedere alle funzioni amministrative, ed alle funzioni amministrative di richiedere ai clienti, di effettuare operazioni in deroga alle norme fiscali vigenti.

Movimenti di denaro, pagamenti e incassi

I pagamenti, gli incassi ed in generale tutti i movimenti di denaro (prestiti, finanziamenti ecc.) devono essere eseguiti mediante mezzi di pagamento tracciabili, come bonifici bancari, assegni circolari, assegni bancari.

Essi devono essere supportati dalla relativa documentazione contrattuale, o di altra natura, che vi ha dato origine, e devono essere autorizzati dai soggetti a ciò abilitati in base al sistema di poteri e deleghe ed in presenza della relativa documentazione di supporto.

I movimenti di denaro in contanti sono ammessi solo in via eccezionale, per somme non rilevanti e comunque entro i limiti previsti dalle norme antiriciclaggio.

Attività di controllo

Il sistema di controlli deve essere efficace ai fini della verifica della regolarità della gestione in genere e delle singole operazioni in particolare, e del loro rispetto del sistema di regole costituito da norme di legge, regolamenti, Modello ivi compreso il Codice Etico, procedure interne.

Le irregolarità eventualmente rilevate devono essere tempestivamente comunicate ai soggetti di competenza in funzione della loro natura (superiori gerarchici, vertici aziendali, organi di controllo, ivi compreso l'OdV).

In tal caso, i soggetti competenti intervengono ai fini di prevenire la prosecuzione o la reiterazione di tali irregolarità.

Ai fini dell'efficacia del sistema di controllo è opportuno dare effettiva applicazione, compatibilmente con la struttura organizzativa aziendale, alla c.d. segregazione dei compiti, affidando le operazioni di controllo a soggetti diversi da quelli preposti alle attività operative.

Anticorruzione

Sono vietati atti di corruzione sia attiva (verso terzi) che passiva (da parte di terzi verso soggetti operanti nella società o per conto di essa).

Nel primo caso, si rammenta che la corruzione, o il relativo tentativo, di soggetti esterni, appartenenti o alla pubblica amministrazione e privati, può integrare la commissione di reati presupposto (rispettivamente verso la P.A. o tra privati) se posta in essere nell'interesse o a vantaggio della società.

Peraltro, data la più ampia portata del codice Etico, tali azioni sono vietate e sanzionate ai sensi del Sistema Disciplinare anche quando siano poste in essere nell'interesse personale, e pertanto non costituiscano reato presupposto. Anzi, in tal caso non può escludersi, in funzione delle singole fattispecie, che la società sia d considerarsi parte lesa, ad esempio per danno alla propria immagine.

E' altresì vietato ricevere somme di denaro o altre utilità al fine di agevolare soggetti terzi (ad es. fornitori, clienti ecc.). Anche queste forme di corruzione passiva, pur non integrando reato presupposto in quanto attuate nell'interesse personale, sono sanzionate ai sensi del Sistema Disciplinare, ed anche in questi casi la società può assumere la veste di parte lesa.

Ricettazione, antiriciclaggio e autoriciclaggio

Anzitutto, occorre rispettare i protocolli previsti nella rispettiva sezione della parte speciale, quindi la tracciabilità dei mezzi di pagamento nelle transazioni finanziarie e il rispetto dei limiti di legge nell'impiego del contante.

Inoltre, devono essere compiute le dovute verifiche nei confronti dell'altra parte, e ciò sia prima dell'avvio che in costanza di rapporto.

Dette verifiche devono essere rivolte anzitutto agli aspetti formali, ufficiali e giudiziari, al fine di appurare se il soggetto sia interessato da procedure concorsuali o da procedimenti penali per reati contro il patrimonio, in materia di corruzione o di criminalità organizzata; inoltre devono essere rivolti anche agli aspetti relativi all'integrità morale ed alla reputazione degli interlocutori.

Ove l'esito di dette verifiche denoti carenze sul piano giudiziario o sul piano etico, la società dovrà valutare se, a seconda dei casi e della gravità delle situazioni emerse, evitare di avviare rapporti, o proseguire nei rapporti già avviati, con detti soggetti.

In caso di acquisti, approvvigionamenti e consulenze, deve essere verificata anche la congruità dei corrispettivi rispetto alla prestazione, allo scopo di evitare l'acquisto di materiali di dubbia o illecita provenienza, l'affidamento di appalti o incarichi a imprese non in regola con i trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi vero il personale, il conferimento di incarichi a soggetti di non specchiata onestà.

Quanto all'autoriciclaggio, anzitutto devono essere applicate, in tutte le operazioni relative alla registrazione ed all'esposizione dei dati contabili e nelle dichiarazioni fiscali, le vigenti norme di legge in materia; devono essere assolutamente evitati l'illecito accantonamento di somme o la costituzione di somme occulte, mediante infedeli dichiarazioni fiscali o atti di evasione o elusione fiscale, o la non corretta valutazione di cespiti, ricavi, crediti o debiti; qualora tali condotte vengano poste in essere, l'eventuale reimpegno o reinvestimento delle somme suddette può dar luogo al reato presupposto di autoriciclaggio, se il loro occultamento e accantonamento è stato commesso con dolo.

In ogni caso, anche qualora l'occultamento o l'accantonamento illecito di somme dovesse avvenire per colpa (negligenza, errore non scusabile) e non per dolo, tale condotta costituirebbe comunque grave infrazione al Codice Etico anche in assenza di commissione dei corrispondenti reati presupposto, e cioè di auto riciclaggio o reati fiscali.

Rispetto delle norme in materia doganale

Nell'ambito del rispetto degli interessi dell'Unione Europea, devono essere rispettate le norme in materia di dazi doganali e diritti doganali.

Le figure aziendali coinvolte nei processi di import/export e le figure esterne alla società che operano per conto della stessa in questo campo devono astenersi da ogni attività che contravvenga alle norme in materia, garantendone invece il rispetto, e assicurando la corrispondenza tra documentazione e merci oggetto della stessa.

Peculato

Non devono essere intrattenuti rapporti con soggetti appartenenti alla PA dai quali possano scaturire, a carico degli stessi, reati di peculato; a maggior ragione, se da detti reati possano scaturire vantaggi per la società, ad es. se i proventi del reato dovessero o potessero essere reinvestiti o reimpiegati nella società stessa.

Criminalità organizzata e antiterrorismo

Come detto nell'apposita sezione della parte speciale, alla luce dell'attività della società, la commissione dei reati presupposto di questa tipologia risulta scarsamente probabile.

Ciò posto, nella logica generale di predisporre sì protocolli mirati per prevenire reati presupposto a maggior rischio di commissione, ma comunque di attrezzarsi per prevenire anche reati a minor probabilità di commissione, oltre al rispetto dei protocolli previsti nella parte speciale in relazione a detta categoria di reati si rende necessaria un'attenta verifica sul possesso, da parte dei soggetti con cui si instaurano rapporti di natura contrattuale, dei requisiti di onorabilità e rispettabilità, sia sul piano giudiziario che sul piano sociale, al fine di evitare di intrattenere rapporti con soggetti appartenenti o contigui ad organizzazioni terroristiche o associazioni criminose.

A tale proposito, si rammenta che le norme in materia di impiego di lavoratori provenienti da paesi terzi come pure quelle in materia di caporalato hanno anche la finalità di contrasto alla criminalità organizzata, per cui i relativi protocolli devono essere applicati anche a questi fini.

Conflitto di interessi

Qualunque soggetto destinatario del Codice Etico deve evitare di trovarsi in conflitto, per motivi o interessi economici, personali o familiari, con gli interessi della società.

Ove ciò dovesse verificarsi, i soggetti in conflitto o potenziale conflitto dovranno informarne tempestivamente l'OdV o i loro superiori, i quali a loro volta dovranno renderne edotto l'OdV.

Nel frattempo, essi devono astenersi dall'assunzione di decisioni, dall'adozione di atti, o comunque dal partecipare al processo della loro formazione, nei quali si trovino in conflitto.

I casi più frequenti in cui il conflitto di interessi può manifestarsi sono i seguenti, senza escludere le altre fattispecie che possano verificarsi:

- qualora un soggetto legato da rapporto di amministrazione o dipendenza con la società, o suoi familiari o affini loro familiari, si propongano come fornitori, clienti o concorrenti della società, o detengano partecipazioni in società che si trovino in una di tali posizioni;
- qualora detti soggetti utilizzino, a vantaggio proprio o di terzi, informazioni delle quali dispongono in funzione del ruolo ricoperto in azienda;
- qualora detti soggetti esercitino attività professionali o lavorative di qualunque genere presso o a favore di clienti, fornitori, concorrenti;
- qualora detti soggetti esercitino in proprio, all'esterno, attività analoghe o in concorrenza con le mansioni che svolgono in azienda; si precisa che, anche nei casi in cui le attività esercite in proprio non siano analoghe o in concorrenza con quelle svolte in azienda, il soggetto ha comunque l'obbligo di darne preventiva comunicazione alla società, la quale svolgerà le valutazioni del caso;

- qualora detti soggetti si trovino a partecipare a processi di selezione per assunzioni, a gare o decisioni per l'assegnazione di ordini o incarichi in cui siano coinvolti soggetti ad essi collegati da vincoli di parentela o partecipazione.

Regali e omaggi - Sponsorizzazioni

Elargizione di regali

La politica della società prevede che, di norma, non vengano elargiti regali od omaggi a terzi.

In via eccezionale, a tale regola generale si può eventualmente derogare solo alle seguenti condizioni:

- in casi particolari, da valutare attentamente in base alle prescrizioni del Codice Etico, possono essere consegnati omaggi, previa espressa autorizzazione scritta da parte di chi ne ha i poteri in base al sistema di poteri e deleghe, purché gli stessi non siano correlabili neanche indirettamente a possibili vantaggi per la società;
- qualora siano corrisposti, devono comunque essere di modico valore intrinseco secondo il senso comune, non devono essere impegnativi né tali da poter neanche potenzialmente condizionare il destinatario ad assumere atteggiamenti benevoli verso la società;
- non devono essere costituiti da somme di denaro;
- possono corrisposti, ferme le condizioni di cui sopra, solo in occasione di festività o ricorrenze, secondo gli usi;
- non devono essere concomitanti né collegati o collegabili ad atti favorevoli alla società già effettuati o attesi.

In ogni caso, quando si ritenga opportuno, ferme le prescrizioni del Codice Etico, formulare per motivi di cortesia auguri o altri sentimenti analoghi, è comunque preferibile accompagnarli, anziché con un omaggio, con forme alternative quali ad esempio biglietti in cui si evidenzi che, in luogo del dono, si è provveduto a forme di beneficenza o sostegno a soggetti bisognosi.

Le eventuali forme di ospitalità verso soggetti con i quali si intrattengono rapporti commerciali o istituzionali devono limitarsi alle sole spese di vitto e alloggio, purché preventivamente autorizzate da chi ne ha i poteri in base al sistema di poteri e deleghe e di modica entità, in relazione al livello dell'ospite.

Delle relative spese, come pure delle relative motivazioni (che devono essere in linea Codice Etico), deve essere lasciata e conservata documentazione scritta. Gli importi devono essere, in considerazione del livello dell'ospite, di contenuta entità ed il linea con i prezzi correnti.

Accettazione di regali

I componenti degli organi sociali, i dirigenti e gli altri dipendenti possono accettare esclusivamente, in occasione di festività o ricorrenze, omaggi di modico valore, purché gli stessi non siano in alcun modo collegabili ad atti compiuti a favore del donante nell'espletamento delle funzioni ricoperte in azienda.

Qualora ciò dovesse verificarsi, o in caso di regali di valore elevato, il regalo non dovrà essere accettato e si dovrà informare dell'accaduto al vertice aziendale.

Le regole suddette devono essere osservate anche da parte dei soggetti esterni che operano per conto della società (fornitori, consulenti, collaboratori).

Sponsorizzazioni

La politica della società non contempla, in linea generale, le sponsorizzazioni.

Nel caso in cui, a livello di vertice, se ne dovesse ravvisare l'opportunità, esse potranno essere effettuate solo alle seguenti condizioni:

- non devono essere ripetitive;

- devono essere di modico importo, in relazione agli usi ed alle compatibilità economiche della società, in modo da non gravare in misura significativa sul conto economico;
- devono essere inerenti all'oggetto sociale, o comunque strettamente correlate a legittimi interessi della società, come ad esempio la promozione dell'immagine nel territorio in cui opera o nel mercato di riferimento;
- non devono essere dirette ad organizzazioni, associazioni, fondazioni che operino, direttamente o indirettamente, con finalità politiche o sindacali (fatta eccezione per l'associazione datoriale di appartenenza), o per conto di specifiche categorie sociali, allo scopo di evitare favoritismi o discriminazioni;
- devono essere preventivamente autorizzate esclusivamente dai soggetti a ciò abilitati in base al sistema di poteri e deleghe;
- nel caso in cui riguardino soggetti che intrattengono rapporti anche con il socio ~~i soci o con uno di essi~~, la decisione dovrà essere assunta una volta sentito ~~i soci e~~ il socio interessato.

Contrattualistica

La Società provvede ad inserire, nei rapporti contrattuali, clausole tali da fornire alle controparti la conoscenza dell'adozione del Modello e del Codice Etico e dei loro contenuti, e di garantirne l'efficacia, attraverso l'impegno alla loro osservanza.

Ciò vale anche per tutte le operazioni di import/export.

Rapporti con i dipendenti, dei dipendenti tra loro e con gli altri stakeholder - Comportamenti nell'ambito dell'ambiente di lavoro

Tutti i comportamenti di chi opera nell'ambito della società o per conto di essa devono uniformarsi al principio generale del rispetto della persona.

Ciò comporta, anzitutto, che le condizioni di lavoro e gli ambienti di lavoro, oltre a garantire la sicurezza e l'integrità psico-fisica di chi vi opera, ne rispettano la dignità personale.

L'organizzazione aziendale è concepita in modo tale da garantire condizioni di pari opportunità per i dipendenti ai fini dell'espressione e dello sviluppo delle proprie competenze professionali; è fatto divieto di attuare qualunque forma di discriminazione per qualsivoglia motivo riconducibile (genere, etnia, credo religioso, appartenenza politica, affiliazione sindacale).

Tra i soggetti che ricoprono ruoli di coordinamento ed i loro collaboratori, così come tra i lavoratori in generale, devono intercorrere rapporti connotati da rispetto reciproco ed esenti da .

In particolare, chi ricopre ruoli di coordinamento non deve profittare della propria posizione per trattare irrispettosamente i collaboratori, né tanto meno assumere comportamenti tali da integrare situazioni di mobbing; reciprocamente, non sono ammessi da parte dei collaboratori comportamenti offensivi, minacciosi o irrispettosi nei confronti dei superiori.

In generale, non sono ammesse manifestazioni o espressioni di violenza fisica o verbale (v. in seguito nell'apposito paragrafo), minaccia, offesa, diffamazione o comunque lesive dell'onore e della rispettabilità nei confronti di colleghi, superiori, dipendenti e, in generale, di soggetti che operino nell'ambito o per conto della società, indipendentemente dai ruoli e dalla posizione gerarchica.

Il confronto su aspetti relativi all'attività lavorativa deve essere sempre caratterizzato da correttezza, educazione e rispetto dell'interlocutore.

I dipendenti sono tenuti a fornire la propria prestazione lavorativa nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e diligenza e dei ruoli assegnati nell'organizzazione aziendale.

I trattamenti normativi, retributivi e contributivi devono essere conformi alle disposizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva ai vari livelli. Non devono pertanto essere praticati trattamenti

inferiori a quanto previsto dalle suddette fonti normative, avuto riguardo anche a quanto previsto in materia di reati di caporalato (v. apposita sezione nella Parte Speciale), con particolare riferimento al personale che si trovi in eventuali situazioni di svantaggio sociale.

L'assegnazione di mansioni ed i percorsi di sviluppo professionale e di miglioramento retributivo rispondono a criteri di professionalità e di merito basati su parametri oggettivi e misurabili. I relativi procedimenti sono tutti motivati e documentati, nel rispetto della dovuta riservatezza.

Non è ammessa l'instaurazione né la prosecuzione di rapporti di lavoro, né formalmente né in via di fatto e neppure in via temporanea, da parte della società né dei suoi appaltatori o, comunque, di soggetti che operino per suo conto, con personale di paesi terzi la cui posizione sia irregolare.

Molestie

Sempre in applicazione del principio generale di rispetto per la persona, è vietato porre in essere, favorire o tollerare comportamenti tali da costituire molestie alla persona, come ad esempio:

- intimidazioni, manifestazioni esplicite o implicite, tanto più se reiterate, di ostilità o di dileggio, atteggiamenti persecutori;
- emarginazione o incitamento all'isolamento nei confronti di singoli soggetti o gruppi di essi;
- espressione di giudizi denigratori, tanto più se reiterati, a carico di altri soggetti, su caratteristiche fisiche, situazioni o comportamenti personali, o sulla qualità della prestazione di lavoro;
- occultamento di meriti o attribuzione di colpe inesistenti ad altri soggetti, dovuti sia a volontà di prevaricazione o di sminuire le capacità altrui;
- molestie sessuali.

Quanto alle molestie sessuali, fermo restando il relativo divieto di carattere generale, costituisce aggravante ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare la richiesta o l'offerta di favori sessuali in funzione della posizione gerarchica ricoperta in azienda da chi formuli la richiesta o riceva l'offerta, anche in assenza di recidiva o reiterazione. Ulteriore aggravante sussiste qualora a tali condotte siano correlabili con la promessa o la richiesta di avanzamenti di carriera o miglioramenti di carattere economico.

I vertici, i dirigenti ed i soggetti operanti in posizioni di coordinamento devono promuovere le suddette norme di comportamento, in primis con l'esempio personale.

Chi venga a conoscenza di eventuali infrazioni alle norme di comportamento suddette è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai vertici e all'OdV.

Violenza

Non sono ammesse sui luoghi di lavoro o comunque in occasione dell'attività lavorativa azioni violente, sia sul piano fisico che morale, potenzialmente o effettivamente atte a ledere l'integrità psico-fisica o la sfera personale o patrimoniale di colleghi, superiori, collaboratori o di altri soggetti, appartenenti o meno all'azienda.

E' vietato introdurre nei luoghi di lavoro armi di qualunque genere, da fuoco o a taglio, proprie o improprie. A maggior ragione è vietato l'uso di armi in azienda, ad eccezione dei soggetti a ciò espressamente autorizzati.

Fumo, sostanze stupefacenti, sostanze alcoliche, gioco d'azzardo e scommesse

E' vietato fumare nei locali di lavoro, in conformità alle vigenti norme di legge. Tale divieto vale per tutti i soggetti, compresi coloro che occupano posizioni elevate nella gerarchia aziendale, ai quali è anzi richiesto di dare l'esempio con il loro comportamento.

A tale divieto corrisponde il diritto di ciascuno di non essere sottoposto a fumo passivo, nel rispetto del principio generale di tutela della salute.

Sono vietati l'introduzione e l'uso negli ambienti di lavoro di sostanze stupefacenti.

E' vietato l'abuso, nei luoghi di lavoro, di sostanze alcoliche, intendendosi per abuso l'infrazione alle vigenti norme di legge con particolare, anche se non esclusivo, riferimento alla conduzione di mezzi di trasporto; è consentito il normale consumo di bevande alcoliche (vino, birra) durante i pasti, purché i valori rimangano sempre all'interno dei limiti di legge.

Fermo restando che l'inosservanza delle norme di comportamento contenute nel presente paragrafo costituisce infrazione ai sensi del Sistema Disciplinare, si precisa che l'inosservanza riferita all'introduzione e all'uso di stupefacenti o all'abuso di alcoolici costituisce aggravante; una ulteriore aggravante è costituita dal fatto che l'uso di stupefacenti o dell'abuso di alcoolici abbiano causato infortuni o incidenti sul lavoro.

In applicazione dei principi generali, sono vietati tutti i comportamenti posti in essere sul luogo di lavoro che non attengano all'attività lavorativa; in proposito, si rammenta in particolare il divieto di attuare condotte che possano integrare i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui all'art. 25-quaterdecies del decreto.

Sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro

Dal principio generale in base al quale devono essere assicurate la sicurezza e la salute dei soggetti che operano per conto o nell'ambito della società, siano essi dipendenti/collaboratori propri o di soggetti terzi, come pure di chiunque abbia accesso ai luoghi di lavoro, discendono le seguenti norme di comportamento:

- tutti i soggetti che operano in ambito aziendale devono essere informati e sensibilizzati sulla normativa e sulle procedure in materia;
- l'applicazione delle norme in materia di sicurezza è controllata sistematicamente dalle figure a ciò preposte;
- i mezzi e i meccanismi di prevenzione, i dispositivi di protezione individuale e le pratiche operative sono costantemente monitorati e adeguati in funzione dell'andamento degli indicatori e delle statistiche sulla sicurezza nonché dell'evoluzione medica e tecnologica;
- sono regolarmente programmate e attuate le iniziative di formazione previste dalla legge, nonché quelle ritenute comunque necessarie in funzione dell'andamento degli indici aziendali in materia di infortuni e incidenti sul lavoro;
- vengono regolarmente programmate ed effettuate le visite periodiche, alle quali i lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi;
- la società coinvolge sistematicamente i lavoratori ai fini del miglioramento della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni di lavoro.

I soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità in materia di sicurezza sono tenuti all'attuazione ed al controllo, per quanto di competenza, delle norme di legge, dei protocolli dettati dal Modello, delle procedure e di tutte le prescrizioni e divieti che costituiscono il sistema di sicurezza della società. Devono accertarsi del corretto funzionamento delle attrezzature e dei dispositivi finalizzati alla prevenzione, della disponibilità e del corretto utilizzo dei DPI.

In caso di rischi rilevati intervengono segnalandoli tempestivamente alle figure preposte e, ove il rischio sia imminente, richiedendo l'immediata interruzione delle operazioni.

I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti anch'essi all'osservanza delle norme qui enunciate; in particolare, essi devono:

- utilizzare correttamente gli impianti, le attrezzature, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di protezione personale messi a loro disposizione;
- segnalare tempestivamente le eventuali carenze e disfunzioni riscontrate;
- segnalare tempestivamente situazioni di pericolo e, se del caso, intervenire personalmente, senza però mettere a rischio la propria incolumità;
- espletare le attività assegnate con la dovuta attenzione, evitando di mettere a rischio l'incolumità propria o di altri.

E' fatto divieto per chiunque di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi installati a fini di sicurezza, segnalazione o controllo.

Situazioni di contagio, epidemia, pandemia

La società presta la massima attenzione all'eventuale quanto denegata ipotesi in cui si presentino situazioni di contagio, epidemia o pandemia; allo scopo si dota di procedure e normative standard atte a garantire un accettabile livello di sicurezza, da eventualmente implementare in funzione della gravità della situazione che dovesse presentarsi.

In detto processo intervengono, ai fini della predisposizione, dell'attuazione e del controllo, secondo competenza, le figure preposte sulla base delle norme vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs. 9 aprile

2008, n. 81 (TUSL, testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e, più in generale all'art. 2082 c.c.

Tutela dell'ambiente

Le attività operative della società possono, per loro natura, avere un impatto sull'ambiente sotto vari aspetti: tipologia dei materiali trattati, rifiuti, sostanze trattate nell'esecuzione delle attività di pulizie industriali e manutenzione.

Allo scopo sono adottate misure, nelle pratiche operative e nei controlli, al fine di evitare impatti ambientali negativi.

La società esegue periodiche analisi sui materiali impiegati e su quelli che risultano nel corso dell'attività lavorativa, rivolgendosi anche ad enti e laboratori specializzati.

Rivolge la dovuta attenzione alla gestione dei rifiuti, applicando rigorosamente le norme in materia in funzione delle varie tipologie; monitora regolarmente le immissioni in atmosfera, gli scarichi in acqua e nel suolo, i consumi di energie, rispettando tutte le normative in materia nonché le eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Riservatezza e protezione dei dati personali

Tutti i destinatari sono tenuti in primis all'osservanza di quanto previsto dal GDPR 679/2016 in materia di trattamento e protezione dei dati personali, così come recepito dal D. Lgs. 101/2018; in ogni caso, i comportamenti di tutti i destinatari, ed in particolare dei soggetti addetti al trattamento dei dati personali, o che comunque di essi siano a conoscenza, devono salvaguardare la riservatezza dei dati personali.

Inoltre, tutti i soggetti aziendali sono tenuti alla massima riservatezza circa le informazioni delle quali siano venuti in possesso in ragione della loro attività nella società o per conto di essa, come: processi di lavorazione o prodotti, a maggior ragione se coperti da brevetto, situazioni economiche (a meno che non siano contenute nei bilanci, che sono pubblici), situazioni o dati sensibili riguardanti componenti degli organi sociali o di controllo, situazioni retributive ecc.

Gli atti e i documenti a carattere riservato sono conservati nei locali della società o comunque in locali idonei ad impedirne la divulgazione (competenti funzioni di Jsw Steel Italy Piombino S.p.A., notai o altri professionisti tenuti alla riservatezza o al segreto professionale); per il resto, possono essere portati all'esterno solo nei casi previsti dalla legge o comunque per scopi legittimi e previa autorizzazione scritta da parte dei soggetti abilitati in base al sistema di poteri e deleghe.

Chiunque deve astenersi dal diffondere all'esterno notizie ed informazioni relative all'azienda delle quali sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività, con la sola eccezione di coloro che siano a ciò abilitati in base ai ruoli definiti dall'organizzazione aziendale o espressamente autorizzati dai soggetti che ne abbiano facoltà in base al sistema di poteri e deleghe.

Diligenza e buona fede dei dipendenti e collaboratori

I dipendenti devono fornire la prestazione lavorativa con diligenza, correttezza e buona fede, come previsto dagli artt. 2104 e 2105 c.c.

Oltre ai dipendenti, anche i collaboratori esterni, i consulenti, i professionisti, gli appaltatori e in generale i soggetti legati da rapporti contrattuali con la società, sono tenuti ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali nel rispetto del principio generale di correttezza e buona fede.

In pratica, ciò comporta: correttezza dei dati e delle informazioni, rispetto del sistema di poteri e deleghe e dei ruoli previsti dall'organizzazione aziendale, delle procedure, degli ordini di servizio, oltre che dei protocolli previsti dal Modello e dai dettami del Codice Etico.

I soggetti operanti in posizioni di coordinamento devono astenersi dall'impartire ai propri collaboratori disposizioni illegittime o non compatibili con i principi di diligenza e buona fede.

Selezione e assunzione di personale

Nella fase attuale le assunzioni sono alquanto improbabili.

Traguardando il futuro, le eventuali assunzioni potranno avvenire secondo i seguenti criteri:

- attraverso l'assorbimento di personale in forza ad JSW Steel Italy Piombino S.p.A.;
- nel caso in cui si rendesse necessario ricoprire posizioni di rilievo per le quale non dovessero essere disponibili risorse in possesso dei necessari requisiti tra il personale JSW Steel Italy Piombino S.p.A., mediante selezione del personale sul mercato.

Nel primo caso, si dovranno applicare parametri oggettivi basati sulle professionalità dei lavoratori in relazione alle esigenze della società, evitando favoritismi e discriminazioni di ogni genere.

Per l'eventuale copertura di posizioni per le quali non sia reperibile personale proveniente da JSW Steel Italy Piombino S.p.A, nelle fasi di ricerca e selezione saranno comunque utilizzati criteri di trasparenza e imparzialità con esclusione, anche in questo caso, di ogni forma di discriminazione o di favoritismo.

In proposito, vale quanto previsto nella relativa sezione della Parte Speciale, in termini di utilizzo di criteri oggettivi di esperienza, professionalità e qualità morali e personali, di divieto di favoritismi o discriminazioni.

Il processo di selezione è condotto da soggetti a ciò abilitati nell'ambito dell'organizzazione aziendale (fatto salvo, in casi di ricerca di particolari profili, l'utilizzo di soggetti specializzati esterni), dotati delle necessarie competenze professionali ed in grado di fornire adeguate garanzie in termini di affidabilità e correttezza.

I candidati vengono sempre posti, tra loro, in condizioni di pari opportunità.

Non possono partecipare al processo di ricerca, selezione e assunzione soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interesse per qualunque motivo, secondo la casistica esemplificata nell'apposito paragrafo del Codice.

Tutela dei beni aziendali

La società ha, tra i propri obiettivi, la protezione, la conservazione di detti beni e la valorizzazione, del proprio patrimonio aziendale, costituito sia da beni materiali (denaro, impianti, macchinari, mezzi di trasporto, immobili, infrastrutture, attrezzature informatiche) che da beni immateriali, quali licenze, brevetti, progetti, tecnologia dei prodotti, *know-how*, informazioni tecniche e commerciali, documenti.

Pertanto, i soggetti che operano per conto della società devono adoperarsi per la salvaguardia, la conservazione e la corretta gestione del patrimonio della società, ed evitarne o impedirne, nei limiti delle proprie possibilità, la sottrazione, il danneggiamento o l'uso illegittimo o improprio.

Il danneggiamento, la sottrazione, l'uso improprio o illegittimo dei beni aziendali, materiali o immateriali, o condotte che favoriscano o consentano, per dolo o per colpa, i suddetti comportamenti sono sanzionati ai sensi del Sistema Disciplinare, oltre che in base alle norme di legge e del CCNL, fatto comunque salvo il risarcimento del danno.

Sistemi informativi

La società, in sintonia con le competenti funzioni di JSW Steel Italy Piombino S.p.A. ove interessate, adotta meccanismi di sicurezza atti a prevenire l'accesso da parte di soggetti a ciò non abilitati ai propri sistemi informatici ed alle proprie banche dati.

Adotta inoltre sistemi di salvataggio dei dati e di *disaster recovery* al fine di prevenire la perdita o la distruzione, totale o parziale, delle proprie banche dati.

Agli utenti vengono fornite le credenziali necessarie per l'accesso ai sistemi e per il loro utilizzo, nonché per l'accesso ad internet in funzione del ruolo ricoperto.

Essi sono responsabili dell'uso e della riservatezza di dette credenziali.

Devono essere previste barriere all'accesso ai sistemi informativi, in base alle necessità connesse alle diverse funzioni.

Pertanto:

- l'accesso ad informazioni riservate e a dati sensibili e dati personali deve essere consentito solo alle funzioni competenti ed ai soggetti ad esse addetti;
- deve essere inibito l'accesso a siti internet potenzialmente rischiosi, come siti pornografici o pedopornografici, anche a fini di prevenzione della commissione dei reati presupposto previsti in materia;

L'adozione e l'efficacia delle misure suddette è attuata e monitorata nel tempo a cure delle funzioni competenti della società.

Ciò non esclude la responsabilità degli utenti rispetto al corretto utilizzo dei mezzi informatici loro affidati e dei sistemi ai quali hanno accesso, i quali sono tenuti comunque alla dovuta riservatezza nei casi in cui questa sia prevista in funzione del contenuto dei dati, nonché a non collegarsi a siti il cui contenuto sia incompatibile con il Codice Etico sul piano del rispetto della persona e con i protocolli previsti per la prevenzione dei reati informatici e contro la persona.

Oltre all'accesso a siti a contenuto pornografico o pedopornografico, sono vietate la detenzione, la diffusione e l'esposizione di materiale pornografico o pedopornografico.

Sono in ogni caso vietati e sanzionati ai sensi del Sistema Disciplinare: l'accesso abusivo a sistemi informatici protetti da parte di soggetti a ciò non abilitati, il danneggiamento di dati e programmi informatici, l'indebita diffusione e/o appropriazione di credenziali di accesso.

E' altresì vietato l'utilizzo dei sistemi o strumenti informatici al fine di porre in essere comportamenti collegati a scommesse in campo sportivo o in altri campi, a maggior ragione se in contrasto con quanto previsto dall'art. 25-quaterdecies del decreto (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

Rapporti con i clienti

Si premette che nei rapporti con i clienti occorre anzitutto osservare i protocolli previsti dalla parte speciale del Modello; ciò ai fini della prevenzione dei vari reati presupposto ed in particolare, per quanto riguarda la clientela privata, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione tra privati e, nei rapporti con clienti pubblici, dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Si precisa che ciò vale sia per i clienti nazionali che per i clienti esteri, privati o pubblici che siano.

Ciò premesso, sul piano etico i rapporti commerciali devono essere sempre intrattenuti nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico: correttezza, trasparenza, affidabilità, veridicità delle informazioni, lealtà.

Non sono ammessi condizionamenti verso il cliente o potenziale cliente attraverso la corresponsione di denaro, regali ed altre utilità, né mediante minacce, ricatti, ritorsioni o altri comportamenti illeciti.

La normale concorrenza nelle attività commerciali, sia che si tratti di trattative che di partecipazioni a gare, viene esercitata attraverso i parametri che caratterizzano l'attività dell'azienda ed i suoi risultati (condizioni

economiche, tempi di consegna, qualità, affidabilità), nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e lealtà.

Sono per contro vietati comportamenti di concorrenza sleale, azioni tendenti a mettere in cattiva luce i concorrenti, la diffusione di informazioni non veritieri sia sui servizi offerti dalla società che sui concorrenti.

Allo scopo di evitare infrazioni ai protocolli del Modello, è opportuno che le attività di carattere commerciale vengano svolte esclusivamente dai soggetti a ciò incaricati nell'ambito dell'organizzazione aziendale oltre che, naturalmente, dai Vertici della società.

Rapporti con fornitori, partner, collaboratori esterni e consulenti

Questi soggetti, in occasione di procedure selettive per l'assegnazione di incarichi o ordini, devono essere posti su un piano di pari opportunità; le procedure devono svolgersi secondo criteri di libera e leale concorrenza.

L'assegnazione di incarichi, di ordini di appalto o di forniture deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri professionali, qualitativi, economici, e non deve essere influenzata da favoritismi né discriminazioni di qualsiasi natura.

Prima dell'invito a gara, dell'assegnazione di ordini e incarichi si deve procedere ad una adeguata verifica sul possesso sia dei requisiti tecnico-professionali, di esperienza, consistenza industriale e solidità economico-finanziaria, sia dei necessari requisiti morali in termini di onorabilità e reputazione.

Una volta assegnato l'ordine o conferito l'incarico, i rapporti contrattuali devono essere intrattenuti all'insegna dell'applicazione, da parte di entrambi i soggetti (società e assegnatario) dei seguenti criteri: rispetto e puntuale applicazione delle clausole contrattuali, corrispondenza dell'oggetto della prestazione agli impegni contrattuali, rispetto dei tempi di consegna o di esecuzione da un lato, e dei tempi e delle modalità di pagamento dall'altro, congruità dei corrispettivi economici e loro corrispondenza agli impegni contrattuali.

Oltre all'esperimento di gare, si può procedere ad assegnazione diretta solo in determinati e limitati casi:

- utilizzando il criterio dell'*intuitus personae*, nei casi in cui la prestazione richiesta sia intimamente legata alle caratteristiche professionali e personali del soggetto;
- in caso di particolare urgenza o addirittura di imminente pericolo, mediante il ricorso a soggetti disponibili nei tempi necessari e di comprovata affidabilità;
- nel caso in cui la prestazione necessaria sia ad elevato contenuto tecnologico o richieda una particolare specializzazione, di cui siano in possesso solo fornitori già noti e di comprovata esperienza ed affidabilità in materia;
- in caso di importi particolarmente contenuti.

Sia in caso di procedure competitive che di assegnazione diretta, il relativo procedimento e la fase decisionale sono tracciati e documentati, e la relativa documentazione correttamente archiviata.

L'albo dei fornitori (che comprende le varie categorie di collaboratori, consulenti, appaltatori) è formato, alimentato e mantenuto sulla base di ricerche e verifiche basate su criteri di professionalità, esperienza, provata efficienza, moralità, assenza di coinvolgimento in procedure concorsuali o in procedimenti penali relativi a reati contro il patrimonio, di criminalità organizzata, di impiego di personale irregolare proveniente da paesi terzi, di caporalato.

Non sono ammessi favoritismi né discriminazioni; il conferimento di ordini e incarichi non può essere usato come mezzo di scambio né a vantaggio della società, né a scopi personali.

In particolare, non sono ammessi il conferimento di incarichi o l'assegnazione di ordini allo scopo di favorire gli assegnatari o soggetti ad essi vicini, collegati, graditi o segnalati, al fine di ottenerne in cambio vantaggi o, in caso di soggetti pubblici, atti illegittimi favorevoli alla società.

Gli ordini e gli incarichi non possono essere utilizzati come strumento per veicolare somme di danaro, beni, favori o altre utilità verso soggetti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere da parte di questi ultimi vantaggi o, quando si tratti di soggetti pubblici, atti illegittimi favorevoli alla società.

L'oggetto degli ordini e degli incarichi deve essere inerente all'oggetto sociale della società.

Il relativo corrispettivo deve essere congruo rispetto alla prestazione richiesta; ove possibile, esso deve corrispondere a parametri oggettivi come listini merceologici oppure parametri o tariffe professionali. In mancanza di questi riferimenti, devono essere utilizzati parametri come valutazioni correnti di mercato, comparazioni con casi precedenti o analoghi sulla base dell'esperienza aziendale, e simili.

Rapporti con la P.A., con autorità ed enti con funzioni di carattere ispettivo, di vigilanza e controllo e sanzionatorie, con istituzioni nazionali e straniere, sia comunitarie che extracomunitarie, e con l'autorità giudiziaria

Questi rapporti sono tenuti esclusivamente da dirigenti o dipendenti della società espressamente incaricati o da soggetti esterni (come legali o commercialisti), sulla base di espressa delega conferita dai soggetti a ciò abilitati sulla base del sistema di poteri e deleghe.

In detti rapporti i soggetti che operano per conto della società devono mettere in atto esclusivamente comportamenti leciti e improntati a spirito di collaborazione, fornire informazioni e dati completi e veritieri, evitare di occultare situazioni che siano oggetto di verifiche o di indagini, o di fuorviare artatamente i soggetti incaricati delle stesse, consentire loro l'accesso alle informazioni e ai dati in possesso della società ai quali essi abbiano diritto in base alle norme di legge vigenti.

Detti soggetti devono inoltre astenersi dal rilasciare dichiarazioni infedeli, e da ogni condotta che possa costituire corruzione o tentativo di corruzione, pressione indebita o condizionamento mediante promesse, minacce o violenze, finalizzata all'ottenimento di atti contrari ai doveri di ufficio, sia nell'interesse o a vantaggio della società che per interessi personali.

Le norme (con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle norme in materia di trattamenti dei dipendenti, alle norme di carattere contributivo e assicurativo, alle norme in materia tributaria e fiscale ed alle norme in materia di contrabbando in materia di dazi e diritti doganali), le decisioni, le sentenze emesse dalle autorità pubbliche devono essere rispettate, osservate ed eseguite secondo le previsioni di legge; nei casi in cui le stesse non siano ritenute corrette, eque o adeguatamente motivate, si ricorre con i mezzi di impugnazione previsti dalla legge, evitando ogni forma di elusione, di inosservanza o di contrasto con modalità non legittime.

Si ricorda che è vietato indurre i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a vario titolo (testi, rappresentanti aziendali, persone informate sui fatti) a rendere dichiarazioni false o comunque non veritiere o incomplete, oppure ad occultare, nascondere, sottacere o distorcere fatti, circostanze e documenti a loro conoscenza.

Rapporti con partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali e associazioni

La politica della società non prevede l'erogazione di contributi di alcun genere, in forma diretta o indiretta, né in chiaro né con modalità occulte, a favore di partiti e movimenti politici, organizzazioni o comitati aventi finalità politiche (dichiaratamente o implicitamente, anche quando si presentino sotto forma di

organizzazioni, fondazioni, movimenti culturali e simili), organizzazioni sindacali, né a loro esponenti, rappresentanti o candidati o comunque a soggetti ad essi riconducibili o graditi o da essi suggeriti.

Non sono ammesse condotte finalizzate a condizionare o ad esercitare pressioni indebite nei confronti di soggetti ed esponenti politici o sindacali, sia nell'interesse o a vantaggio della società (aggravante, perché può comportare illecito amministrativo per la stessa) che, comunque, per interesse personale.

I divieti di cui sopra si estendono anche verso altre associazioni portatrici di interessi di categoria (come ad es. associazioni di categoria - ad esclusione della corresponsione delle quote dovute alle associazioni datoriali di appartenenza - associazioni ambientaliste, associazioni di consumatori) verso le quali detti contributi potrebbero apparire come favoritismi verso alcune categorie e discriminatori verso altre, o configurarsi come pressioni indebite al fine di ottenere atteggiamenti benevoli verso la società.

I rapporti con le rappresentanze e le organizzazioni sindacali sono demandati esclusivamente ai soggetti (della società e di JSW Steel Italy Piombino S.p.A.) a ciò espressamente delegati nell'ambito dell'organizzazione aziendale; detti rapporti devono intrattenuti all'insegna dei principi di correttezza e lealtà, in applicazione di quanto previsto dalla legge, dai contratti e dagli accordi aziendali.

In azienda è vietato lo svolgimento di attività e propaganda politica e l'uso per scopi politici di strumenti, anche informatici, e documenti resi disponibili dalla società o dei quali abbiano la disponibilità in ragione della loro attività.

I destinatari che si trovino ad esprimere opinioni e posizioni politiche al di fuori dell'attività lavorativa devono fare in modo che risulti chiaramente che le stesse sono espresse a titolo personale e non impegnano in alcun modo la società.

Rapporti con il socio e con altre società del gruppo

Detti rapporti sono improntati a lealtà, correttezza, trasparenza nelle comunicazioni, veridicità e completezza delle informazioni e dei dati in applicazione dei corretti principi contabili, rispetto dei ruoli; essi devono coniugare la necessaria autonomia gestionale della società ed i poteri di controllo dei soci, nel rispetto delle norme nazionali dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia, dell'Unione Europea nonché internazionali nel caso di rapporti con soggetti esteri.

Rapporti con i mezzi di informazione

La gestione dei rapporti con i mezzi d'informazione è improntata a criteri di correttezza e lealtà; è assicurata l'imparzialità verso i diversi organi di informazione, evitando forme di favoritismo o discriminazione.

I rapporti in questione sono tenuti esclusivamente dai soggetti a ciò deputati nell'ambito dell'organizzazione aziendale e di gruppo, e rispondono ai criteri dettati dalla politica aziendale e di gruppo in materia di relazioni esterne.

Ferma restando la veridicità delle informazioni fornite, i soggetti che intrattengono rapporti con organi di informazione devono tener conto, pur nel rispetto delle esigenze informative di detti organi e dell'opinione pubblica, delle esigenze di riservatezza della società; si deve pertanto evitare di fornire informazioni che possano pregiudicare in qualche modo la società.

Comportamenti dei dirigenti, dei responsabili di funzione e dei soggetti addetti a ruoli di coordinamento

Detti soggetti sono tenuti a:

- promuovere, anche mediante l'esempio personale, la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico presso i propri collaboratori, facendo passare il messaggio secondo il quale l'applicazione

- dei protocolli del Modello e i principi e le norme di comportamento fa parte dei doveri connessi alla prestazione lavorativa e, pertanto, del rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e lavoratori;
- tra i criteri utilizzati per la selezione di dipendenti e collaboratori (assunzioni, affidamento di incarichi, promozioni) è opportuno, nei limiti consentiti, inserire anche la loro affidabilità circa l'osservanza del Codice Etico, sulla base delle esperienze, delle referenze, dei comportamenti;
 - segnalare puntualmente e tempestivamente al superiore gerarchico, all'OdV o in base ai canali allestiti ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del decreto, infrazioni al Modello e/o al Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza, direttamente o tramite altri;
 - intervenire tempestivamente qualora riscontrino condotte non conformi al Modello e/o al Codice Etico;
 - tutelare la riservatezza dei dipendenti o collaboratori che segnalino violazioni del Modello e/o del Codice Etico, astenendosi da atti ai quali possano conseguire ritorsioni o comunque ripercussioni negative nei loro confronti in funzione della segnalazione effettuata.

Tutele in materia di whistleblowing - Art. 6 D. Lgs. 231/2001

Esplicitando con maggiore analiticità quanto sinteticamente previsto nell'ultimo capoverso del paragrafo che precede, si espongono di seguito le norme di comportamento alle quali i destinatari del Modello devono uniformarsi, in funzione del ruolo rivestito e del proprio rapporto con la società.

Chiunque, in ragione del proprio ufficio, venga a conoscenza di illeciti o infrazioni al Modello, è tenuto a segnalarli all'OdV o comunque secondo i canali all'uopo allestiti dalla società.

Ove la segnalazione non sia effettuata direttamente all'OdV, il soggetto che riceve la segnalazione è comunque tenuto ad inoltrarla all'OdV.

Il soggetto che riceve la segnalazione, l'OdV ed eventuali altri soggetti che ne vengano a conoscenza, sono tenuti a mantenere, assicurare e tutelare la riservatezza del segnalante.

Inoltre, la società deve astenersi dall'adottare, far adottare o consentire provvedimenti a carattere ritorsivo, discriminatorio o comunque lesivo nei confronti del segnalante.

Per parte sua, il segnalante deve, prima di inoltrare la segnalazione, verificare la fondatezza dei fatti e delle circostanze che ne sono oggetto, rispettando il principio di buona fede.

Sono severamente vietate, e sanzionate ai sensi del sistema disciplinare, eventuali segnalazioni palesemente infondate, tanto più se inoltrate allo scopo di ledere altri soggetti, e/o di trarne vantaggio.

Razzismo e xenofobia

I comportamenti dei destinatari del Modello sono improntati al massimo rispetto per i valori di egualianza e parità tra tutti gli esseri umani.

Sono vietati atti, azioni, comportamenti a carattere discriminatorio in ragione di differenze di carattere sessuale, etnico, sociale, politico o religioso.

Coloro che vengano a conoscenza di comportamenti in contrasto con i suddetti principi, norme e divieti, devono segnalarli secondo i canali messi a disposizione dalla società, ferme le tutele previste dall'art. 6, comma 2-bis.

PARTE TERZA - COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE, VIOLAZIONI E SANZIONI

Comunicazione, formazione e informazione

La società provvede alla diffusione del Modello e del Codice Etico presso tutti i destinatari, assicurandosi che gli stessi ne prendano conoscenza.

Il Modello, comprensivo del Codice Etico, è pertanto reso disponibile in formato elettronico o in forma a seconda delle situazioni logistiche, sì da renderne agevole l'accesso da parte di tutti i destinatari.

I destinatari attestano, sottoscrivendo apposita dichiarazione, di averne preso visione, di averne a disposizione copia (in formato cartaceo o elettronico), e si impegnano alla loro osservanza.

La società provvede, anche su suggerimento dell'Organismo di Vigilanza, a programmare ed attuare le azioni informative e formative ritenute necessarie per consentire ai destinatari l'effettiva conoscenza e la piena comprensione del Modello e del Codice Etico.

In occasione di avvicendamenti negli organi sociali e di inserimento di nuovo personale, la società provvede a fornire una copia del Modello e del Codice Etico ai nuovi componenti ed ai nuovi dipendenti, i quali rilasciano nell'occasione apposita dichiarazione attestante la presa visione dei documenti in questione, la loro disponibilità e l'impegno alla loro osservanza.

Copia del Modello, comprensiva del Codice Etico, viene inserita sul sito internet della società. Di ciò sono informati il socio, le altre società del gruppo, i vari interlocutori (*stakeholders*) della società (collaboratori, fornitori, clienti e terzi in generale), i quali possono pertanto prenderne visione e consultarli.

I contratti e gli ordini verso collaboratori, consulenti e fornitori contengono apposite clausole di impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico e stabiliscono le conseguenze sul piano contrattuale in caso di inosservanza.

Sistema sanzionatorio

Le condotte poste in essere in violazione delle previsioni del Modello e del Codice Etico costituiscono, fermi restando eventuali ulteriori profili di responsabilità, infrazione ai sensi del Sistema Disciplinare del Modello e comportano l'irrogazione delle sanzioni ivi previste.

Quanto ai dipendenti, tali violazioni costituiscono infrazione disciplinare ai sensi del CCNL di appartenenza e dell'art. 7 della L. n. 300/70.

Per quanto riguarda collaboratori, consulenti e fornitori, dette violazioni integrano inadempimento contrattuale, stanti le succitate clausole inserite nei rispettivi contratti che impegnano detti soggetti all'osservanza del Modello, e possono dar luogo alle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare del Modello, oltre che a ripercussioni sul piano contrattuale, fino alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.

Anche l'inosservanza del Modello e del Codice Etico da parte dei componenti degli organi sociali integra parimenti infrazione ai sensi del Sistema Disciplinare, e comporta l'applicazione delle sanzioni specificatamente previste.

Segnalazioni di violazione del Codice etico

Chiunque dei destinatari venga a conoscenza di infrazioni al Codice Etico è tenuto a segnalarle all'OdV o ai soggetti previsti dai canali predisposti dalla società ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, a loro volta tenuti comunque a renderne edotto l'OdV.

SISTEMA DISCIPLINARE

Parte generale

Il Sistema Disciplinare, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 7 del decreto, sanziona le violazioni dei protocolli, delle prescrizioni e dei divieti del Modello e del Codice Etico; come previsto dal suddetto articolo, costituisce un elemento essenziale ai fini dell'idoneità del Modello a costituire un'esimente rispetto alla responsabilità amministrativa della società in caso di commissione di reati presupposto.

Il Sistema Disciplinare si affianca, senza sostituirle, alle norme di legge applicabili, a seconda dei casi, alle diverse tipologie dei rapporti intercorrenti tra i destinatari del Modello e la società: componenti degli organi sociali, dirigenti e altri dipendenti, fornitori, collaboratori, consulenti.

Per quanto riguarda i dirigenti e gli altri dipendenti, si affianca altresì ai rispettivi CCNL che assieme alle norme di legge restano, anche per gli aspetti di carattere disciplinare e sanzionatorio, la fonte primaria che regola il rapporto di lavoro.

In altri termini, con riguardo ai lavoratori dipendenti il Sistema Disciplinare, lungi dal costituire una fonte sostitutiva dei CCNL applicabili che mantengono piena efficacia nei confronti dei dipendenti appartenenti alle rispettive categorie, ne rappresenta una fonte integrativa, lasciando inalterato il sistema sanzionatorio dagli stessi previsto.

I contratti nazionali collettivi applicabili sono, per i dirigenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi e, per gli altri dipendenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.

L'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare è pertanto armonizzata con le norme di legge (con particolare riferimento alla L. 300/1970) e del contratto collettivo applicabile, anche per quanto riguarda le procedure di contestazione. Parimenti, l'impugnazione delle sanzioni inflitte ai sensi del Sistema Disciplinare avviene secondo le modalità stabilite dalle suddette norme.

Tanto premesso, si passa a definire i soggetti ai quali sono applicabili le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare; essi, in pratica, coincidono con i soggetti destinatari del Modello, in qualunque posizione operino e qualunque sia il loro rapporto con la Società.

Tali soggetti sono così classificati:

- i componenti degli organi sociali;
- i soggetti in posizione apicale;
- i dirigenti;
- gli altri dipendenti;
- i terzi destinatari: appaltatori, fornitori, collaboratori, consulenti, partner e, per certi aspetti, i clienti.

I suddetti soggetti sono passibili di incorrere nelle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare quando pongano in essere condotte in contrasto o in violazione rispetto ai protocolli, prescrizioni e divieti del Modello e del Codice Etico.

Le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare sono proporzionate all'infrazione commessa, e graduate in funzione dei seguenti criteri:

- gravità;
- ricorrenza e ripetitività;
- recidività;
- tipologia del rapporto intercorrente tra il soggetto e la società.

Ai fini della gravità, sono rilevanti i seguenti aspetti:

- si deve distinguere tra l'ipotesi che l'infrazione sia stata commessa per **colpa** o con **dolo**. Si parla di colpa nel caso in cui l'inosservanza del Modello sia dovuta a negligenza, disattenzione,

- superficialità; naturalmente, la colpa grave comporta sanzioni più severe rispetto alla colpa lieve. Si ravvisa dolo, che comporta l'applicazione di sanzioni di maggior gravità, nel caso in cui vi sia stata volontà di contravenire al Modello ed alle sue prescrizioni;
- si deve distinguere tra l'ipotesi che l'infrazione comporti o meno, la commissione di uno dei reati presupposto ex 231, o se comunque sia tale da poter favorire o abbia effettivamente favorito la commissione di un reato presupposto, nel qual caso la sanzione sarà più severa;
 - se l'infrazione sia tale da impedire o ostacolare, o abbia effettivamente impedito o ostacolato, la scoperta o la prevenzione di un reato presupposto;
 - se la stessa condotta abbia comportato una pluralità di infrazioni;
 - se nella commissione dell'infrazione vi sia stato il concorso di più soggetti, ferma restando la valutazione della responsabilità di ciascuno degli autori dell'infrazione;
 - se vi siano per la società conseguenze negative, e di quale entità, a causa o a seguito dell'infrazione.

In generale, l'inosservanza delle norme, dei protocolli e delle procedure in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di tutela dell'ambiente e di tutela della dignità personale costituisce circostanza aggravante, in quanto lede il principio generale della salvaguardia dell'integrità psico-fisica della persona.

Parimenti, sono ritenute gravi le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2-bis del decreto, per quanto riguarda sia la tutela della riservatezza del segnalante, sia il divieto di adozione di azioni ritorsive o discriminatorie nei suoi confronti, sia il divieto di segnalazioni infondate o non veritiere.

In ogni caso, sono considerate infrazioni gravi tutte quelle espressamente definite come tali nel Modello. Costituiscono inoltre circostanze aggravanti la ricorrenza e ripetitività, se cioè l'infrazione sia stata compiuta più volte nell'ambito della stessa area organizzativa, della stessa funzione o della stessa attività; l'aggravante riguarda sia i soggetti che hanno commesso l'infrazione, sia chi ricopre ruoli di coordinamento o di controllo nell'area interessata.

Si ha recidiva quando lo stesso soggetto si rende responsabile più volte nel tempo della stessa infrazione (recidiva specifica) o di infrazioni diverse. La rispettiva gravità (in genere maggiore in caso di recidiva specifica) si valuta in base dei singoli episodi. Con riguardo ai dipendenti, in applicazione dell'art. 7, ultimo comma, della legge 300/1970, si è in presenza di recidiva quando l'infrazione viene ripetuta nell'arco di due anni.

Per quanto riguarda tutti gli altri soggetti, sono considerati recidivi coloro i quali abbiano già commesso in precedenza infrazioni al Modello, o che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per reati presupposto previsti dal decreto.

Ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, si tiene inoltre conto del rapporto tra la società e il soggetto che l'ha commessa, nonché del ruolo ricoperto, e cioè se si tratti di soggetto in posizione apicale o di soggetto sottoposto all'altrui direzione, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del decreto.

Il procedimento di contestazione degli addebiti è avviato a seguito della segnalazione di una infrazione al Modello o al Codice Etico in esso contenuto pervenuta all'OdV, o di una infrazione rilevata dallo stesso OdV, oppure dalla segnalazione pervenuta attraverso uno dei canali predisposti dalla società ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del decreto.

In ogni caso, i destinatari che vengano a conoscenza di una violazione del Modello ne informano tempestivamente l'OdV, o uno dei soggetti previsti dei canali predisposti dalla società ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del decreto, i quali a sua volta ne danno comunicazione tempestiva alla società.

Si rammenta che a favore dei soggetti segnalanti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 si applicano le tutele previste dall'art. 6, comma 2-bis del decreto; la disapplicazione di dette tutele costituisce a sua volta infrazione grave ai sensi del Sistema Disciplinare.

Costituisce infrazione ai sensi del Sistema Disciplinare l'inoltro di segnalazioni che si rivelino infondate; la relativa gravità sarà valutata in funzione del fatto che la segnalazione infondata sia stata inoltrata per colpa lieve, colpa grave o dolo.

L'OdV, preliminarmente, verifica se l'episodio o la circostanza contenuti nella segnalazione siano fondate, e se rientrino nel suo ambito di competenza.

Una volta accertato che la violazione rientra nel proprio ambito di competenza, l'OdV compie le proprie indagini secondo le modalità previste nella sezione "Statuto e Disciplina dell'OdV". All'esito dell'istruttoria, l'OdV comunica le relative risultanze e le proprie valutazioni con relazione trasmessa al CdA, formulando se del caso proposte, adeguatamente motivate, circa l'adozione di una sanzione ai sensi del Sistema Disciplinare. Le fasi relative al procedimento disciplinare, dalla contestazione dell'infrazione all'adozione, comunicazione e applicazione della sanzione sono direttamente curate dalle competenti funzioni della società, di concerto con quelle di JSW Steel Italy Piombino S.p.A. nei casi in cui ciò sia previsto.

Dal fatto che, come detto, il Sistema Disciplinare costituisce una fonte integrativa rispetto alle norme di legge ed ai contratti collettivi, discendono le seguenti conseguenze:

- in caso di infrazione accertata, le sanzioni previste si applicano anche qualora il suo autore non sia stato sottoposto a procedimento penale per la commissione di un reato presupposto, o non sia stato per esso condannato, o anche se la società non sia stata incolpata a seguito della commissione di detto reato, circostanze queste che possono costituire aggravanti ai fini della severità della sanzione;
- in caso di applicazione di sanzioni ai sensi del Sistema Disciplinare, restano disponibili per il soggetto sanzionato i diritti e le tutele - anche con riferimento ai mezzi ed alle modalità di impugnazione - previsti da norme di legge, regolamenti, contratti collettivi, accordi aziendali;
- per quanto eventualmente non disciplinato dal Sistema Disciplinare, si applicano le norme di legge, i regolamenti, i contratti collettivi, gli accordi e le normative aziendali.

Diffusione del Sistema Disciplinare

Il Sistema Disciplinare, essendo parte integrante del Modello, ha la stessa diffusione di quest'ultimo.

La società provvede affinché esso sia conosciuto da tutti i destinatari.

Limitatamente alla parte che riguarda le sanzioni disciplinari verso i dipendenti, esso viene anche affisso nelle apposite bacheche aziendali.

Le parti che riguardano le sanzioni verso terzi (appaltatori, fornitori, consulenti), per quanto di competenza, vengono espressamente richiamate nei relativi ordini o lettere d'incarico.

Si rammenta che a favore dei soggetti segnalanti infrazioni al Modello si applicano le tutele previste dall'art. 6, comma 2-bis del decreto; la disapplicazione di dette tutele costituisce a sua volta grave infrazione ai sensi del Sistema Disciplinare.

Parimenti, costituisce infrazione ai sensi del Sistema Disciplinare l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

Parte speciale

Componenti degli organi sociali

La violazione del Modello, ivi compreso il Codice Etico, da parte di amministratori e sindaci della società dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- richiamo scritto con diffida dal porre in essere ulteriori violazioni del Modello;
- decurtazione del compenso fino ad un massimo del 50% degli emolumenti ancora a percepirti al momento della contestazione;
- revoca dell'incarico.

Le suddette sanzioni si applicano in via gradata in funzione della gravità, della ricorrenza e della recidività della violazione, in applicazione dei criteri di cui alla parte generale del Sistema Disciplinare.

Esse sono adottate in base ai poteri attribuiti dalla legge e dalle delibere assembleari e consiliari.

La procedura di contestazione degli addebiti e di irrogazione ed applicazione delle sanzioni è la seguente:

L'OdV, una volta venuto a conoscenza della violazione sulla base delle verifiche effettuate o delle segnalazioni pervenute da parte degli organi societari, delle strutture aziendali o di terzi, ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente e/o dell'A.D., ed al Presidente del Collegio Sindacale.

La comunicazione, corredata dalla documentazione a supporto, contiene la descrizione della violazione, nonché dei fatti e delle circostanze in cui è maturata, l'individuazione del presunto autore, l'indicazione della parte del Modello oggetto della violazione.

All'esito dell'indagine, ne comunica le risultanze al CdA mediante apposita relazione contenente, se l'infrazione è confermata, l'eventuale proposta, adeguatamente motivata, di adozione di sanzioni disciplinari, sulla base della gravità dell'infrazione secondo i criteri stabiliti nella parte generale del Sistema Disciplinare; detta proposta, pur essendo vincolante, è tenuta in considerazione da parte dell'organo che dovrà assumere la relativa decisione.

Il CdA si riunisce per deliberare in proposito secondo le procedure di legge, con procedura d'urgenza nel caso che la natura della violazione e/o il ruolo ricoperto dall'autore della violazione lo richiedano, e comunque non oltre trenta giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione trasmessa dall'OdV ai sensi del periodo che precede, ponendo altresì all'ordine del giorno la convocazione del soggetto o dei soggetti indicato/i dall'OdV e la relativa motivazione.

La convocazione viene, contestualmente alla convocazione del CdA, trasmessa per iscritto ai soggetti oggetto della stessa; essa contiene i motivi della convocazione e gli addebiti contestati, con l'invito ad avvalersi della facoltà di esporre in quella sede, verbalmente o per iscritto, la propria versione dei fatti e le eventuali controdeduzioni rispetto alle contestazioni.

L'OdV può essere invitato a partecipare alla seduta, mediante comunicazione scritta contestuale alla convocazione contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.

Nel corso della seduta si provvede a sentire l'interessato/gli interessati verbalizzandone le dichiarazioni, ad acquisire agli atti le eventuali osservazioni e controdeduzioni formulate per iscritto; se gli elementi disponibili sono ritenuti sufficienti, il CdA delibera in ordine all'eventuale adozione di provvedimenti ai sensi del presente Sistema Disciplinare, tenuto conto del parere, ancorché non vincolante, espresso dall'OdV.

Qualora sia ritenuto necessario, il CdA dispone un supplemento di istruttoria mediante l'acquisizione di ulteriori elementi e/o l'effettuazione di ulteriori approfondimenti, in tal caso tenendo aperta la seduta avviata o rinviando ad una nuova seduta, da tenersi nel più breve tempo possibile.

Qualora la sanzione consista nella decurtazione del compenso o nella revoca del mandato, il CdA provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea, che delibera in merito su proposta del CdA.

Il provvedimento sanzionatorio adottato viene comunicato per iscritto agli interessati a cura del CdA, che dispone altresì per la relativa applicazione.

L'OdV, presente alla riunione del CdA o, in caso di assenza, informato dal Presidente dello stesso o dall'AD, verifica l'applicazione della sanzione adottata.

Soggetti in posizione apicale

Allo stato, in base all'attuale assetto societario ed organizzativo, sono certamente da ritenersi soggetti in posizione apicale, secondo la definizione data dall'art. 5, comma 1 lettera a) del D. 231/2001, il Presidente ed i Procuratori delegati per l'esercizio delle funzioni oggetto della stessa procura, nonché coloro che sono collocati nella prima linea di dipendenza.

Alla carica di Presidente (così come ai componenti del Collegio Sindacale) si applicano le sanzioni previste per i componenti degli organo sociali. Anche qualora un soggetto sia, oltre che componente dell'organo amministrativo, dirigente di altra società, si ritiene che la qualità di componente dell'organo di gestione prevalga sulla qualifica contrattuale.

Nel caso in cui, invece, si debba procedere disciplinamente verso soggetti che cumulino in sé la qualifica di "apicale" e quella di dirigente (anche se di altra società), ma non ricoprono cariche in organi sociali, si applicano le sanzioni e le procedure di cui al paragrafo che segue.

Dirigenti

Data la peculiarità della categoria, ai fini del procedimento di contestazione degli addebiti e dell'adozione ed applicazione delle sanzioni si applicano le previsioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, cui si fa pertanto espresso rinvio.

In caso di infrazione rilevata direttamente dall'OdV o di segnalazione dallo stesso ricevuta, o pervenuta attraverso i canali predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del decreto, l'organismo ne verifica l'attendibilità e procede alle relative indagini.

Ove dall'indagine emerge la fondatezza della rilevazione o segnalazione, l'OdV trasmette al CdA la relazione contenente le relative risultanze, la valutazioni circa l'infrazione, la relativa entità e formula, se del caso, proposta di adozione di sanzioni disciplinari; il CdA attiva, all'uopo, le strutture aziendali competenti per il tramite del Presidente.

Le strutture competenti procedono, ai sensi di legge e di contratto, alle sanzioni disciplinari eventualmente da comminarsi sulla base di quanto stabilito nella fase precedente, nel rispetto del sistema di poteri e deleghe e del contratto collettivo.

Personale dipendente non dirigente

Rientra in questa categoria tutto il personale con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, dipendente dalla società ed al quale è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro - settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.

L'attivazione della procedura avviene secondo le modalità riportate nella precedente sezione.

Il procedimento di contestazione degli addebiti, la natura delle sanzioni ed il processo di irrogazione ed applicazione della sanzione sono (nell'ambito della più generale disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970) quelli di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti applicato dalla società, cui si fa espresso rinvio anche ai fini delle sanzioni, che sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10, che si riporta di seguito.

Sono comunque fatte salve le norme di legge in materia di licenziamenti individuali. In proposito, si riporta il testo del relativo articolo del CCNL:

Art. 10 - Licenziamenti per Mancanze

A) Licenziamento con Preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 9, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- insubordinazione ai superiori;
- sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
- esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
- rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
- assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
- condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 9, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8.

B) Licenziamento Senza Preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumenento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- grave insubordinazione ai superiori;
- furto nell'azienda;
- trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell'azienda;
- danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
- esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
- rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Terzi

In via normale, e fatte salve le espresse eccezioni di seguito indicate, i terzi (dovendosi intendersi per tali, in via esemplificativa e non esaustiva: consulenti, fornitori, procuratori, istitutori, mandatari, agenti, *partners* commerciali, ed in generale tutti quei soggetti abilitati ad agire in nome e per conto di GSI LUCCHINI) sono

tenuti all'osservanza del Codice Etico e del Modello per le parti di pertinenza; pertanto, essi sono soggetti al presente Sistema Disciplinare per i comportamenti posti in essere in violazione o in contrasto con i principi e le norme di comportamento ivi contenuti.

Sanzioni

Le sanzioni previste nei confronti dei terzi sono le seguenti:

- biasimo scritto, da comunicarsi mediante lettera;
- biasimo scritto con diffida a non incorrere in ulteriori infrazioni al Modello o al Codice Etico;
- riduzione del corrispettivo della prestazione contrattualmente previsto, mediante l'applicazione di una penale, nella misura esplicitamente indicata nel contratto o nella lettera di incarico;
- risoluzione del contratto.

Dette sanzioni sono riportate in una appendice al contratto o alla lettera di incarico (v. allegati al Modello), nella quale il terzo si impegna all'osservanza del Codice Etico e del Modello per quanto di pertinenza; tali documenti sono allegati in copia al contratto o comunque è data notizia circa la reperibilità degli stessi sul sito internet della società.

Ferma restando l'applicazione delle suddette sanzioni, è fatto salvo il diritto della società al risarcimento del danno eventualmente subito.

Una situazione a parte è costituita dai rapporti con i clienti. Infatti, i reciproci rapporti di forza sul piano contrattuale non consentono, in generale, l'applicazione dei loro confronti del sistema disciplinare e dell'applicazione delle relative sanzioni. Peraltra, nel caso in cui un cliente ponga in essere condotte tale da integrare gli estremi di reati presupposto di particolare gravità, la società potrà agire di conseguenza, escludendo di intrattenere rapporti contrattuali con quel soggetto per il futuro e rivalendosi sullo stesso nel caso la sua condotta abbia comportato danni per la società.

A titolo di esempio, si consideri l'ipotesi in cui una società cliente sia adibita, all'insaputa di GSI Lucchini, al riciclaggio di denaro di illecita provenienza: al momento in cui dovesse emergere tale circostanza, GSI Lucchini dovrà interrompere i rapporti con quel cliente, riservandosi di rivalersi nel caso che la condotta delittuosa dallo stesso posta in essere la coinvolga in un procedimento penale o comunque le procuri danni di immagine e sul piano commerciale, nel settore di mercato in cui opera.

Contestazione degli addebiti ai terzi, e di irrogazione ed applicazione delle sanzioni

La procedura si avvia secondo quanto indicato nella parte generale del Sistema Disciplinare.

Una volta ricevuta la relazione dell'OdV, corredata della documentazione di supporto e contenente la proposta di eventuali sanzioni, il CdA inoltra tempestivamente il tutto al Presidente, per l'adozione degli opportuni provvedimenti a cura delle strutture aziendali competenti.

La società provvede pertanto, per il tramite delle strutture competenti e con la dovuta tempestività compatibilmente con i necessari eventuali ulteriori approfondimenti, a comunicare per iscritto al terzo gli addebiti mossi invitandolo, ove lo ritenga necessario, a fornire eventuali chiarimenti o controdeduzioni.

La decisione sulla sanzione da adottare, tenuto conto del parere espresso dall'OdV, ancorché non vincolante, viene assunta sulla base del sistema di poteri e deleghe in vigore.

A seguito della decisione assunta, si provvede a comunicare al terzo i provvedimenti adottati ed all'applicazione di una delle sanzioni sopra riportate.

All'OdV devono sempre essere comunicate le sanzioni che siano state eventualmente adottate ai sensi del Sistema Disciplinare.

APPENDICE

Testo D. Lgs. 231/2001 (aggiornato al 30 luglio 2020)

Elenco reati nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 (aggiornato al 31 luglio 2020)

Dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse

Dichiarazione e clausola risolutiva espressa nei rapporti con i terzi

Mappatura dei rischi - Note (*)

(*) Si riporta quanto già contenuto nel precedente aggiornamento in quanto, ancorché il quadro societario sia modificato, le aree di rischio relative alle singole attività possono comunque ritenersi attuali, riservandosi di rivedere il tutto a regime.

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

aggiornato al 30.7.2020

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000 n. 300 che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14 comma 1 della citata legge 29 settembre 2000 n. 300;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001; sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 1

(Soggetti)

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2

(Principio di legalità)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3

(Successione di leggi)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4

(Reati commessi all'estero)

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6

(Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente)

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Articolo 7

(Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente)

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8

(Autonomia delle responsabilità dell'ente)

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

SANZIONI IN GENERALE

Articolo 9

(Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10

(Sanzione amministrativa pecuniaria)

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11

(Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria)

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di € 103,00.

Articolo 12

(Casi di riduzione della sanzione pecuniaria)

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.

Articolo 13

(Sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14

(Criteri di scelta delle sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15

(Commissario giudiziale)

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16

(Sanzioni interdittive applicate in via definitiva)

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17

(Riparazione delle conseguenze del reato)

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Articolo 18

(Pubblicazione della sentenza di condanna)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19

(Confisca)

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Articolo 20

(Reiterazione)

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21

(Pluralità di illeciti)

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22

(Prescrizione)

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23

(Inosservanza delle sanzioni interdittive)

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1 l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

Articolo 24

(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico **o dell'Unione europea**, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-bis

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-ter

(Delitti di criminalità organizzata)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25

(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Articolo 25-bis

(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecunaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Articolo 25-bis1

(Delitti contro l'industria e il commercio)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecunaria fino a ottocento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25-ter

(Reati societari)

(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262,

le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)

- 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a quattrocento quote;
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecunaria da cento a duecento quote;
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecunaria da quattrocento a seicento quote;
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da cento a centotrenta quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a trecentotrenta quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da cento a centotrenta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a quattrocento quote;

- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25-quater

(*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Articolo 25-quater1

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quinquies

(Delitti contro la personalità individuale)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-sexies

(Abusi di mercato)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 25-septies

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 25-decies

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Articolo 25-undecies

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecunaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25-duodecies

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecunaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti d cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25-terdecies

(Razzismo e xenofobia)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quaterdecies

(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25-quinquiesdecies

(Reati tributari)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 25-sexiesdecies

(*Contrabbando*)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 26

(*Delitti tentati*)

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE

Articolo 27

(Responsabilità patrimoniale dell'ente)

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Articolo 28

(Trasformazione dell'ente)

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29

(Fusione dell'ente)

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30

(Scissione dell'ente)

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31

(Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione)

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrono le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32

(Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione)

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33

(Cessione di azienda)

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escusione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

(Disposizioni processuali applicabili)

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35

(Estensione della disciplina relativa all'imputato)

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Articolo 36

(Attribuzioni del giudice penale)

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37

(Casi di improcedibilità)

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38

(Riunione e separazione dei procedimenti)

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39

(Rappresentanza dell'ente)

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40

(Difensore di ufficio)

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41

(Contumacia dell'ente)

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42

(Vicende modificate dell'ente nel corso del processo)

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificate o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 43

(Notificazioni all'ente)

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

PROVE

Articolo 44

(Incompatibilità con l'ufficio di testimone)

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

MISURE CAUTELARI

Articolo 45

(Applicazione delle misure cautelari)

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Articolo 46

(Criteri di scelta delle misure)

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47

(Giudice competente e procedimento di applicazione)

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48

(Adempimenti esecutivi)

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49

(Sospensione delle misure cautelari)

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50

(Revoca e sostituzione delle misure cautelari)

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51

(Durata massima delle misure cautelari)

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno..
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi..
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Articolo 52

(Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari)

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53

(Sequestro preventivo)

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Articolo 54

(Sequestro conservativo)

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Articolo 55

(Annotazione dell'illecito amministrativo)

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Articolo 56

(Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari)

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57

(Informazione di garanzia)

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58

(Archiviazione)

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il

procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59

(Contestazione dell'illecito amministrativo)

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60

(Decadenza dalla contestazione)

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61

(Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare)

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

PROCEDIMENTI SPECIALI

Articolo 62

(Giudizio abbreviato)

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63

(Applicazione della sanzione su richiesta)

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Articolo 64

(Procedimento per decreto)

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

GIUDIZIO

Articolo 65

(Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato)

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66

(Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente)

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67

(Sentenza di non doversi procedere)

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Articolo 68

(Provvedimenti sulle misure cautelari)

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69

(Sentenza di condanna)

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70

(Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente)

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

IMPUGNAZIONI

Articolo 71

(Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente)

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72

(Estensione delle impugnazioni)

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Articolo 73

(Revisione delle sentenze)

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

ESECUZIONE

Articolo 74

(Giudice dell'esecuzione)

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Articolo 75

(Esecuzione delle sanzioni pecuniarie)

(Abrogato dall'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

Articolo 76

(Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Articolo 77

(Esecuzione delle sanzioni interdittive)

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Articolo 78

(Conversione delle sanzioni interdittive)

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79

(Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto)

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Articolo 80

(Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Articolo 81

(Certificati dell'anagrafe)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Articolo 82

(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Articolo 83

(Concorso di sanzioni)

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84

(Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza)

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Articolo 85

(Disposizioni regolamentari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) abrogata dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231) aggiornato al 31.7.2020

Illecito amministrativo

Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Reati presupposto

Articolo 316-bis codice penale

(Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Articolo 316-ter codice penale

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Articolo 356 codice penale

(Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Articolo 640 codice penale

(Truffa)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Articolo 640-bis codice penale

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Articolo 640-ter codice penale

(Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Legge 23 dicembre 1986, n. 898

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

Articolo 2

(Violazione e sanzioni)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegne indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di

garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonchè le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Illecito amministrativo

Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Reati presupposto

Articolo 476 codice penale

(*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Articolo 477 codice penale

(*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 478 codice penale

(*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Articolo 479 codice penale

(*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Articolo 480 codice penale

(*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative*)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Articolo 481 codice penale

(*Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Articolo 482 codice penale

(*Falsità materiale commessa dal privato*)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Articolo 483 codice penale

(*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Articolo 484 codice penale

(*Falsità in registri e notificazioni*)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

Articolo 487 codice penale

(*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico*)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Articolo 488 codice penale

(*Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali*)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Articolo 489 codice penale

(*Uso di atto falso*)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Articolo 490 codice penale

(*Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Articolo 491-bis codice penale

(*Documenti informatici*)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 492 codice penale

(*Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti*)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Articolo 493 codice penale

(*Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico*)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Articolo 615-ter codice penale

(*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Articolo 615-quater codice penale

(*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Articolo 615-quinquies codice penale

(*Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

Articolo 617-quater codice penale

(*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 617-quinquies codice penale

(*Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Articolo 635 codice penale

(*Danneggiamento*)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Articolo 635-bis codice penale

(*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 635-ter codice penale

(*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quater codice penale

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quinquies codice penale

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 640-quinquies codice penale

(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133

Articolo 1

(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziale, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):

a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:

1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;

2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici;

2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può

derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti.

b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera I), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

(*omissis*)

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed impostare condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di

test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;

b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a);

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

(omissis)

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Illecito amministrativo

Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Delitti di criminalità organizzata)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti

dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati presupposto

Articolo 416 codice penale

(Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Articolo 600 codice penale

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Articolo 600-bis codice penale

(Prostituzione minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Articolo 600-ter codice penale

(Pornografia minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgla notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Articolo 600-quater codice penale

(Detenzione di materiale pornografico)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 *ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Articolo 600-quater.1 codice penale

(Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Articolo 600-quinquies codice penale

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Articolo 601 codice penale

(Tratta di persone)

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Articolo 601-bis codice penale

(Traffico di organi prelevati da persona vivente)

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da € 50.000,00 a € 300.000,00.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Articolo 602 codice penale

(Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Articolo 609-bis codice penale

(Violenza sessuale)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo 609-quater codice penale

(Atti sessuali con minorenne)

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quinquies codice penale

(Corruzione di minorenne)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata.

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609-octies codice penale

(Violenza sessuale di gruppo)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Articolo 609-undecies codice penale

(Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater.1*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

(omissis)

Articolo 416-bis codice penale

(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 416-ter codice penale

(*Scambio elettorale politico-mafioso*)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Articolo 630 codice penale

(*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.
- 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
 - a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
 - b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.
- 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle

sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00.

(*omissis*)

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Articolo 407 codice procedura penale

(*Termini di durata massima delle indagini preliminari*)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(*omissis*)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(*omissis*)

Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110

(*Armi e munizioni comuni da sparo*)

(*omissis*)

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.

(*omissis*)

Illecito amministrativo

Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Reati presupposto

Articolo 314 codice penale

(Peculato)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Articolo 316 codice penale

(Peculato mediante profitto dell'errore altrui)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Articolo 317 codice penale

(Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Articolo 318 codice penale

(Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Articolo 319 codice penale

(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Articolo 319-bis codice penale

(Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Articolo 319-ter codice penale

(Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Articolo 319-quater codice penale

(Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni **ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.**

Articolo 320 codice penale

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Articolo 321 codice penale

(Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Articolo 322 codice penale

(Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio

che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Articolo 322-bis codice penale

(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, ai procuratori, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Articolo 323 codice penale

(Abuso d'ufficio)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Articolo 346-bis

(*Traffico di influenze illecite*)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserte con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Illecito amministrativo

Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecunaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecunaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Reati presupposto

Articolo 453 codice penale

(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Articolo 454 codice penale

(Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Articolo 455 codice penale

(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Articolo 457 codice penale

(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Articolo 459 codice penale

(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Articolo 460 codice penale

(*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Articolo 461 codice penale

(*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Articolo 464 codice penale

(*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Articolo 473 codice penale

(*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 474 codice penale

(*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Illecito amministrativo

Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Delitti contro l'industria e il commercio)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecunaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Reati presupposto

Articolo 513 codice penale

(Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00

Articolo 513-bis codice penale

(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Articolo 514 codice penale

(Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Articolo 515 codice penale

(Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

Articolo 516 codice penale

(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Articolo 517 codice penale

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Articolo 517-ter codice penale

(*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*)

Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 517-quater codice penale

(*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Illecito amministrativo

Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(*Reati societari*)

(*A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate*)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecunaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecunaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a trecentotrenta quote;

- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Reati presupposto

Articolo 2621 codice civile

(False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Articolo 2621-bis codice civile

(Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2622 codice civile

(*False comunicazioni sociali delle società quotate*)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Articolo 2623 codice civile

(*Falso in prospetto*)

Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262

Articolo 2624 codice civile

(*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*)

Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Articolo 2625 codice civile

(*Impedito controllo*)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Articolo 2626 codice civile

(*Indebita restituzione dei conferimenti*)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 2627 codice civile

(*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Articolo 2628 codice civile

(*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Articolo 2629 codice civile

(*Operazioni in pregiudizio dei creditori*)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Articolo 2629-bis codice civile

(*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi*)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Articolo 2391 codice civile

(*Interessi degli amministratori*)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Articolo 2632 codice civile

(*Formazione fittizia del capitale*)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 2633 codice civile

(*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Articolo 2635 codice civile

(*Corruzione tra privati*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Articolo 2635-bis codice civile

(*Istigazione alla corruzione tra privati*)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Articolo 2636 codice civile

(*Illecita influenza sull'assemblea*)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 2637 codice civile

(*Aggiotaggio*)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 2638 codice civile

(*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Illecito amministrativo

Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecunaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Reati presupposto

Articolo 270-bis codice penale

(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Articolo 270-ter codice penale

(Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Articolo 270-quater codice penale

(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Articolo 270-quater1 codice penale

(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Articolo 270-quinquies codice penale

(*Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Articolo 270-quinquies.1

(*Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Articolo 270-quinquies.2

(*Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro*)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.

Articolo 270-sexies codice penale

(*Condotte con finalità di terrorismo*)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Articolo 280 codice penale

(*Attentato per finalità terroristiche o di eversione*)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 280-bis codice penale

(*Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 280-ter

(*Atti di terrorismo nucleare*)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Articolo 289-bis codice penale

(*Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo .

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Articolo 302 codice penale

(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (*articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti*), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Articolo 270-bis.1 codice penale

(Circostanze aggravanti e attenuanti)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

(omissis)

Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

New York 9 dicembre 1999

Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe; Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;

Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.

Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.

Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

Commet également une infraction quiconque:

Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;

Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;

Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit;

Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;

Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

Illecito amministrativo

Articolo 25-quater1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati presupposto

Articolo 583-bis codice penale

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Illecito amministrativo

Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Delitti contro la personalità individuale)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecunaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecunaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati presupposto

Articolo 600 codice penale

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Articolo 600-bis codice penale

(Prostituzione minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Articolo 600-ter codice penale

(Pornografia minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgando o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgando notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali..

Articolo 600-quater codice penale

(*Detenzione di materiale pornografico*)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 *ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Articolo 600-quater.1 codice penale

(*Pornografia virtuale*)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Articolo 600-quinquies codice penale

(*Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*)

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Articolo 601 codice penale

(*Tratta di persone*)

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Articolo 602 codice penale

(*Acquisto e alienazione di schiavi*)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Articolo 603-bis codice penale

(*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Articolo 609-undecies codice penale

(*Adescamento di minorenni*)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Articolo 609-bis codice penale

(*Violenza sessuale*)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo 609-quater codice penale

(*Atti sessuali con minorenne*)

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quinquies codice penale

(*Corruzione di minorenne*)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609-octies codice penale

(*Violenza sessuale di gruppo*)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Illecito amministrativo

Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Abusi di mercato)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I *bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Reati presupposto

Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Definizioni)

(omissis)

2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, può individuare:

- a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.

2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c);
- b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10);
- c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. (*omissis*)

Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

- a) "strumenti finanziari":
 - 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;
- b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;
- b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;
- b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
- c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.

d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Ambito di applicazione)

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Definizioni)

(omissis)

Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Definizioni)

(omissis)

Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(*Ambito di applicazione*)

(omissis)

Illecito amministrativo

Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Reati presupposto

Articolo 589 codice penale

(*Omicidio colposo*)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

(*Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*)

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

(*omissis*)

Articolo 590 codice penale

(*Lesioni personali colpose*)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Articolo 583 codice penale

(*Circostanze aggravanti*)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

Illecito amministrativo

Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Reati presupposto

Articolo 648 codice penale

(*Ricettazione*)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Articolo 648-bis codice penale

(*Riciclaggio*)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articolo 648-ter codice penale

(*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articolo 648-ter.1 codice penale

(*Autoriciclaggio*)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis.1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*).

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Illecito amministrativo

Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Reati presupposto

Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633

(*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*)

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) (abrogata)
- f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.

Articolo 174 quinque legge del 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinque e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinque, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633

(*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*)

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633

(*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*)

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Illecito amministrativo

Articolo 25-decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote.

Reati presupposto

Articolo 377-bis codice penale

(*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Illecito amministrativo

Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(*Reati ambientali*)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecunaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecunaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecunaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecunaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecunaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), la sanzione pecunaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Reati presupposto

Articolo 452-bis codice penale

(Inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Articolo 452-quater codice penale

(Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Articolo 452-quinquies codice penale

(*Delitti colposi contro l'ambiente*)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Articolo 452-octies codice penale

(*Circostanze aggravanti*)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Articolo 416 codice penale

(*Associazione per delinquere*)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

(*omissis*)

Articolo 416-bis codice penale

(*Associazioni di tipo mafioso anche straniere*)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 452-sexies codice penale

(*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Articolo 727-bis codice penale

(*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121

(*Modifiche al codice penale*)

(*omissis*)

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 733-bis codice penale

(*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00.

Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121

(*Modifiche al codice penale*)

(*omissis*)

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150

(*Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1*)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (*relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio*) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (*modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio*) e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

(*omissis*)

Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150

(*Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2*)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (*relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio*), e successive attuazioni e modificazioni, per gli

esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (*modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio*), e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
(omissis)

Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

(omissis)

Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio

(Sanzioni)

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
(omissis)
 - c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

(omissis)

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

(omissis)

Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150

(*Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

(omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00.

(omissis)

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(*Norme in materia ambientale - Sanzioni penali*)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Scarichi sul suolo)

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali,

purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(*Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*)

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi aquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Scarichi in reti fognarie)

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

(omissis)

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Scarichi di sostanze pericolose)

(omissis)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(*omissis*)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Articolo 208 (*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*) (*omissis*)

Articolo 209 (*Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale*) (*omissis*)

Articolo 210 (*Autorizzazioni in ipotesi particolari*) (*omissis*)

Articolo 211 (*Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione*) (*omissis*)

Articolo 212 (*Albo nazionale gestori ambientali*) (*omissis*)

Articolo 214 (*Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate*) (*omissis*)

Articolo 215 (*Autosmaltimento*) (*omissis*)

Articolo 216 (*Operazioni di recupero*) (*omissis*)

Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(*Divieto di abbandono*)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di

godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(*Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi*)

Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(*Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto*)
(*omissis*)

b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
(*omissis*)

Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(*Bonifica dei siti*)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*)
(*omissis*)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute,

si applica la sanzione amministrativa pecunaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

(*omissis*)

(Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-ter del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 cit., la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.)

Articolo 483 codice penale

(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(*omissis*)

Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

Articolo 1

(*omissis*)

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE;

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

(omissis)

Articolo 26

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

- a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
- b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista

all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

Articolo 452-quaterdecies codice penale

(*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti é punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.

(omissis)

(Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.)

Articolo 483 codice penale

(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Articolo 477 codice penale

(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 482 codice penale

(Falsità materiale commessa dal privato)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Sanzioni)

(omissis)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(omissis)

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (*del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono*).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

(Inquinamento doloso)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(*omissis*)

b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;

Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

(*Ambito di applicazione*)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:
 - a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
 - b) nelle acque territoriali;
 - c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
 - d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
 - e) in alto mare.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

(*Divieti*)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

(*Deroghe*)

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

(Inquinamento colposo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

- b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;

Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:
 - a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
 - b) nelle acque territoriali;
 - c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
 - d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
 - e) in alto mare.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

(Divieti)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

(Deroghe)

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Illecito amministrativo

Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Reati presupposto

Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(omissis)

Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decoro il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. (abrogato)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

(*omissis*)

Articolo 603-bis codice penale
(*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo paleamente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Illecito amministrativo

Articolo 25-terdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Razzismo e xenofobia)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati presupposto

Articolo 604-bis codice penale

(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo

fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Legge 12 luglio 1999, n. 232

Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo.

Accordo 1/6

(Crimine di genocidio)

Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

- a) uccidere membri del gruppo;
- b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
- d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;

Accordo 1/7

(Crimini contro l'umanità)

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

- a) Omicidio;
- b) Sterminio;
- c) Riduzione in schiavitù;
- d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- f) Tortura;
- g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
- h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
- i) Sparizione forzata delle persone;
- j) Apartheid;
- k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

2. Agli effetti del paragrafo 1:

- a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;
- b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;
- c) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
- d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;
- e) per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
- f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;
- g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
- h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime;
- i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarre alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.

Accordo 1/8

(Crimini di guerra)

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.
2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra"
 - a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
 - i) omicidio volontario;
 - ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
 - iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;
 - iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
 - v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
 - vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

- vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- viii) cattura di ostaggi.
- b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:
 - i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civile in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
 - ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;
 - iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti, armati;
 - iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti;
 - v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivo militari;
 - vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
 - vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;
 - viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
 - ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
 - x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
 - xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico;
 - xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
 - xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
 - xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
 - xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;
 - xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
 - xvii) utilizzare veleno o armi velenose;
 - xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;
 - xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;
 - xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscono per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.
 - xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

- xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
- xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
- xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
- xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
- xxvi) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.
- c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:
- Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
 - violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;
 - prendere ostaggi;
- iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.
- d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti amati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.
- e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti amati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:
- dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
 - dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
 - dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;
 - dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
 - saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto;
 - stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
 - reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
 - disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
 - uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;

- x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
- xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
- xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.

f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi.

3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.

Illecito amministrativo

Articolo 25- quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecunaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Reati presupposto

Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401

(Frode in manifestazioni sportive)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00.

Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401

(Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine

(UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venga sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Illecito amministrativo

Articolo 25- quinquesdecies
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Reati tributari)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecunaria fino a quattrocento quote;

- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Reati presupposto

Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

*(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti)*

- 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

(Dichiarazione infedele)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Articolo 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

(Omissa dichiarazione)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

(Occultamento o distruzione di documenti contabili)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Articolo 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

(*Indebita compensazione*)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.

Articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

(*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi finti per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Illecito amministrativo

Articolo 25- sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(*Contrabbando*)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Reati presupposto

(*Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit.*)

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Articolo 282 (*Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali*)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salvo l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'àncora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'àncora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un

aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarre alla visita doganale. (omissis)

Articolo 286 (*Contrabbando nelle zone extra-doganali*)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Articolo 287 (*Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali*)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Articolo 288 (*Contrabbando nei depositi doganali*)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Articolo 289 (*Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione*)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Articolo 290 (*Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti*)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Articolo 291 (*Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea*)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Articolo 292 (*Altri casi di contrabbando*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Articolo 295 (*Circostanze aggravanti del contrabbando*)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.

Articolo 291-bis (*Contrabbando di tabacchi lavorati esteri*)

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45.

Articolo 291-ter (*Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri*)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
 - a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
 - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
 - e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. (omissis)

Articolo 291-quater (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. (omissis)

Illecito amministrativo

Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146

(Responsabilità amministrativa degli enti)

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. *Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.*
6. *Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.*
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Reati presupposto

Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146

(Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
 - a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Articolo 416 codice penale

(Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Articolo 416-bis codice penale

(*Associazioni di tipo mafioso anche straniere*)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 377-bis codice penale

(*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Articolo 378 codice penale

(*Favoreggimento personale*)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Articolo 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

(*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziato l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona

estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*)

(*omissis*)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(*omissis*)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(*omissis*)

Dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse (*)

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da GSI LUCCHINI S.p.A., volto a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal citato decreto.

Il sottoscritto dichiara di non aver posto in essere azioni in contrasto con il citato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. In particolare, dichiara che:

- non ha posto in essere azioni in violazione del Modello, ed in particolare dei protocolli contenuti nella Parte Speciale e nel Codice Etico;
- ha posto la massima cura nella predisposizione dei dati e delle informazioni fornite alla funzione amministrativa per l'elaborazione del bilancio e della relazione sulla gestione;
- non si trova né si è mai trovato in situazioni tali da configurare un conflitto di interessi nell'ambito di rapporti intrattenuti con rappresentanti di pubbliche amministrazioni, italiane o estere, né con altri soggetti;
- ha sempre rispettato i poteri di delega ed i limiti di firma stabiliti;
- ha rispettato gli obblighi di informativa riportati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società;
- ha sempre rispettato le procedure emesse dalla società e le misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il sottoscritto conferma inoltre di non essere venuto a conoscenza (anche nell'ambito delle attività di controllo di competenza) di infrazioni al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o comunque di elementi tali da dover essere segnalati all'Organismo di Vigilanza in quanto suscettibili di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del Modello e circa la sua effettiva applicazione.

In fede

Nome e cognome

Posizione

Data

(*) Dichiarazione da sottoscriversi annualmente da parte dei componenti del CdA, dei dirigenti e dei responsabili di funzione

Dichiarazione e clausola risolutiva espressa nei rapporti con i terzi (*)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da GSI LUCCHINI S.p.A. e dal Codice Etico in esso contenuto in relazione al presente contratto/incarico.

Il sottoscritto si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e, per le parti applicabili, con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto D. Lgs. 231/2001.

L'inosservanza di tale impegno da parte della scrivente società/del sottoscritto costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà GSI LUCCHINI S.p.A. a risolvere il presente contratto/incarico con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

(*) Clausola da inserire nei contratti di appalto e negli incarichi conferiti a fornitori, appaltatori, prestatori di servizi professionali, consulenti

Clausola da inserire nei rapporti con i clienti

GSI LUCCHINI S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in base al D. Lgs. 231/2001, contenente anche un Codice Etico. Si invita pertanto a prendere conoscenza di detta documentazione (presente sul sito internet della Società) e ad osservarne i principi e le regole, per quanto di competenza.

GSI Lucchini - Mappatura dei rischi di commissione reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

La presente valutazione dei rischi è stata effettuata in quanto propedeutica alla redazione del Modello, ancorché già il Modello preesistente, adottato nel 2013, tenesse conto dei rischi precipui di commissione dei reati presupposto.

Infatti, rispetto a quell'epoca, molti reati sono stati implementati ed altri introdotti.

Date le interrelazioni con JSW Steel Italy Piombino, i rischi evidenziati devono intendersi riferiti anche all'attività delle strutture di detta Società, per quanto di competenza.

Nella valutazione dei rischi si è tenuto conto dell'attività eminentemente manifatturiera della Società, delle sue caratteristiche, e della clientela, in buona parte estera.

Anche per GSI Lucchini deve precisarsi che da un lato, in astratto, la commissione di tutti i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 è comunque ipotizzabile; peraltro, in concreto non può non tenersi conto, ai fini della valutazione del rischio effettivo, dell'oggetto sociale, della governance, del sistema di poteri e deleghe, dell'organizzazione interna e della tipologia del parco clienti.

Ne consegue che i protocolli del Modello finalizzati alla prevenzione dei reati presupposto, devono sì essere idonei a prevenire la commissione di tutti i reati presupposto previsti dal decreto, ma devono essere in particolare finalizzati a prevenire i reati per i quali esiste un maggior rischio, in termini probabilistici, di commissione.

Si aggiunga che comunque, al fine di prevedere protocolli idonei alla prevenzione di tutti i reati presupposto, soccorre anche il Codice Etico (che, per decisione condivisa tra la Società ed il soggetto incaricato della redazione del Modello, di questo costituisce parte integrante), in quanto i principi e le norme di comportamento in esso contenuti hanno valenza generale e, pertanto, hanno un'efficacia di carattere “trasversale” nei confronti di tutti i reati presupposto previsti dal decreto.

Non si dimentichi, in proposito, che anche GSI Lucchini partecipa dell'eticità di fondo propria della storia del complesso industriale e del contesto sociale in cui si inserisce.

Fatte queste premesse, di seguito si riporta il risultato della valutazione dei rischi a fini della prevenzione dei reati presupposto, con riferimento alle varie aree di attività della società.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

La natura di società eminentemente manifatturiera fa sì che la sicurezza sui luoghi di lavoro sia uno dei principali aspetti da tenere in considerazione.

All'interno di questo aspetto, il rumore intrinsecamente connesso all'attività della Società deve essere monitorato con la massima cura, in termini sia di contenimento dei livelli dello stesso in assoluto sia di dotazione dei necessari DPI. In altri termini, il rischio di commissione di reati presupposto previsti dall'art. 25-septies del decreto, ed in particolare di quelli connessi al livello di rumore delle lavorazioni, è da considerarsi elevato.

Ambiente: i rischi collegati al livello di rumore delle lavorazioni non sembrano essere ripetibili anche nei confronti dell'ambiente esterno, data anche la collocazione logistica dei luoghi di lavoro.

Altri aspetti collegati alla tutela ambientale presentano comunque un livello di rischio medio, dati i materiali utilizzati ed i processi di lavorazione.

Commerciale: date le caratteristiche della clientela, i rischi da prevenire sono essenzialmente quelli relativi ai reati in materia di corruzione tra privati, con riferimento sia al trattamento dei clienti in visita al sito, sia alle attività svolte durante le visite ai clienti, specie all'estero: ad es., congruità ed inerenza delle spese di rappresentanza..

In proposito, particolare attenzione merita, in quanto potenzialmente con un grado di rischio medio-alto, anche l'ipotesi di commissione di reati transnazionali.

Rapporti con pubblica amministrazione: un aspetto delicato può essere costituito dai rapporti con gli enti ispettivi o di controllo in materia ambientale, stante il livello di rischio, sopra evidenziato, connesso alle lavorazioni.

Acquisti: i reati presupposto a maggior rischio di commissione in quest'area di attività sono la corruzione tra privati, il riciclaggio e l'autoriciclaggio; inoltre, indirettamente, un altro aspetto sensibile può consistere nell'acquisto dei DPIU e delle attrezzature in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non elevatoi, ma comunque da tenere presenti, appaiono i rischi riconducibili agli appalti, sia sotto il profilo della sicurezza che in relazione all'impiego di personale proveniente da paesi terzi, al c.d. reato di caporalato ed ai reati in materia di criminalità organizzata.

Amministrazione, finanza, controllo di gestione: vedasi anzitutto quanto detto a proposito dell'area commerciale, nella misura in cui è deputata al controllo di regolarità delle operazioni effettuate nell'ambito dell'attività commerciale.

Devono inoltre tenersi presenti i rischi connessi al recente inserimento nel decreto dei reati di carattere tributario nonché in materia di contrabbando.

Ed infine, particolarmente sensibili sono i rischi di commissione dei reati di riciclaggio e auto riciclaggio, sempre avuto riguardo alla tipologia della clientela.

In ogni caso, si deve tener conto del fatto che si tratta di attività trasversali rispetto a tutte le funzioni aziendali, in quanto la gran parte dei reati presupposto sono connessi, direttamente o indirettamente, a incassi, pagamenti, gestione delle risorse finanziarie, correttezza dei dati e delle operazioni contabili.

Pertanto, oltre a quelli citati, devono essere particolarmente monitorati anche quei processi che riguardano i rapporti con la pubblica amministrazione.

Infine, quest'area può presentare, anche se indirettamente, rischi di commissione di reati in materia di sicurezza e di ambiente, qualora concorra al conseguimento di indebiti risparmi per l'acquisto o la riparazione di dispositivi, mezzi, impianti o attrezzature a ciò destinati.

Gestione del personale: anche questa attività ha carattere "trasversale", per cui in astratto può concorrere alla commissione di molteplici reati presupposto, da quelli in materia di sicurezza a

quelli nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione alla regolarità nella richiesta e nell'utilizzo di finanziamenti per la formazione, ai rapporti con gli enti ispettivi allo scopo di occultare eventuali irregolarità rilevate negli adempimenti di legge, all'impiego irregolare di persone provenienti da paesi terzi.

Informatica: quest'area è esposta al rischio di commissione sia di reati informatici veri e propri, così come previsti dal decreto, sia di reati contro la personalità individuale, come quelli in materia di pornografia e pedopornografia. In generale, sono a rischio tutte le condotte in materia di protezione di dati sensibili e personali, e quindi di riservatezza.

Non si ritiene che tali reati siano soggetti a particolare rischio di commissione, ma dovranno comunque essere adottate tutte le misure di sicurezza informatica per prevenirli.

Organi di gestione e di controllo - “apicali”: si tenga conto che il CdA, il Collegio Sindacale, per certi aspetti la società di revisione, tutti gli organi di governo della Società, i responsabili di prima fascia ed i procuratori con procura institoria o con procura speciale possono in astratto essere coinvolti nella commissione di tutti i reati presupposto, ed in particolare di quelli a maggior rischio come sopra evidenziato, sia in caso di commissione diretta, sia in caso di omesso o insufficiente controllo per quanto di loro competenza.

Ad essi pertanto è richiesta una particolare attenzione:

- all'osservanza dei protocolli, prescrizioni e divieti previsti dal Modello
- all'osservanza dei principi e delle norme di comportamenti previsti nel Codice Etico
- all'effettivo controllo sul rispetto di detti protocolli, principi e norme di comportamento
- alla coerenza tra sistema di poteri e deleghe, organizzazione interna, procedure ed il Modello, sia in fase di previsione che di monitoraggio.